



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1910.

N. 2.

SOMMARIO.

- I. — Condizioni economiche della Tunisia in rapporto all'emigrazione italiana (da un rapporto del R. Vice Console avv. Ugo SABETTA).
- II. — La proprietà rurale degli Italiani in Tunisia (da un rapporto del Regio Vice Console Sig. EMILIO ELLS).
- III. — Decreti beylicali circa il riposo settimanale e gli infortuni sul lavoro in Tunisia.



ROMA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO
Via di Porta Salaria, 23-A

1910

Condizioni economiche della Tunisia in rapporto all'emigrazione italiana

(da un rapporto del R. Vice-Console avv. Ugo Sabetta)

(Settembre 1908).

PARTE I.

La Tunisia prima della occupazione francese.

La Tunisia, questa perla delle colonie francesi dell'Africa, ha raggiunto, in meno d'un trentennio, uno sviluppo economico davvero mirabile, che ci riesce tanto più interessante in quanto sappiamo non disporre la Francia di elementi migratori numerosi, adatti ad una proficua colonizzazione, come pure essere gli indigeni tunisini (1), per la loro stessa natura, incapaci di avere potuto efficacemente contribuire a tali splendidi risultati.

Di un elemento adunque di somma importanza la Tunisia ha dovuto valersi per avere raggiunto oggi tale un grado di rigogliosità di vita civile e di prosperità economica, per cui riesce fondata ogni più lieta speranza di ancor migliore avvenire; questo elemento è il *lavoro italiano*.

Tale relazione, evidente per se stessa a chi per un solo momento si fermi in questo paese, tra la *prosperità attuale della Tunisia* e la *mano d'opera italiana*, è convalidata dalla penultima statistica ufficiale, che faceva ascendere il numero degli italiani qui stabiliti a circa 90,000 (che si vuole ora siano ridotti a 81,156 secondo il censimento del 1906) e formerà la base di questo modesto nostro studio inteso a seguire lo svolgimento economico della Tunisia dal 1880 ai giorni nostri, collegandolo, per

(1) V. *Peuplement italien de la Tunisie*, Gaston Loth, pag. 139, 1905.

quanto ci sarà possibile, al continuato e mai interrotto incremento della nostra florida colonia tunisina.

Del resto, che la nostra gente abbia ognora prediletto questo lembo d'Africa, ce lo dimostrano le antiche rovine romane sparse per ogni dove in tutta la Reggenza, come ad esempio l'Acquedotto del Bardo presso Tunisi e l'Anfiteatro di El-Djem presso Sfax. A titolo storico ricorderò ancora come le Repubbliche italiane di Pisa, Genova e Venezia tra il XII e il XIII secolo stringessero trattati colla Tunisia e facessero con questa traffici proficui. I Normanni di Sicilia occuparono sotto Ruggero II parecchie città della costa, sicchè fin d'allora la Tunisia era campo aperto alla intraprendenza ed al lavoro italiano. Ma, senza spingere troppo addentro lo sguardo nella storia, ci limiteremo ora, per i fini che ci siamo prefissi, di considerare la *Tunisia prima della occupazione francese* e cioè prima dell'anno 1881.

Anzitutto consideriamo lo stato del mercato tunisino d'allora: le industrie eran del tutto primitive e l'agricoltura, esercitata grossolanamente, costituiva la maggior risorsa del paese. I capitali, il commercio erano in mano di pochi europei; nessuna garanzia di sicurezza avevano i capitali stranieri per investirsi in una intrapresa qualsiasi, per cui era fortissima la quota di rischio che i più arditi pretendevano, e così ogni speculazione, ogni richiesta di denaro importava per massima un interesse usurario, giustificato del resto pienamente dalle condizioni specialissime di quel mercato.

E la nostra Colonia di quanti italiani si componeva?

Risaliamo fin dove è possibile nelle ricerche avvalorate da dati numerici in qualche modo attendibili (1).

Nel 1834, secondo *Les Archives de la Résidence Générale de France à Tunis*, essi sarebbero stati 7,130; nel 1856, il Finocchi li calcola pure a 7000.

La nostra emigrazione aveva fin d'allora carattere *essenzialmente commerciale*. Radunata nelle città in riva al mare, poco

(1) V. Carletti, *Boll. dell'emigrazione* n. 2, 1903.

al sicuro, non poteva darsi nè al lavoro della terra, monopolio degli indigeni nomadi, nè in qualche modo poteva possedere proprietà immobiliari, poichè tale diritto non le venne riconosciuto che nel 1868 col trattato Italo-tunisino di tale data.

Nel 1866 la carestia ed il colera devastano la Reggenza; la corrente d'emigrazione europea rimane così interrotta. Ma nel 1870 riprende, e nuovamente il numero degli italiani si calcola a 7000. Dal 1870 al 1880 l'emigrazione nostra, secondo le indagini del Carletti, sembra essersi svolta liberamente e pacificamente in piccola misura, sotto la saggia politica di riforme del primo ministro Kheir-Eddine; in quel decennio la sicurezza aumentò in Tunisia per la costituzione della *Commissione internazionale di Finanze*, imposta da varie Nazioni al Bey nell'interesse dei creditori europei, i quali si accaparrarono le Dogane. In questo periodo ebbe pure luogo quella gara d'influenze e di intrighi, alla Corte Beilicale, dei Rappresentanti delle Nazioni rivali, che poi condusse, per la complicata situazione politica del momento, al famoso Trattato del Bardo, il quale se fece svanire tanti sogni e deluse tante speranze negli italiani qui stabiliti, pure riuscì vantaggiosissimo all'economia generale di tutta quanta la Reggenza.

Il numero degli italiani stabiliti allora nella Reggenza di Tunisi, e cioè, prima del 1881 non superava i 7000. Erano per la maggior parte oriundi genovesi e livornesi, i primi specialmente, gente di mare avvezza ai traffici a lauto beneficio, in una parola, mercanti. Molti di essi finirono per stabilirsi definitivamente a Tunisi, dove, protetti dal loro Console, onorati dalla benevolenza del Bey, intrattenevano relazioni commerciali con Genova, fornendo il mercato tunisino di merci varie di provenienza dalla madre patria.

I secondi, livornesi israeliti, si stabilirono in Tunisi all'inizio del secolo XIX; gente attivissima, in poco tempo messasi al corrente della lingua e delle abitudini del paese, divennero i necessari intermediari delle diverse tribù arabe, alle quali fornivano vari prodotti importati dalle manifatture europee, ricevendo in

cambio specialmente cereali, olii, lane, pelli, che poi riversavano a Livorno e Genova.

A questi si aggiunsero parecchie famiglie discendenti da emigrati politici di tutte le parti d'Italia, tutti giovani colti, gran parte dei quali professionisti, che seppero occupare cariche onorifiche alla Corte Beilicale allora risplendente di munifica e liberale ospitalità.

Sia con la propria operosità, sia con la munificenza dei Bey i pochi italiani di quei tempi godevano tutti d'una grande agiatezza. Insieme con alcuni israeliti tunisini erano arbitri del mercato locale ed il commercio con Genova e Livorno fioriva.

La Tunisia era allora ricca di tesori latenti; le sue terre vergini rispondevano generosamente alle pigre fatiche degli agricoltori nomadi, i suoi boschi d'olivi rendevano un frutto abbondante in maggior misura del necessario e le sue numerose colline gelosamente custodivano in segreto le loro ricchezze minerarie! L'europeo d'allora riassumeva in sè le funzioni di capitalista e di imprenditore, faceva il commerciante e lo speculatore: imprestava i suoi denari contro ipoteca ad un tasso d'interesse, come già dicemmo, relevantissimo, data la scarsezza e per conseguenza il maggior valore della moneta, e poi si spingeva a fare anche l'industriale, comperando ulive che, coi metodi primitivi d'allora, tramutava in olio di cui forniva poi i mercati di Genova e Livorno. Forniva inoltre le sementi agli agricoltori indigeni e si godeva circa una buona metà del raccolto. Egli si valeva poi principalmente della sua posizione privilegiata di fronte all'indigeno gravato dalle tasse beilicali, sotto forma di imposizione, che, a dati periodi, le milizie del Bey al comando d'un qualsiasi generale, facevano a nome del Sovrano, perseguitando in aperta campagna le tribù nomadi ribelli e ad esse togliendo quanto più era possibile di denaro, armenti, cavalli, cammelli, ecc. L'europeo non di rado si spingeva fino ad offrire la sua protezione, interessata s'intende, all'agricoltore indigeno, sfruttato dall'avidità dei *Cheik* e dei *Caid*, perseguitato dalle mene fameliche degli altri innume-

revoli funzionari beilicali, e ciò faceva associandosi a lui, sia in una proprietà sia in un gregge.

S'aggiunga a tale stato di cose la mancanza assoluta d'istituti di credito e allora si avrà una idea della posizione influente che occupava l'europeo danaroso, specialmente l'italiano, il quale, con la preponderanza del numero, era riuscito ad imporre alle altre Colonie, maltese e francese, la propria lingua ed i propri costumi.

La Colonia italiana era allora un modello di ordine per lo affiatamento e la buona armonia che regnavano tra i suoi componenti, sottomessi alla autorità indiscussa del loro Console. Una discreta agiatezza, un vivere semplice e sereno di cui la buona fede e la solidarietà costituivano il sostrato, erano le caratteristiche di questa società *sui generis*, svolgentesi nella calma e nel lavoro in questo canto d'Africa, a due passi da quella evoluzione economico-politica che appassionava in quel periodo di tempo tutta quanta l'Europa.

L'importanza dei traffici con l'Italia andava ognora crescendo; un veneziano, Giacomo Pistoretti, emigrato politico, sottotenente disertore della I. R. Marina Austriaca, fu il primo ad esportare lo sparto (*halfa*) a Venezia, donde poi veniva rispedito a Milano per la fabbricazione dei sigari "Virginia".

Secondo i bollettini consolari del 1863 e secondo un rapporto del Console De Gubernatis di qualche anno dopo, il solo porto di Susa importava in quell'anno 90,000 piastre tunisine di merci italiane e ne esportava in olio e cereali per circa 5,364,520; su 17 case di commercio, 13 erano italiane d'una solvibilità garantita. Ogni settimana un piroscafo della Società di Navigazione R. Rubattino giungeva da Genova-Livorno-Cagliari a Tunisi. Un altro da Palermo a Tunisi fu prima bisettimanale e finì poi per essere settimanale nel 1870.

La Società di navigazione R. Rubattino doveva fare ottimi affari poichè, nel 1874, istituì una linea lungo la costa (Tunisi, Susa, Monastir, Mehdiya, Sfax, Gabes e Gerba) che assieme alle altre due sono ancora oggi integralmente conservate. S'aggiunga il tratto di ferrovia Goletta-Tunisi, allora pure esercitato dalla

R. Rubattino, con speciale sovvenzione del Governo italiano (6 per cento d'interesse garentito sul capitale investito) e si avrà così una idea della importanza economica della nostra Colonia prima della occupazione francese.

PARTE II.

La Tunisia dopo l'occupazione francese (1881-1895).

Col trattato del Bardo del 12 maggio 1881 la Francia estese il suo protettorato su tutta quanta la Tunisia, occupandola militarmente. Prima cura del Governo francese fu, non dirò di organizzare, ma addirittura di creare l'Amministrazione tunisina, e ciò fece ponendovi a capo un suo rappresentante, il Residente Generale di Francia, con pieni ed illimitati poteri. Il Cambon fu quello a cui toccò sì grave compito, che egli del resto seppe saggiamente adempiere. Mettendo a frutto l'esperienza acquistata nella gestione politico-amministrativa della vicina Algeria, egli creò di sana pianta una burocrazia franco-tunisina, con prevalenza dell'elemento francese, la quale, messasi alla direzione dei vari servizi, diede moto vigoroso e prospera vita a tutta quanta l'Amministrazione della Reggenza.

Nel frattempo il mercato tunisino si apriva alle iniziative dei nuovi venuti. Capitalisti francesi, intraprendenti in sommo grado, accorsero verso la nuova Colonia, ormai sicuri dell'appoggio del proprio Governo, a provare coi fatti la loro egemonia e a trarre auspicati frutti dall'iniziata conquista; con questi un nugolo di uomini d'affari, d'ogni specie e d'ogni ceto, di speculatori e d'imprenditori, si riversò sul non ancora sfruttato mercato tunisino.

Tale repentina e violenta perturbazione nell'economia della Reggenza non mancò di produrre i suoi inevitabili e fatali effetti. La nostra Colonia commerciale avvezza ad un, quasi direi, monopolio tradizionale e sistematico della piazza, si trovò d'un tratto costretta a lottare strenuamente, per non soccombere, contro una

potentissima concorrenza. I nuovi venuti recavano metodi nuovi, idee nuove e Marsiglia cominciò abbondantemente a riversare sulla Tunisia merci francesi. Un primo colpo ebbero così i vecchi commercianti del paese e la lotta che toccò loro di sostenere non durò a lungo, perchè se in fatto di esportazione poterono continuare ad accontentare i propri e fedeli clienti di Genova e di Livorno, non fu così per l'importazione; in breve spazio di tempo Marsiglia fatalmente soppiantò le sue rivali. Però questo radicale mutamento della sistemazione economica a vecchio stampo tunisino non si potè raggiungere senza inconvenienti. I nuovi venuti riuscirono, è vero, alla fin fine per imporsi con la concorrenza, ma ciò pagarono a caro prezzo. Molti di coloro arrischiarono troppo audacemente i propri capitali, altri poco avveduti, poco pratici degli usi del paese, sbagliarono addirittura i propri calcoli in avventate previsioni; speculazioni specialmente di terreni urbani, da cui si ripromettevano un immediato e lauto beneficio, non fecero invece che immobilizzare per lungo tempo il loro denaro, dimòdochè gran parte di costoro liquidò, altra fallì, provocando un grave perturbamento nell'economia generale del paese. Fu come l'alto o basso della bilancia, quando da un lato eccedi nel peso, fino a che successivamente si va compensando in entrambe le parti la differenza, prima di ottenerne l'equilibrio.

Queste le vicende del mercato tunisino nel primo quinquennio dopo l'occupazione francese e, cioè, dal 1880 al 1885, anno in cui si ebbe la risultante finale di tante anormalità in una *crisi economica*, crisi di cui si risentì non poco la Tunisia, per la conseguente e naturale diffidenza che ne derivò nei capitali francesi, i quali pretesero allora più serie garanzie negli imprenditori (o locatari di capitali) al punto di arrestare in breve e mandare a monte ogni più lodevole e sicura iniziativa (1).

Un cenno statistico dell'importazione e dell'esportazione dal 1880, cioè un anno prima dell'occupazione, fino al 1885, cioè

(1) V. rapporto Jona, Bollettino Consolare n. 1886.

cinque anni dopo, varrà a lumeggiare eloquentemente quanto siamo venuti esponendo:

	Importazione	Esportazione
1880	L. 14,317,053	L. 22,064,359
1881	" 18,669,951	" 23,982,475
1882	" 28,264,749	" 20,107,509
1883	" 29,093,782	" 22,486,816
1884	" 28,730,842	" 22,113,975
1885	" 27,733,960	" 18,649,973

Ma, però, fu una cosa di lieve momento perchè dopo le sorti economiche della Reggenza si sollevarono ben presto per andare poi sempre migliorando. Difatti, nell'anno susseguente alla crisi, cioè nel 1886, le esportazioni, per l'Italia soltanto, ascsero a L. 12, 916,058 (1).

Intanto in questo quinquennio che progressi fece la nostra Colonia?

Abbiamo visto come essa andò man mano perdendo quella preponderanza commerciale che ne costituiva la caratteristica essenziale; però, l'elemento italiano anzichè scemare acquistò importanza numerica per l'aumento continuo dei suoi componenti che ininterrottamente giungevano dalla vicina Sicilia, e questo afflusso di emigrazione italiana, questo accorrere di operai d'ogni arte e di ogni mestiere, riuscì a costituirsi ben presto in salda compagine e così sul vecchio tronco dell'antica nostra Colonia commerciale in breve germogliò, fiorente di vita e di forza, tra il 1881 e il 1888 una rigogliosa Colonia italiana *essenzialmente operaia*.

Notiamo subito con alcune cifre statistiche la verità di quanto asseriamo, cifre che, se non ci danno la certezza assoluta della loro esattezza per il modo di rilevazione statistica alquanto embrionale con cui furono ottenute, pure bastano a fornirci una base sufficientemente attendibile su cui fondare la nostra argomentazione.

(1) V. G. Loth. Op. cit., pag.

Nel 1880, secondo il computo del Carletti, gli italiani dimoranti in Tunisia erano 7000.

Nel 1881, a un anno di distanza ascendono subito a 11,000. Nel 1888 sono già **34,879**. Vediamo ora, di sfuggita, le ragioni e le cause di questo movimento eccezionale di repentino flusso di mano d'opera, ed enumeriamone gli effetti in rapporto all'economia del paese d'immigrazione.

La Francia, occupata che ebbe la Tunisia, saggiamente pensò valersi della esperienza accumulata in cinquanta anni di amministrazione della vicina Algeria. Sua prima cura, non appena ebbe ordinate le finanze tunisine, fu quella di attuare un vasto programma di lavori pubblici di cui assolutamente urgeva imperioso il bisogno. Si trattava di costruire strade per collegare le campagne ai centri di consumo, creando sicure vie di comunicazione; occorreva ancora procedere alla costruzione di strade ferrate lungo la costa, per ricollegare quelle città fra di loro, e rendere ad esse accessibili dall'interno i prodotti del suolo, raggiungendo così un doppio fine strategico ed economico insieme; necessitava ancora la creazione di porti sicuri lungo la costa, dappoichè non ne esisteva neppure uno. S'aggiunga il bisogno impellente di edifizii pubblici, di caserme per ospitare il corpo di occupazione; la messa in valore dei terreni urbani con relativa e numerosa costruzione di case e fabbricati, ed allora s'intenderà come i capitali e gli imprenditori francesi, per attuare tutto ciò, richiedessero una numerosa mano d'opera. A questa richiesta rispose con slancio l'emigrazione italiana, quella meridionale in prevalenza ed escludendo ogni altra, perfino quella francese.

Perchè?

1°, anzitutto perchè mancava la mano d'opera europea in Tunisia;

2°, sugli indigeni non si poteva assolutamente contare, per il lavoro di cui si abbisognava, data la loro manifesta incapacità;

3°, la vicinanza dell'Italia, onde minore spesa di trasporto e minor perdita di tempo;

4°, la mercede relativamente bassa di cui si sa accontentare il nostro operaio e su cui principalmente si basa il suo monopolio individuale, che lo rende un concorrente imbattibile e perciò temuto;

5°, specialmente per l'emigrazione prettamente siciliana: medesimo clima salubre, lo stesso cielo azzurro e l'eguale sole bruciante. Immensa attrattiva questa per l'emigrante, che si vede così scomparire uno dei peggiori ostacoli al felice conseguimento dei suoi fini, qual'è la difficoltà nello acclimatarsi, piena d'insidie per la sua salute e per la sua vita. Il Brasile insegni! Sicchè, per le ragioni su accennate, noi vediamo il *lavoro italiano* in Tunisia rispondere spontaneamente alla richiesta dei *capitali* e degli *imprenditori francesi*; il *terzo fattore di produzione* (il lavoro) si combina così con gli altri due, e ciò avviene senza alcuna artificiosità, obbedendo naturalmente alla legge economica della combinazione più vantaggiosa.

Questo specialmente ci preme di far notare: l'afflusso della mano d'opera italiana in Tunisia seguì sempre gradatamente, nella misura della sua imprescindibile necessità, lo svolgersi di quella situazione economica; mai cercò violentarla in qualsiasi guisa; fu come un plasmarsi continuo all'ambiente, tanto più efficace quanto più naturalmente e spontaneamente compiuto; in altri termini, l'offerta non ha mai superato la domanda di lavoro, ma a questa corrispose con mirabile precisione.

Vediamo ora di dare uno sguardo a questa *Colonia operaia*, che abbiamo considerata nel suo sorgere, cercando per quanto ci sarà possibile di analizzare l'intima sua struttura e nel medesimo tempo adoperandoci a delinearne i profili più salienti, sempre in relazione all'ambiente entro cui ha dovuto evolversi.

Il Carletti così ripartiva gli Italiani in Tunisia nel 1903:

Siciliani	72.70	per cento
Italiani del centro	16.50	"
Meridionali	4.95	"
Sardi	3.40	"
Settentrionali	2.45	"

Queste percentuali, però, sono state ricavate con un metodo che forse non dà completa garanzia di esattezza, basato su 4000 individui presi sui registri consolari.

Il Loth, fondandosi sul *Contrôle des étrangers en Tunisie* (che non esisteva al tempo del Carletti) ci fornisce alcuni anni dopo queste cifre, certamente più attendibili:

Siciliani	66 per cento
Sardi	8 „
Italiani della penisola.	11 „

Dall'ultimo censimento del 1906 possiamo rilevare dati ancora più sicuri, correggendo l'inesattezza di quanto è stato finora pubblicato.

Gli 81,156 Italiani della Reggenza, secondo il censimento del 16 dicembre 1906, sarebbero adunque così ripartiti:

Piemontesi e liguri	581
Lombardi	385
Veneti	92
Emiliani	91
Umbri	119
Toscani	1,334
Marchigiani	46
Romani	256
Napolitani	1,370
Sardi (3,60 %)	2,927
Siciliani (55 %)	45,049
di altre provincie	429

Però, tutte queste rilevazioni ci provano in modo inconfutabile che il maggior nucleo della nostra Colonia è tuttora rappresentato dall'*elemento siciliano*; secondo viene a lunga distanza quello *sardo*.

Il Carletti ripartisce per gruppi professionali la nostra Colonia, fornendo delle percentuali che, sebbene approssimative, possono darci una qualche idea del valore d'ogni singolo gruppo, ma lasciano molto a desiderare, sia per il modo con cui furono ottenute, sia per l'esiguo materiale da cui furono ricavate. Secondo il censimento su ricordato la nostra Colonia risulta così ripartita per professioni e sesso:

	ITALIANI		Componenti le loro famiglie	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
I* — Commercianti (compreso anche il personale dei negozi)	3548	1356	2343	4994
	4904		7337	
	12,241			
II* — Industriali (padroni e operai di ogni mestiere, miniero, cavo, saline, fabbriche, ecc.)	15,874	2363	8842	17,515
	18,237		26,357	
	44,594			
III* — Agricoltori (proprietari, gerenti, operai agricoli di ogni categoria) . .	3793	171	2923	5306
	3964		8229	
	12,193			
IV* — Intraprenditori e Agenti trasporti (personale compagnie marittime e ferrate, cocchieri, ecc.)	952	150	753	1252
	1102		2005	
	3107			
V* — Funzionari (compresi quelli dei Municipi e dei servizi daziari) . .	169	67	106	280
	236		389	
	625			
VI* Professionisti (avvocati, dottori, farmacisti, preti)	340	189	201	402
	529		603	
	1132			
VII* — Persone viventi di rendita . .	441	475		
	916			
VIII* — Popolazione non classificata .	2016	3731		
	5747			

Dei vari gruppi della nostra Colonia, così ripartita per professioni, esamineremo i tre più importanti, e cioè: commercianti, operai e agricoltori.

PARTE III.

Nucleo dei commercianti.

Il Carletti dava come percentuale del gruppo dei commercianti l'8 per cento, mentre oggi è del 15 per cento: percentuale abbastanza elevata, se si pensa che comprende gran parte dell'elemento più agiato della nostra Colonia.

Il traffico, però, viene fatto ora in maggiore misura con Margheria anzichè con l'Italia, specialmente in fatto d'importazione. Ciò malgrado, noi persistiamo ad avere fiducia nell'avvenire di questo nostro gruppo commerciale, succeduto a quello antico e piegatosi ormai alle moderne esigenze del mercato tunisino.

Esso è politicamente ed economicamente potente per la posizione morale e finanziaria dei suoi componenti, e sostiene con fermezza la concorrenza dei commercianti francesi ed israeliti tunisini, protetti dai dazi e dalle tariffe doganali in vigore.

Esaminiamo brevemente le statistiche dell'importazione ed esportazione di questo paese con l'Italia, confrontandole con quelle rispetto alla Francia negli ultimi anni.

Dal 1891 al 1903 vediamo le importazioni italiane (dall'Italia in Tunisia) oscillare dai 4 ai 5 milioni, e ciò in misura costante, mentre quelle francesi, da 27 milioni nel 1897, raggiunsero nel 1903 la cifra di L. 46,127,145. Ciò risulta infatti dalla seguente statistica:

Anno	Importazione italiana	Importazione francese
1891	L. 5,085,000	...
1892	" 4,672,952	...
1893	" 4,111,842	...
1894	" 4,198,712	...
1895	" 4,574,433	...
1896	" 5,284,256	...

<i>segue</i> Anno	Importazione italiana	Importazione francese
1897	L. 5,731,109	L. 27,872,482
1898	" 4,159,152	" 29,875,730
1899	" 4,505,064	" 34,263,933
1900	" 4,267,201	" 36,660,951
1901	" 4,912,239	" 37,502,303
1902	" 5,185,988	" 41,108,947
1903	" 5,180,505	" 46,127,145

Però, dal 1903 al 1907 abbiamo un sensibile aumento nella nostra importazione, aumento che sebbene non in proporzione di quello francese, purtuttavia merita di essere notato.

Anno	Importazione italiana	Importazione francese
1904	L. 5,910,910	L. 46,420,289
1905	" 5,385,058	" 47,903,760
1906	" 4,896,017	" 52,916,119
1907	" 6,107,958	" 62,032,058

Il primo posto nell'importazione è dunque incontestato alla Francia col 60.30 per cento nel 1907. Seconda viene l'Inghilterra col 9.49 per cento, terza l'Algeria col 6.68 e quarta l'Italia col 5.95 per cento.

Però, se la nostra produzione non è florida nella importazione di merci italiane in Tunisia, non è così per l'esportazione di quelle tunisine in Italia.

Esaminiamo la seguente statistica:

Anno	Esportazione in Italia	Esportazione in Francia
1898	L. 3,913,014	L. 24,991,569
1899	" 9,886,418	" 26,714,110
1900	" 6,250,179	" 21,772,945
1901	" 6,371,127	" 17,839,365
1902	" 5,642,854	" 20,435,060
1903	" 6,304,657	" 41,819,312
1904	" 9,141,575	" 41,769,519
1905	" 9,886,396	" 24,632,888
1906	" 14,853,105	" 41,200,202
1907	" 15,265,958	" 51,239,690

Risulta in modo evidentissimo il progresso della nostra esportazione, che da 3 milioni e mezzo nel 1898, è salita oggi a ben 15 milioni, portandoci al secondo posto, subito dopo la Francia, con la percentuale del 14.77 per cento; ciò è dovuto specialmente alla grande richiesta che fa il nostro paese di fosfati tunisini, che affluiscono nei porti di Genova, Livorno e Venezia. Non v'ha dubbio che l'esportazione in Italia aumenterà ancora maggiormente in avvenire, specialmente se l'*Unione Concimi di Milano* e le altre industrie similari del Regno acquisteranno in questo paese dei giacimenti di fosfati, come ci consta che alcune di esse siano in procinto di fare.

A tale progresso della nostra esportazione corrisponde l'aumento del numero dei nostri piroscafi e velieri entrati ed usciti dai porti tunisini, aumento oltremodo importante, verificatosi in quest'ultimo anno, come risulta dal seguente specchietto:

Anno	BANDIERA FRANCESE			BANDIERA ITALIANA		
	Specie di nave	Num.	Tonn. di Regis.	Specie di nave	Num.	Tonn. di Regis.
1906	Piroscafi	2286	1,682,968	Piroscafi	969	1,243,485
"	Velieri	35	945	Velieri	1162	59,422
1907	Piroscafi	1970	1,633,500	Piroscafi	1124	1,365,721
"	Velieri	70	4,765	Velieri	1495	63,112

Sicchè possiamo avere fede nel nostro avvenire commerciale in questo paese, malgrado la lotta di tariffe e malgrado l'egemonia del paese protettore, perchè quivi abbiamo riversata da molti anni una ormai stabile massa di nostri connazionali, i quali, fatalmente, per ingenite virtù di razza, manterranno sempre contatto e relazione d'ordine commerciale con la madre patria; perchè i nostri capitali, fatti più arditi, si sono ormai spinti ad in-

vestirsi in questo paese per beneficiare anch'essi dei privilegi e delle favorevolissime condizioni di questi mercati; perchè la nostra marina mercantile lotta, si può quasi dire vittoriosamente, con quella francese. Fattori questi oltremodo potenti e tali da crearci in avvenire, in questo paese, quella posizione economica che il progresso e la civiltà odierna consentono in ogni dove all'energia e alla vitalità di nostra gente.

PARTE IV.

Nucleo operaio e attuale questione operaia.

Veniamo ora al grosso della nostra Colonia, e cioè al *nucleo operaio*, che studieremo nelle sue varie ed interessanti manifestazioni, cominciando coll'esaminare *quali siano state a tutt'oggi le condizioni di vita del nostro operaio in Tunisia*.

Risalendo ai primi anni della occupazione francese, l'operaio italiano che veniva a stabilirsi in queste regioni si trovava in un ambiente a lui privilegiato e favorevole sotto ogni riguardo, specialmente se confrontato con quello da cui egli s'era allontanato: quasi nessuna tassa, concorrenza limitatissima della mano d'opera, grande domanda di lavoro e conseguente maggior salario, costo dei viveri minimo. Egli, avvezzo in patria a limitare i suoi bisogni allo stretto necessario, e persistendo, nella sua nuova residenza, in tale sistema, si trovava ogni anno con un notevole margine di risparmio. Da una società a vecchio stampo medioevale (quella siciliana), egli si trovava di un tratto in una organizzazione sociale in sull'inizio, frutto di tutta una secolare esperienza europea, in cui la massima libertà era garentita a tutti, al lavoro specialmente, nel quale l'iniziativa ed il singolo valore individuale avevano un vasto campo dove esercitarsi proficuamente, senza restrizioni nè sfruttamenti.

In tale regime di libera concorrenza si sviluppò e prosperò il lavoro italiano in Tunisia.

Se da una parte queste vantaggiose condizioni attirarono annualmente maggiori lavoratori del Regno, dall'altra il crescente bisogno di mano d'opera ristabiliva, come già dicemmo, l'equilibrio tra la domanda e l'offerta. Però dal 1881 al 1900 queste favorevoli condizioni di vita per il nostro operaio andarono gradatamente mutando. L'aumento della popolazione, la maggiore agiatezza conseguita, tutte le raffinatezze del nostro vivere civile introdotte nell'economia domestica, i bisogni così accresciuti determinarono un notevole *rincarò dei viveri*, provocato anche dal considerevole aumento nell'esportazione dei prodotti agricoli che determinò un consecutivo rincaro dei medesimi sul mercato tunisino. A ciò contribuì non poco la legge francese del 19 luglio 1900 che ammette, con quasi completa franchigia in Francia, vari prodotti tunisini; come pure la soppressione e lo sgravio dei diritti d'esportazione che colpivano alcune merci. Anche la tariffa *minima francese* applicata alle importazioni dall'Italia, dalla Germania, dall'Inghilterra, determinò il rincaro della vita, poichè con la completa franchigia che venne accordata alle importazioni francesi, ora si è costretti a pagare più caro molti articoli che prima si avevano a miglior mercato, perchè si facevano venire da altri paesi. Aggiungì ancora l'*imposta delle prestazioni d'opera*, riscattabile in denaro o in giornate di lavoro, che grava specialmente sul bilancio dell'operaio, la tassa di consumo sullo zucchero e quella sull'alcool, tutti mezzi adottati dal Governo tunisino per sopperire al *deficit* provocato dalla riforma doganale allora appena attuata. Cosicchè, secondo il Carletti, il costo della vita negli ultimi dieci anni (1900) aveva rincarito d'un terzo circa. Secondo il Loth, ha rincarito della metà, tre anni addietro; ed al giorno d'oggi tale proporzione è certamente andata aumentando, con grave danno specialmente della nostra massa operaia. Ora, in questo mutato stato di cose tra il 1890 e il 1900, se fosse continuato, come per il passato, ad esplicarsi un vasto programma di lavori pubblici, per cui il maggior numero di operai che annualmente si riversano sul mercato tunisino avesse potuto essere impiegato, senza variare nelle sue antiche proporzioni l'offerta di

lavoro, non v'ha dubbio che, verificatosi un rincaro dei viveri, gli operai avrebbero saputo pretendere ed ottenere un conseguente maggior salario. Invece, il programma dei lavori pubblici era allora giunto a compimento; da parecchi anni l'incremento edilizio non aveva più lo sviluppo di prima, mentre gli operai continuavano ugualmente ad affluire dalla Sicilia; di più, la concorrenza che essi forzatamente si erano fatta negli ultimi anni, aveva dato agio agli intraprenditori di avere potuto mantenere costanti gli antichi salari, a danno non solo dei nostri operai, ma anche di quelli di tutte le altre nazionalità.

Da un rapporto del console Macchiavelli del 1892 rileviamo il livello delle mercedi:

Maestro muratore	da L. 4 — a L. 5 —
Manovale muratore	„ 3 — „ 3 —
Sterratore (lavoro a misura)	„ 3 — „ 4 —
Bracciante	„ 2 — „ 3 —
Falegname	„ 3.50 „ 4.50
altri mestieri	„ 3 — „ 4 —

Fino all'anno 1904 tali mercedi rimasero immutate, per cui, essendosi verificato un aumento nel costo dei viveri, se ne deduce che i suddetti salari virtualmente diminuirono, sicchè fin da quattro anni or sono la nostra Colonia operaia era giunta al suo punto di saturazione: „ P'offerta di lavoro superava allora la domanda „. Nell'anno 1903 si ebbe il *primo sciopero* tra gli operai muratori italiani, costituitosi solidalmente contro i loro intraprenditori, sciopero che poi si propagò al punto da risolversi in uno sciopero quasi generale. Infatti i falegnami e gli ebanisti fecero causa comune con i loro compagni scioperanti muratori, poi fu la volta degli operai del porto, dei calzolari, degli imbianchini, degli operai meccanici. Scioperarono, sebbene parzialmente, anche gli operai fornai ed i sarti. Anche i minatori, i carrettieri, gli operai addetti alla regia dei tabacchi, formularono le loro rivendicazioni. Lo sciopero si estese ancora, oltre alla città di Tunisi, a Ferryville, Biserta, Kef, Mateur e Sfax, limitato, però, agli operai muratori. Notiamo subito come il risultato ottenuto fu completa-

mente soddisfacente per gli scioperanti, i quali, quasi tutti, ottennero soddisfazione alla loro giusta richiesta d'un aumento di salario.

Un tale movimento operaio, se nella fattispecie fece ottenere dei vantaggi immediati alla maggior parte delle corporazioni, da un punto di vista più generale diede poi alla massa proletaria, che era rimasta fino allora nell'ombra e nel silenzio, la coscienza della sua forza e dei suoi diritti; mise in chiara luce le condizioni che erano fatte al lavoro ed il salario che veniva corrisposto all'operaio; di più, la situazione economico-politica del paese precisò il suo stesso significato, poichè, per la propagazione del movimento e per il suo orientamento necessario verso il *sindacalismo internazionale sopra il terreno delle rivendicazioni di classe*, tutte le questioni che si alimentavano delle rivalità nazionali furono poste in seconda linea. Infatti gli operai italiani, messisi d'accordo con i loro compagni delle altre nazionalità, essendo, tutti uniti, riusciti ad ottenere i loro desiderata, che, lì per lì, non si potè loro rifiutare, temettero che il sopraggiungere dei fratelli operai del Regno e il crescere conseguente dell'offerta di lavoro che ne sarebbe derivato, non facesse sì che venisse loro tolto tra breve quanto a stento erano riusciti ad ottenere. Allora pensarono che l'unico rimedio era quello di *sindacarsi internazionalmente* per mantenere intatti i nuovi salari ottenuti.

Una tale proposta sembra che avrebbe dovuto essere accolta entusiasticamente dal Governo locale, poichè è naturale che essa avrebbe favorito l'emigrazione francese (che tanto si diceva allora di desiderare!), a scapito della nostra, la quale non avrebbe potuto più valersi della concorrenza del basso salario per escluderla. Invece i sindacati internazionali, non appena costituiti, furono sciolti ed i loro componenti direttivi processati!

Le ragioni di un tale provvedimento ce le disse un giornale (italofobo) locale del 13 giugno 1904, *La Tunisie Française*, esponendo i seguenti argomenti, contrari alla organizzazione operaia:

“ Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu des traités italo-tunisiens, tout avantage concédé à des sujets français est étendu

“ de droit aux étrangers. D'un autre côté si la Tunisie a prospéré
 “ jusqu'ici en dépit de la lenteur de son peuplement par l'élément
 “ français, elle le doit en grande partie au bon marché de la main
 “ d'œuvre ouvrière et agricole: supprimez ce bon marché, les ca-
 “ pitaux français qui nous assurent en somme la prépondérance
 “ n'ont plus aucune raison pour venir chez nous et se détourneront
 “ de la Régence „. Però, la contraddizione della *Tunisie Française*,
 il cui titolo è tutto un programma, stava appunto nel voler conciliare un tale provvedimento atto a conservare “ *la main d'œuvre à bon marché* „ con il fine propostasi del “ *peuplement français* „ !

Impostata in questo modo l'attuale *quistione operaia*, ci proveremo di svolgerla nel suo complesso, così come ci fu dato di osservarla e di studiarla, senza preconcetti, circoscrivendola nel campo prettamente economico. Per ciò fare, prenderemo le mosse da considerazioni d'ordine generale, chiedendo venia se saremo obbligati a brevemente ripeterci in certe argomentazioni che del resto ci è indispensabile di riassumere per il conseguimento delle nostre deduzioni.

Questione operaia in Tunisia: capitale e lavoro.

Nella colonizzazione di paesi nuovi repentinamente aperti alla iniziativa d'una potenza europea, primo a riversarsi su quei vergini mercati è quasi sempre il capitale nazionale, che, smanioso di lauti profitti, incauto delle tangenti di rischio, sovente spinto ed incoraggiato dagli incitamenti del proprio Governo, invade i mercati coloniali, non di rado aperti per virtù dei cannoni e dei fucili, in cerca di quella combinazione economica con gli altri elementi della produzione che, per varie ragioni (specialmente per quella d'una già completa evoluzione industriale), non potè realizzare in patria. Tralasciando di esporre le complicate cause d'indole economico-sociale e demografica, che in certi momenti spingono un dato popolo a darsi all'espansione coloniale, mentre forzano un altro a seguire una politica di raccoglimento la quale, a prima vista, può forse sembrare agli antipodi con la sua flo-

rida situazione demografica, noi ci occuperemo della combinazione economica dei fattori di produzione quale essa ci si presenta oggi in Tunisia, e più che della teoria economico-coloniale sulla condizione sociale e demografica del popolo francese quale popolo colonizzatore, ci limiteremo a dire dei due principali fattori della suddetta combinazione economica e cioè: del *capitale* e della *mano d'opera*.

Al primo appello del capitale europeo in Tunisia, corrispose con slancio fin dall'inizio la mano d'opera europea proveniente dai vicini mercati, e la relativa combinazione dei tre fattori si formò naturalmente secondo le leggi economiche della libera concorrenza, per il bene dell'economia generale della Reggenza.

Erano allora i primi albori dell'occupazione francese e nella speculazione dei terreni urbani, nell'incremento edilizio delle città, nella costruzione delle strade ferrate, nell'investimento agricolo di capitali in terreni vicini ai centri abitati, tutti e tre i fattori di produzione vi trovarono il loro tornaconto immediato e cioè: il capitale un interesse lauto e remuneratore, l'intraprenditore un profitto insperato e l'operaio un salario adeguato al suo lavoro ed al tenore di vita d'allora.

Dato il *sistema bancario di accentramento* vigente in Francia, fu facile incanalare verso la Tunisia ingenti capitali, i quali vi si riversavano tanto più fiduciosi in quanto la riuscita delle prime speculazioni ne li incoraggiava; e perchè, rassicurati, come abbiamo già detto, da tutta un'amministrazione europea creata di sana pianta nella Reggenza; dalla legislazione francese attuata e garantita come nei paesi civili; da tutto un insieme di cose che ridusse ad un minimum il rischio da correre. Il capitale fiorì in questo modo sotto favorevolissimi auspici; gl'imprenditori della Reggenza, divenuti a loro volta capitalisti, cercarono ognora di aumentare sempre più i loro profitti ed ebbero la fortuna di disporre di una mano d'opera docile e sempre abbondante, anzi superiore spesso alla loro richiesta, sicchè arrivarono senza sussulti e senza violenze ad estendere il loro profitto ad un massimo di tensione pur mantenendo al minimum primitivo i salari. Avve-

ratosi in seguito il rincaro dei viveri ed elevatosi il comune tenore di vita, i salari ciononostante non oscillarono d'un punto, sicchè virtualmente essi diminuirono. Ci è noto quanto avvenne in seguito a tale situazione: i primi scioperi ed il tentativo di un sindacato internazionale miseramente fallito. Il primo fatto eloquentemente dimostrò che troppo grossa era la parte del leone che capitalisti e imprenditori si erano riservata nella combinazione economica in vigore a detrimento del terzo fattore. Il secondo fatto fu il tentativo di rimediare all'aumento continuo dell'offerta di mano d'opera che minacciava di fare ancora rinvilire più oltre le merci.

I sindacati furono dalla legge impediti di costituirsi nella Reggenza e fu atto grave da parte del Governo, perchè favori sul terreno economico della libera concorrenza due fattori di produzione a detrimento del terzo! Ma è inutile fare del sentimento quando si ragiona di economia e noi ce ne asterremo; rileveremo soltanto la portata del provvedimento: data la nazionalità del capitale, data una mano d'opera essenzialmente straniera si reputò saggia opera economico-legislativa favorire il capitale e gl'imprenditori nazionali a scapito della mano d'opera straniera: in questo modo, capitalisti e imprenditori hanno goduto e godono tuttora in Tunisia di tutti i benefici di una legislazione speciale che li protegge e possono volendo coalizzarsi; mentre la mano d'opera la si costringe per legge a vivere disorganizzata, e in balia di un regime di libera concorrenza, falsato a favore degli altri due fattori.

Altro che legislazione operaia! non si riconosce al terzo fattore di produzione neanche la parità di condizione in un regime che dovrebbe essere di libera concorrenza.

Un tale sistema della *nazionalizzazione del capitale* si compenetra in quell'*imperialismo commerciale* che, sostenuto da tariffe differenziali, da dazi protettori e da privilegi doganali d'ogni sorta, mira al primato economico politico di quel popolo che, privo di braccia, colonizza con capitali. Ma, non emettiamo giudizi e continuiamo la nostra esposizione sul terreno economico, conside-

rando quale *condizione sia riservata al giorno d'oggi alla mano d'opera in Tunisia.*

La " Conferenza Consultativa „ ha riconosciuto recentemente la necessità di creare un *Ufficio del lavoro*, segno questo che nelle alte sfere si ha la coscienza della ingiusta situazione qui creata al lavoro nella combinazione economica dei tre elementi della produzione. Oramai la situazione economica di questo paese, dopo ventisette anni di occupazione, si è di molto rinsaldata; il capitale nazionale vi si è così vigorosamente investito che non abbisogna più di alcun speciale privilegio; l'agiatezza delle classi alte e medie cresce a dismisura e con essa parallelamente aumenta il rincaro dei viveri, mentre i salari sono oggi quello che erano nel 1894, con grave danno del bilancio domestico dell'operaio che vede aumentare le sue uscite e diminuire l'entrate.

È ben vero che una corporazione intelligente, quella dei muratori, guidata da un giovane d'ingegno sveglio e di energico carattere, ha saputo eludere i divieti legislativi e raggrupparsi solidalmente intorno al proprio giornale *La Voce del Muratore*. Ha già ottenuto molte vittorie, senza fracasso e senza chiassate, trattando con i padroni e forzandoli a concessioni, pena lo sciopero; ancora molte altre consimili vittorie i muratori potranno ottenere... se, però, si lascerà loro continuare sulla via intrapresa.

Già la corporazione degli *operai pastai* ne ha imitato l'esempio raggruppandosi attorno al proprio organo *La Voce del Pastaio*. L'ultimo sciopero di questi giorni fu provocato da un aumento di prezzo sulle semole prodotto dal cattivo raccolto di quest'anno e dal dazio doganale che grava i cereali in entrata. I padroni pastai aumentarono di 5 centesimi il prezzo del chilo di pasta portandolo da 45 a 50 centesimi. Effettivamente il danno di cui essi volevano rivalersi sul consumatore, per l'aumentato prezzo della materia prima, era di soli 3 centesimi, ma non essendo in corso i centesimi, pensarono di portarlo a 5, venendo così a percepire un beneficio di due centesimi al chilo. I lavoratori pastai reclamarono ai padroni la loro parte su tale beneficio, oppure il ripristino del prezzo della pasta a 45. Cosa nuova negli annali

degli scioperi, gli operai pastai in ultimo non volevano più accontentarsi dell'aumento di salario che i padroni finirono per consentire loro (aumento di 0.50 a giornata) e nell'esiguo numero di 150 appena, pretesero atteggarsi a paladini dell'interesse generale del pubblico, insistendo nel ripristino del prezzo a 45 centesimi. In realtà ebbero tutte le simpatie del pubblico, perchè il rincaro dei viveri comincia ora seriamente ad impensierire non soltanto le classi infime ma anche quelle medie. La vittoria finale rimase agli operai pastai i quali ottennero l'aumento di salario e costrinsero contemporaneamente i padroni a fissare il prezzo della pasta a 48 centesimi il chilo. Di più, fondarono un *pastificio cooperativo* e in questi giorni apriranno pure un *forno cooperativo*.

Ma ciò malgrado, a nostro parere, le condizioni attuali per imprendere seriamente la lotta per le proprie rivendicazioni, non sono favorevoli alla classe operaia, divisa in vari raggruppamenti che si fanno tra di loro sorda guerra, ed essa attende più che mai ansiosa l'aiuto dell'*Ufficio del lavoro*, appena instaurato, ed alla cui testa sta invero una persona la quale per coltura e per sentimenti democratici stimiamo all'altezza del compito.

Però, una grave limitazione fin dall'inizio si è voluto imporre all'opera *in fieri* dell'Ufficio del lavoro: *quella, cioè, di non occuparsi delle miniere nè dei minatori*. Quali le ragioni di simile divieto?

Da pochi anni lo sviluppo dell'industria mineraria nella Reggenza ha assunto invero grandi proporzioni e tale industria sia per la varietà dei minerali, sia per la loro ricchezza, che per la loro quantità, è destinata ancora ad un florido avvenire.

Orbene fin da quando s'incominciarono i primi lavori, le prime *exploitations*, questo paese ebbe la fortuna di trovare in mercati vicini la mano d'opera necessaria, e, cioè, una mano d'opera esperta, intelligente e senza pretese che affluisce copiosa, inoltrandosi nelle più lontane località minerarie, affrontando tutti i disagi delle prime rudimentarie installazioni. Pare incredibile, ma il bisogno di braccia nel mirabile e vario svolgimento economico di questo paese non ha mai fatto difetto e laddove spesso ciò costi-

tuisce una difficoltà insormontabile, tale da arrestare in pieno rigoglio tutta un'opera di colonizzazione con ingenti sacrifici intrapresa, qui invece si è compiuto naturalmente e senza artificiosità; all'emigrazione siciliana succedette quella sarda, sempre secondo la legge economica della domanda e dell'offerta consecutiva, armonicamente obbediente al genere ed ai bisogni locali del momento.

Però il Governo della Reggenza, appunto perchè non ha mai sentito il bisogno di occuparsi del reclutamento della mano d'opera, la quale, come abbiamo visto, non ha qui mai fatto difetto, vuole oggi applicare in favore della nascente industria mineraria quegli stessi metodi, quegli stessi criteri, quello stesso sistema che gli riuscirono così bene all'inizio dell'occupazione, a favore del capitale francese. Quindi nessuna legge operaia, nessuna pastoia alla evoluzione dell'industria mineraria, poichè la mano d'opera è tuttora straniera, e conviene di averla al minor prezzo possibile!

Veramente noi non crediamo che nella situazione attuale, dato lo sviluppo dell'industria mineraria nella Reggenza ed in vista del suo avvenire, sia saggia politica economica quella adottata dal Governo; e tale nostra tesi svolgeremo con criteri obbiettivi ed imparziali come abbiamo fatto finora nella presente trattazione.

Se nei primordi dell'occupazione fu opera saggia lasciare lauti interessi ai capitalisti europei per attirarli in Tunisia, in un paese, cioè, che ancora non era da essi conosciuto, e dove un certo rischio era da incorrere; se allora premeva molto al Governo la sollecita costruzione delle vie carrozzabili, dei porti, delle strade ferrate, ecc., ci si spiega come e perchè si trascurò la mano d'opera che a tutti premeva e conveniva di avere al minor buon mercato.

Ma oggi che la Tunisia ha tanto prosperato e che è tanto nota ai capitalisti francesi per la sicurezza e la bontà degli affari lucrosissimi che vi si fanno, oggi ripeto, la necessità del privilegio d'una volta non ha più ragione d'essere. Si pensi poi che l'industria mineraria per la sua specialità è tale che, data la bontà dell'affare, il capitale non indietreggia di fronte ad alcuna difficoltà d'ordine finanziario, e ciò per la forte tangente degli utili

in previsione, tangente che è basata sulla quantità di materiale estratto e sul suo valore netto quotato nel mercato mondiale. Una società mineraria in formazione paga anche 100,000 fr. di onorari al suo avvocato! ha la potenzialità di farsi costruire centinaia e centinaia di chilometri di strada ferrata per il trasporto del suo minerale al mare! Dunque essa può senza alcun dubbio, anzi deve remunerare come si conviene i propri operai garantendo loro adeguate indennità in caso d'infortunio.

Invece il Governo locale non ha creduto opportuno di estendere alla Tunisia la legge sugli infortuni vigenti in Francia; qui non vi è l'obbligo alle Società minerarie di assicurare i propri operai e vige il disposto del Codice Civile francese in materia di responsabilità civile. Perché ciò? Quale aggravio sarebbe per le Società minerarie l'obbligo dell'assicurazione dei loro operai secondo la legge francese sugli infortuni? Esse ora prelevano il 3 e finanche il 4 per cento sui salari che pagano agli operai e li assicurano (quando vogliono farlo) con polizze derisorie per non dire addirittura draconiane, del dispositivo delle quali il minatore stesso non ha quasi mai conoscenza.

Per la tecnica e sicurezza dei lavori esistono un Decreto ed un Regolamento che sono davvero insufficienti. L'ingegnere delle miniere il quale dovrebbe, ogni volta che richiesto, procedere egli stesso a severe inchieste in caso d'infortunio, non soltanto non le fa mai, ma una volta fu assente otto mesi senza essere rimpiazzato! Sicché anche la sorveglianza sulla condotta dei lavori, nei limiti minimi dell'attuale regolamento, è rilassata e tutto ciò a vantaggio delle Società che possono così meglio economizzare sulle spese generali di esercizio e di produzione.

E al nostro minatore quali condizioni si fanno in miniera?

Attratto da un lauto salario il nostro minatore non esita un solo istante ad inoltrarsi nelle più lontane località; egli parte fiducioso con la speranza di presto fare ritorno con un grosso risparmio, di cui tanto abbisogna la sua famiglia rimasta nella vicina Sardegna in attesa dei promessi soccorsi.

Il comune saggio dei salari nelle miniere è il seguente:

Capo-minatore	da lire 7 — a lire 8 —
Minatore	da „ 4 — a „ 6 —
Manovale	da „ 3 — a „ 3.75
Terrazziere	da „ 2.75 a „ —
Muratore	da „ 6 — a „ 8 —
Carrettiere	da „ 7 — a „ 7.50

Però, degli alti salari che l'Amministrazione della miniera paga, se ne rivale percependo indebiti benefizi con l'istituzione della *cantina* e dei *gettoni*.

Purtroppo l'istituzione della Cantina è in certi luoghi una necessità imprescindibile, data la lontananza dei centri abitati, ma ciò che dovrebbe essere soltanto un inconveniente per gli operai si tramuta in lauta sorgente di luero per certe amministrazioni poco scrupolose. Il prezzo delle varie derrate, che dovrebbe essere gravato del solo soprapiù della spesa di trasporto, è invece portato molto al di sopra, certe volte al doppio se non più; il beneficio aumenta ancora facendo passare per generi correnti d'alimentazione prodotti che sono invece scadentissimi; tutto è pesato a chilo ed impacchettato, senza che ne sia permesso il controllo, e il povero minatore è obbligato a comperare in tale modo estremamente vessatorio. Egli, in certe miniere, è obbligato a fornirsi alla cantina e quest'ultima, quando non è direttamente tenuta dall'Amministrazione, è ceduta ad un cantiniere qualunque mediante un prelevamento sugli utili netti che va dall'8 al 10 per cento! Sicchè a conti fatti, l'operaio che si attira in località lontane con la promessa di un lauto salario, viene in realtà, dato lo sfruttamento della cantina, a percepire un salario estremamente ridotto, pari a quello corrente nei centri abitati, se non certe volte ad esso inferiore. E fosse soltanto questo! In certe miniere esiste ancora un'altra sorgente di sfruttamento ancora peggiore: quella dei *gettoni*. Gli operai non sono pagati in denaro ma in gettoni, che portano il timbro dell'impresa e che hanno corso soltanto in essa e nella sua cantina. Allo scambio è l'operaio che perde l'uno per cento, che dovrebbe essere il tasso regolare; però, si sono av-

verati dei casi in cui il 5 ed anche il 10 per cento furono percepiti da cantinieri senza vergogna. Ciò ci risulta da un rapporto del compianto agente del Patronato degli emigranti, il Danise, il quale fu il primo a svelare alla pubblica opinione, se non alle acquiescenti autorità, simili nefandezze. È facile fare il conto del guadagno e della convenienza per l'Amministrazione che adotta il sistema dei gettoni: — non ha il bisogno di provvedersi di forte somme di denaro in miniera — percepisce uno sconto sul cambio — fruisce del beneficio dei gettoni dati in pagamento che vanno smarriti — obbliga il minatore a fornirsi nella sua cantina, anche nel caso che ve ne fossero altre più convenienti in prossimità — lo costringe sovente a non potere emigrare in altre miniere, negandogli il cambio dei gettoni in moneta corrente.

L'Unione, l'organo quotidiano della nostra colonia, fece, or non è molto, una energica campagna contro tali abusi, ed uno dei suoi redattori fu anche attaccato per diffamazione in correzionale da una società di miniere — l'unica italiana per giunta! — ma a nulla ciò valse, l'Autorità locale continuando tuttora a tollerare lo smercio dei gettoni, che noi non esiteremmo a chiamare: smercio di moneta falsa!

Quali le ragioni di una tale ingiustificata tolleranza, per non chiamarla altrimenti?

Per quanto ci sforziamo nelle nostre indagini, non ne vediamo che una sola: *la benevolenza della Direzione dei Lavori pubblici per il piccolo intraprenditore, quasi sempre francese*. Ecco quanto qui succede. Nei lavori, dalla Direzione suddetta aggiudicati agl'intraprenditori, alcuni vengono assunti da francesi, che per fare l'intraprenditore non posseggono altra qualità all'infuori di quella della propria nazionalità. Costoro, aggiudicatari di un lotto di lavori in lontane località, non disponendo dei capitali necessari, procedono in tal modo ingegnosissimo: mettono subito all'asta la concessione della cantina, mediante l'immediato pagamento in contanti d'una somma, più il prelevamento d'una percentuale sugli utili in seguito: fanno fabbricare una buona quantità di *gettoni*, e cominciano ad arruolare gli operai di cui abbi-

sognano, inviandoli subito al lavoro. Questi ultimi non saranno pagati se non quando la Direzione dei lavori avrà emesso il solito mandato mensile, dopo l'accertamento dei lavori fatti!

E per questa ragione, per non danneggiare questa infima classe dei piccoli intraprenditori, la Direzione dei Lavori pubblici, danneggia tutta una massa operaia, che al giorno d'oggi col proprio lavoro, e spesso con il sacrificio della propria vita, cava dalle viscere del suolo tunisino le migliaia di tonnellate di minerale che costituiscono una delle sue principali fonti di ricchezza! Invece di proibire in modo reciso l'uso dei gettoni, in seguito al monito della stampa d'ogni partito, anche francese, la Direzione dei Lavori pubblici si è limitata ad emettere di recente una blanda circolare diretta ai suoi aggiudicatari nella quale... consiglia tale sistema!

Non insistiamo più oltre in questo argomento e passiamo a trattare delle *Società di Assicurazione* in relazione agli "infortuni", di cui abbiamo sopra già fatto cenno.

Spesso ci siamo domandati se il 3, o il 4 per cento, che viene prelevato sul salario del nostro minatore per premunirlo contro il rischio degl'infortuni, sia poi effettivamente ed integralmente versato alla Società d'Assicurazione; oppure se ciò non costituisca per la stessa Impresa altra e più cospicua sorgente di lucro! Ad ogni modo ci siamo poi proposti di vedere se il premio del 3 o 4 per cento sia proporzionato alla indennità corrisposta in caso di infortunio dalle Compagnie d'Assicurazione. Siamo andati in fondo alla cosa, ed ecco quanto ci risulta.

Premettiamo quanto forse abbiamo già detto, e, cioè, che in questo paese non vige alcuna legislazione operaia, quindi non v'è l'obbligo per i padroni e le intraprese d'assicurare i loro operai; in materia di responsabilità in caso d'infortunio vige per le Imprese di lavoro il disposto del Codice penale francese (colpa grave) e quello del Codice civile (*culpa levis* o negligenza). Però le Imprese, pur non essendo obbligate dalla legge, assicurano tuttavia i loro operai contro il caso fortuito, prelevando sui salari il 3 e alle volte il 4 per cento. Vediamo che genere di polizza forni-

scono loro e a quali condizioni. L'Impresa assicura in blocco, con una polizza collettiva contro gl'infortuni per caso fortuito, i suoi operai presso una data Società di Assicurazione. Quest'ultima non riconosce il singolo operaio assicurato, ma l'Impresa, e non vuole mai essere citata in giudizio, pena la nullità della polizza stessa. Ecco le condizioni generali delle polizze in vigore.

Infortunio per caso fortuito:

a) in caso di morte: 300 volte il salario (dato un salario giornaliero medio di fr. 6, sarebbero *fr. 1800*).

b) in caso d'invalidità permanente:

1° grado - comprende la perdita di due membra, braccia, gambe od occhi - 400 volte il salario (salario fr. 6, sarebbero *fr. 2400*).

2° grado - perdita di un membro - 200 volte il salario (salario fr. 6, sarebbero *fr. 1200*).

3° grado - perdita parziale di un membro o perdita della sua funzionabilità - 100 volte il salario (salario fr. 6, sarebbero *fr. 600*).

E per avere una tale polizza il nostro minatore, ammessa sempre l'ipotesi di un salario di fr. 6 e la ritenuta del 4 per cento, verrebbe adunque a pagare un premio annuo di *fr. 86.40*.

L'enorme sproporzione tra l'indennità che sarebbe corrisposta in caso d'infortunio, e il premio pagato, si palesa subito manifesta per chiunque sia un tantino al corrente di tale materia. È assolutamente fuori di dubbio che, o l'Impresa paga la sua polizza d'assicurazione collettiva molto meno della proporzione accennata, rappresentata dalla totalità delle ritenute prelevate sui salari annualmente pagati, ed allora intascherebbe indebitamente la differenza; oppure paga effettivamente tanto quanto preleva annualmente e ciò verrebbe a costituire un illecito guadagno per la Società d'Assicurazione; però, notiamo bene, che in quest'ultimo caso l'Impresa, avendo stipulato nell'unica polizza collettiva anche la propria assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, per la quale la Società d'Assicurazione le corrisponderebbe l'in-

dennità dei danni a cui l'Impresa potrebbe essere eventualmente condannata, ne risulta in modo evidente che il premio di tale assicurazione verrebbe a nulla costare all'Impresa e sarebbe invece pagato dalla ritenuta sui salari degli operai!

Per mettere meglio in evidenza la sproporzione a cui abbiamo sopra accennato, tra indennità in caso fortuito d'infortunio ed il corrispettivo premio di ben fr. 86.40 che si vuole sia percepito dalle Società locali d'assicurazione, ecco le condizioni che la Società d'Assicurazione "l'Alleanza", con sede a Genova, fa per la stessa materia regolata secondo la nostra legge sugl'infortuni:

Con il pagamento di sole 60 lire annue assicura il *singolo operaio* in tale modo:

5000 fr. in caso di morte;

5000 fr. in caso d'inabilità permanente;

5 fr. al giorno in caso d'inabilità temporanea.

E per una polizza collettiva di parecchie centinaia di operai fa delle condizioni più favorevoli ancora. Questo è quanto mi è stato riferito dall'avv. Zappulla, ispettore dell' "Alleanza", qui di passaggio, il quale mi ha promesso d'interessarsi di tale questione e d'interessarne anche la propria Direzione. Si pensi che la sola Società "l'Abeille", ricava 180,000 fr. di beneficio all'anno in tale ramo di assicurazione, di cui l'80 per cento è fornito dai nostri operai, come ebbe ad esporre due anni or sono, in un suo rapporto su tale materia, il Vice Console Guido Sabetta, allora reggente questo Consolato Generale, sicchè è nostro personale convincimento che una Società d'Assicurazione italiana che volesse qui assicurare i nostri operai, secondo il disposto della stessa nostra legge sugl'infortuni, con l'appoggio di questo Consolato e la propaganda del locale Patronato degli emigranti, sicuramente debellerebbe in breve tempo le quattro o cinque Società francesi "L'Abeille", "L'Afrique française", "La Persévérance", ed altre - e ciò con immenso vantaggio dei nostri minatori, i quali rischiano qui quotidianamente la propria vita e l'avvenire delle loro famiglie e per di più sono costretti a lasciarsi indegnamente sfruttare dalle avidi società d'assicurazione summenzionate.

In tal modo il problema, che tanto ci affatica in questo momento, della protezione della nostra massa di minatori con una legge regolante la materia degl'infortuni, sarebbe d'un colpo in gran parte risolto.

Si pensi che nell'attuale situazione è raro il caso in cui, avvertosi un infortunio sul lavoro, la responsabilità penale a carico dell'Impresa venga provata; a ciò contribuisce grandemente la lontananza, ed il modo con cui si fa l'inchiesta; scompaiono le prove a carico, scompaiono i testimoni, e le conclusioni sono sempre sfavorevoli alla vittima; questa è ormai qui costante giurisprudenza di questo Tribunale.

Quanto alla responsabilità civile anch'essa è difficile a provarsi per le medesime ragioni, e poi perchè il processo è lungo e dispendioso quando è fatto a spese del sinistrato, oppure fiacco e lento se egli ottiene l'assistenza giudiziaria dovendo completamente rimettersene all'avvocato che d'ufficio gli viene concesso; e ciò senza contare che all'Impresa rimane sempre la risorsa dell'appello in Algeri, e tutti i mezzi per fiaccare e costringere a necessarie transazioni il povero operaio ridotto nell'impotenza di più guadagnarsi il pane ed al quale si offrono fr. 1200 d'indennità a titolo definitivo!

Non v'ha alcun dubbio che la Direzione dei Lavori Pubblici ostacoli in ogni guisa l'elargizione d'una legge per gl'infortuni in Tunisia; difatti, dopo il clamoroso processo intentato al giornale *l'Unione* dalla Società di Kalaa Djerda e terminatosi, tra il plauso generale dell'opinione pubblica, con la completa assoluzione dell'imputato (il cav. D'Alessandro) e la condanna della suddetta Società a tutte le spese, vi fu un momento in cui, alla Residenza Generale di Francia, parve spirare un'aura propizia per i nostri lavoratori; perfino alcuni giornali scrissero dell'imminente pubblicazione d'una legge speciale, regolante la materia degl'infortuni sul lavoro, di un'altra per le cantine ed infine l'abolizione dei gettoni; e l'attesa fu in noi lunga ed ansiosa.

La nostra stessa Camera di Commercio si mise allora in movimento, inviando questionari agl'imprenditori italiani per cono-

scere le condizioni del lavoro nelle miniere; la Direzione dei Lavori Pubblici fece annunciare una inchiesta... di cui, però, non si sente oggi più parlare; finalmente ecco promulgata la tanto desiata legge (certamente compilata di sana pianta ai Lavori Pubblici) che si occupa sì degl'infortuni sul lavoro, ma non fa parola di quanto più premeva, e cioè: nè della indennità, nè delle cantine e nè dei gettoni.

Così adunque dispone il Decreto 17 luglio 1908 che noi brevemente riassumeremo nei suoi articoli più importanti:

Art. 1°. — In caso d'infortunio sul lavoro stabilisce che le cure mediche ed i medicinali siano a carico dell'Impresa.

Art. 2°. — Spetta all'operaio colpito da infortunio la scelta del medico e del farmacista.

Art. 4°. — L'Impresa può fare visitare da un medico di sua fiducia l'operaio ed occorrendo richiedere al Giudice di Pace una perizia medica.

Art. 5°. — Ogni infortunio, occasionante una incapacità al lavoro, deve essere denunciato per iscritto dall'Impresa nelle 48 ore al Commissario del luogo, il quale deve redigere processo verbale, rilasciandone ricevuta. Se entro gli otto giorni l'operaio colpito da infortunio non ha ripreso il lavoro, l'Impresa è obbligata a fornire al Commissario di Polizia un certificato medico. Il Commissario trasmette all'Autorità giudiziaria i suddetti documenti e avvisa contemporaneamente l'Ufficio del lavoro.

Due sole parole di commento, specialmente riguardo a quest'ultimo articolo, il più importante del Decreto. Tale articolo modifica l'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Decreto del 10 maggio 1893 sulle miniere, in cui era detto che l'avviso d'infortunio doveva essere trasmesso dall'Impresa all'ingegnere delle miniere, il quale aveva l'obbligo di recarsi sul luogo per fare un'inchiesta e trasmetterla all'Autorità giudiziaria. Ora invece, secondo il nuovo decreto, è il Commissario di Polizia (leggasi: brigadiere) che si sostituisce all'ingegnere delle miniere; e siccome in realtà il suddetto ingegnere non procedeva mai personalmente ad inchieste, ma delegava il brigadiere, così, nulla in

fatto è innovato per questo riguardo nell'antica procedura; e perdura l'inconveniente gravissimo di una inchiesta, che il più delle volte viene fatta da agenti subalterni per... delegazione dei loro superiori! con quale svantaggio per la parte lesa lo si arguisce facilmente. Ma nel citato articolo vi è una innovazione (che potrebbe avere delle conseguenze, di cui non possiamo ancora precisare la portata, ma che reputiamo, però, fin d'ora certamente favorevole all'operaio colpito da infortunio) ed è l'obbligo dell'avviso all'Ufficio del lavoro.

Potrà adunque l'Ufficio del lavoro assistere ufficialmente, per opera di un suo delegato, all'inchiesta che seguirà ogni infortunio? E se sì, come conciliare questo diritto con il divieto all'Ufficio ateso di occuparsi delle miniere e dei minatori!

Interessantissima questione che siamo curiosi di vedere risolvere, e che sarà bene da parte nostra di seguire attentamente nelle sue varie fasi.

Intanto questa obbligatorietà da parte dell'Autorità di Polizia di avvisare l'Ufficio del lavoro per ogni infortunio denunciato, ci permetterà se non altro di conoscere statisticamente a che numero detti infortuni ammontano annualmente, cosa riuscitaci impossibile fino ad oggi.

Veniamo ora a dire brevemente del nostro "Patronato degli emigranti", l'istituzione più importante della nostra Colonia, quella che meglio risponde ai bisogni del grosso nucleo di essa, la massa operaia. L'opera di questo benemerito sodalizio è conosciuta per la relazione che ne fa il presidente ogni fin d'anno, e noi non ci dilungheremo ad esporre od illustrare cose note. Ci limiteremo adunque, non a quanto il Patronato ha fatto, ma a quanto, secondo il modestissimo nostro parere, desso potrebbe fare.

Oltre alle piccole mansioni di aiuto e di consiglio ai nostri emigranti all'arrivo, oltre il disbrigo delle pratiche giudiziarie relative agli infortuni, una più delicata* funzione potrebbe compiere il nostro Patronato, quella, cioè, di porsi in grado di esattamente conoscere le condizioni dei nostri minatori, miniera per miniera.

Con prudenti e numerose inchieste parziali per opera del suo Agente ed anche valendosi di corrispondenti, esso dovrebbe conoscere il numero dei nostri minatori in ogni miniera, le condizioni di lavoro, i salari corrisposti, l'andamento della cantina, in modo da saper consigliare ai nostri emigranti, non appena qui giungono, in quali località possono dirigersi, e quali debbono schivare.

Sarebbe desiderabile che da tutte queste preziosissime informazioni fornite dai suoi organi raccoglitori, elaborasse delle statistiche sui salari seguendone l'andamento, calcolando la portata della domanda di lavoro per saperne poi regolare l'offerta. Un calcolo interessante sarebbe ancora quello di vedere se la media, dal Bodio ottenuta dividendo il prodotto delle miniere italiane per il numero degli operai, sia qui inferiore o superiore a quella nostra di L. 1093.

Perchè finora sappiamo che i nostri minatori sono male trattati, sappiamo che in certe località sono anche indegnamente sfruttati, e noi in questo modesto nostro studio ci siamo provati a dimostrarlo, però, non abbiamo alcun documento da poter anche, all'occorrenza, pubblicare, in modo da premere sull'Autorità locale per gli opportuni provvedimenti. Con un lavoro paziente di piccole inchieste, di raccoglimento e di elaborazione di dati, di fatti specifici, di condizioni, un giorno il Patronato potrebbe, anzi dovrebbe trovarsi in grado di potere al momento opportuno pubblicare un fascicoletto sulla " Condizione del lavoro dei nostri minatori „ che, senza avere la pretesa di essere una vera e propria inchiesta, sarebbe tuttavia per noi un documento sufficientemente attendibile su cui fondare le nostre richieste ed i nostri reclami.

Il Patronato concorrerebbe così per altra via allo stesso scopo che il comm. Bottesini, con tenacia ed energia, cerca da anni di conseguire: quello di una legislazione operaia, in modo che il nostro emigrante non sia più sfruttato, ma trovi qui quella situazione economica e legale alla quale ha diritto per il suo lavoro e che umanità e civiltà consentano.

Fu provvida misura la restrizione portata alla nostra emigrazione con il Decreto ministeriale del 26 agosto 1905, completato con l'altro del 19 ottobre 1907 che sospese la concessione dei passaporti, anche per l'Algeria, nelle province di Cagliari e Sassari. Gli effetti di tali provvedimenti già si appalesano nella richiesta premurosa di mano d'opera da parte delle Imprese minerarie. Queste, nel loro orgoglio, si vedranno ben presto costrette, per il bisogno della mano d'opera di cui difettano, a premere esse stesse sull'Autorità locale perchè s'adopere a fare di nuovo liberamente qui affluire la nostra corrente emigratoria dalla Sardegna e dalla Sicilia; e noi questo non consentiremo se non quando verrà finalmente promulgata una legislazione operaia adeguata. Il giorno della vittoria finale è per noi vicino ed i benefici effetti che ne ridonderanno, andranno a vantaggio non solo dei nostri operai, ma anche e specialmente a vantaggio dell'avvenire minerario di questa Reggenza, indissolubilmente ad essi congiunto.

PARTE V.

Miniere.

In soli dieci anni lo sviluppo dell'industria mineraria nella Reggenza di Tunisi ha assunto proporzioni in vero insperate e tali da costituire, in un prossimo avvenire, una salda ed inesauribile fonte di ricchezza per questo Paese.

Il primo giacimento di fosfati fu scoperto nelle vicinanze di Gafsa e d'allora in poi successivamente furono rinvenuti, nella regione centrale, quegli di Kalâa-Djerda, Kalâa-es-Senam e Aïn-Moulares. In breve tempo per la messa in valore di tali ricchissimi giacimenti si formarono potenti Società, l'attività delle quali fu allora, per di più, stimolata dalla grande richiesta di fosfati naturali sui mercati europei e dal rialzo del prezzo dello zinco. Quasi contemporaneamente venivano messi in valore i grandi giac-

cimenti di ferro nel nord e nell'ovest, provocando in questo mercato finanziario una vera rivoluzione di idee e di metodi. I primi fortunati vi fecero ingentissimi guadagni, e ciò stimolò gran numero di possessori di capitali per la prospettiva di una più lauta e rapida rinumerazione. Le esplorazioni incominciarono allora a succedersi le une alle altre ed i risultati furono quasi tutti soddisfacentissimi. Tutta una regione, che da secoli era sconosciuta, in breve tempo si sta animando di vita e lavoro. Le prime Società intrapresero la costruzione di strade ferrate mediante accordi stretti con il Governo, e sorsero così la linea Gafsa-Sfax, quella di Kalâa-Es-Senam e Kalâa-Djerda; con i proseguimenti di Hamaima-Slata e Djerissa saranno ancora costruite le linee Nebeur-Biserta e Aïn-Moulares-Susa. Migliaia di chilometri di strade ferrate avranno assicurato ben presto l'accesso al mare di tutte queste ricchezze ed intanto da dieci anni se n'è incominciata l'esportazione dai porti di Sfax e Tunisi, il movimento dei quali ha fatto dei passi da gigante.

In tutta questa rapida e progressiva evoluzione dell'industria estrattiva in Tunisia, siamo lieti di constatare la parte importante che vi hanno preso i capitali italiani, i quali si sono assicurati i vasti e ricchissimi giacimenti di fosfati di Kalâa-Djerda, constandoci ancora che alcune Società industriali milanesi per la trasformazione dei fosfati naturali in chimici, oltre quella dell'Unione Concimi, sono in procinto di fare importantissimi acquisti di ricchi giacimenti nella regione centrale.

L'indole di questo nostro lavoro non ci consente uno studio dettagliato sulla "exploitation" delle miniere in Tunisia, avendo esaurientemente svolto nella IV parte (Questione operaia) quanto concerne la condizione dei nostri minatori, per cui ci limiteremo a complemento del fine propostoci, di esporre in succinto la legislazione mineraria attualmente qui in vigore, facendola seguire da alcune notizie e alcuni dati sulle principali miniere e terminando con un riassunto delle statistiche d'esportazione per i minerali estratti.

Legislazione. — Nel 1861, in fatto di legislazione mineraria vigeva in Tunisia il *sistema dell'accessione* (la miniera scoperta appartiene al proprietario del fondo, eccettuate le miniere d'oro e d'argento). Nel 1881 un decreto del Primo Ministro di S. A. in data 1° dicembre comprendeva le miniere tra le proprietà demaniali, sicchè nessuna ricerca, nessuna messa in valore poteva aver luogo senza la necessaria autorizzazione del Governo.

Il Decreto beilicale del 10 maggio 1893 ha in ultimo stabilito l'attuale legislazione mineraria, la quale si compenetra del *sistema della demanialità* (tutte le miniere appartengono allo Stato, il quale ne dispone a suo piacimento) e dei due sistemi derivati dell'*occupazione* (la miniera è di proprietà di chi la scopre) e delle *concessioni per diritto di regalia* (scoperta la miniera diventa di proprietà dello Stato; lo scopritore non ne può avere che la concessione). Infatti l'art. 1° stabilisce che tutte le miniere sono demaniali; per intraprenderne l'esplorazione è necessaria la autorizzazione del Governo tunisino (rappresentato dal Direttore generale dei lavori pubblici). Gli articoli 2 e 3 differenziano le " miniere " dalle " cave ", essendo quest'ultime di proprietà del padrone del terreno che le racchiude; nelle cave sono poi compresi tutti i giacimenti di fosfati, come avremo agio di vedere in seguito. Degli altri articoli del decreto suddetto riassumeremo le disposizioni principali.

a) MINIERE.

1° *Permesso di ricerca o d'esplorazione.* — La domanda per ottenere un permesso di esplorazione deve essere rivolta al Direttore generale dei lavori pubblici; ad essa vanno allegati un *piano* della località da esplorare, la quale non deve sorpassare la superficie di 300 ettari, e dei *campioni di minerale*. Si richiede inoltre un versamento di L. 250 per le località al disopra del parallelo 38° 10 e di L. 500 per quelle che si trovano al disotto. Le domande vengono trascritte, per ordine di priorità, in un registro speciale. Il Servizio delle Miniere esamina se la località in

questione merita di essere esplorata e se i campioni esibiti contengono traccia di minerale; in caso negativo la domanda viene senz'altro respinta.

Il permesso di esplorazione viene accordato per un periodo di due anni, ed è rinnovabile; se, però, dopo un anno dell'ottenuto permesso non si sono fatti i relativi lavori, il permesso stesso viene ritirato; in tal caso il titolare non lo può richiedere per il medesimo giacimento se non dopo tre anni.

2° *Permesso di vendita*. — Il titolare di un permesso di ricerca non può vendere il prodotto di minerale ottenuto in seguito alle eseguite esplorazioni se non ottiene l'autorizzazione della Direzione generale dei lavori pubblici, che gli rilascia un permesso di vendita.

3° *Occupazione temporanea di un terreno che racchiude minerali*. — La Direzione dei lavori pubblici può rilasciare, a chi lo richiede, un permesso di ricerca da esplicarsi nella proprietà di un terzo, senza il suo assentimento, autorizzandone il concessionario ad una temporanea occupazione. Una volta rinvenuta ed accertata la miniera, tale occupazione temporanea può essere mutata in definitiva mediante il pagamento al proprietario del doppio valore del suo terreno.

4° *Permesso di sfruttamento o "d'exploitation"*. — Si riferisce a quella parte della località esplorata in cui si sono intrapresi i primi lavori, e dà al titolare la facoltà di disporre del prodotto che ne ha ricavato, pur continuando le sue esplorazioni sugli altri punti del bacino minerario. Lo sfruttamento od "exploitation" totale di quest'ultimo non può intraprendersi se non ottenendo una regolare concessione.

5° *Concessione*. — Con la concessione d'una data miniera, il Governo rinuncia ai suoi diritti demaniali a favore del concessionario, mediante il prelevamento del 5 per cento sul prodotto netto del minerale da estrarsi, più il pagamento di L. 0.10 per ogni ettaro di superficie concessa.

b) CAVE.

Abbiamo detto come le cave si differenziano dalle miniere, essendo esse di proprietà del padrone del terreno che le racchiude; però, il loro sfruttamento è regolato dal decreto 1° dicembre 1897. Nelle cave sono compresi i giacimenti di fosfati, i quali sono regolati dal decreto 1° dicembre 1898. Tale decreto rispetta i diritti del proprietario della superficie, e si riferisce soltanto ai giacimenti compresi in terreni demaniali.

Per l'esplorazione è sempre necessaria la solita autorizzazione della Direzione dei lavori pubblici. La concessione di un giacimento di fosfati sito in terreni demaniali è fatta per aggiudicazione pubblica al migliore offerente, e lo scopritore, il quale sia munito di regolare autorizzazione, ha diritto al decimo della somma incassata dal Governo, più il rimborso delle spese incorse. Inoltre il Governo si riserva l'imposta di 0.50 per tonnellata di fosfato esportata dalla Tunisia.

Notizie e dati sulle principali miniere.

Le principali miniere di ferro sono quelle di Djebel-Djerissa, Djebel-Slata, Djebel-Hamaima e Nebeur.

1° *Djebel-Djerissa*. — Ferro e manganese (1,138 ettari). Dista km. 50 circa dal Kef ed è amministrata dalla "Société des Mines di Bou-Jaber". L'analisi del suo minerale ha dato 56 per cento di ferro e 2 per cento di manganese. Si calcola che il giacimento sia di 15 milioni di tonnellate e se ne prevede una esportazione annua di 300,000. Però, il suo sfruttamento totale non è stato ancora iniziato, essendo in costruzione il proseguimento della linea che riallaccerà detta miniera alla stazione di Kalâa-Djerda, d'onde poi il minerale verrà trasportato alla Goletta.

2° *Djebel-Slata*. — Ferro (625 ettari). Dista km. 12 da Majouba ed è amministrata da una Società anonima. L'analisi del suo minerale ha dato 58.36 di ferro e 1.16 di manganese. Si calcola il giacimento a 6,000,000 di tonnellate e se ne prevede una

esportazione annua di 200,000; il suo sfruttamento totale non è stato ancora intrapreso.

3° *Djebel-Hameima*. — Ferro (690 ettari). Dista km. 25 da Majouba ed è amministrata dalla stessa Società anonima di Djebel-Slata: l'analisi del suo minerale ha dato 59.26 di ferro e 1.72 di manganese, e se ne conta estrarre 200,000 tonnellate all'anno.

4° *Nebeur*. — Ferro (1310 ettari). Analisi 52 per cento di ferro e 5 per cento di manganese. Si calcola la portata del bacino a 8,000,000 di tonnellate, e non se ne potrà incominciare lo sfruttamento se non quando verrà costruito il proseguimento della linea ferroviaria Nebeur-Béjà-Mateur-Biserta.

* * *

Le principali miniere di zinco e piombo sono le seguenti: Djebel-Ressas, Djebba, Khanguet e Sidi-Ahmed.

1° *Djebel-Ressas*. — Piombo e zinco (2735 ettari). Dista km. 25 da Tunisi, il nome arabo della miniera significa: montagna del piombo. Già nota ai Cartaginesi ed ai Romani fu dal 1869 al 1899 sfruttata da una Società italiana, ed a tale epoca venne ceduta alla " *Société Anonyme des Mines de Djebel-Ressas* „ I lavori sono molto inoltrati all'interno con profonde e numerose gallerie, e all'esterno vi sono tre piani inclinati per la discesa del minerale per ben 1350 metri. La sua produzione è di 200 tonnellate al giorno di minerale uscente dalla laveria. Impiega 600 operai, ed ha una scuola francese maschile ed una femminile.

2° *Djebba*. — Zinco e piombo (615 ettari). Dista km. 25 da Souk-el-Khemis, ed è notevole per la produzione della calamina (8,000 tonnellate). Attualmente è amministrata dalla " *Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne* „.

3° *Khanguet*. — Zinco e piombo (1086 ettari). Dista km. 30 da Béjà. Ha fornito finora quasi tutta la calamina esportata (60,400 tonnellate). Il trasporto si fa con carrette fino a Béjà, e da Béjà a Tunisi per ferrovia.

4° *Sidi-Ahmed*. — Zinco e piombo (1875 ettari). Dista km. 38 da Béjà ed è sfruttata dalla Società belga " *Compagnie*

Royale Asturienne des Mines „. Quivi si sono fatti grandi lavori per lo scolo delle acque, ed attualmente questa miniera è in pieno rendimento.

* * *

L'unica miniera di rame è quella di:

Djebel-Chouichia. — Distante km. 13 da Souk-el-Arba, di poca importanza. Fino al 1905 non si erano estratte che 345 tonnellate di minerale.

* * *

Le principali concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di fosfati sono:

nella regione Sud: quelle di Gafsa e di Aïn-Moulares;

nella regione Centrale: quelle di Kalâa-Es-Senam e di Kalâa-Djerda.

1° *Concessione di Gafsa.* — Questo è il più importante giacimento di fosfati di tutta la Tunisia ed è stato concesso dal Governo alla “ Société des Phosphates de Gafsa „ per una durata di 60 anni, con diritto di preferenza, a parità di condizioni, per tutte le eventuali concessioni governative di fosfati in una zona limitata da due paralleli: a nord quello di Sfax ed a sud quello d'El-Mamma. La Società invece di 0.50 paga al Governo 1 lira per ogni tonnellata di esportazione, ed ha finora realizzato ingentissimi guadagni. Ha costruito la ferrovia Gafsa-Sfax ed ha sistemato quest'ultimo porto, oggi in pieno rigoglio, acquistando più di 400,000 metri quadrati di terreno sul mare, e realizzando enormi benefici nella speculazione conseguente alla vendita di tali aree fabbricabili. Il suo centro di esportazione è Metlaoui e l'esportazione di questi fosfati, che nel 1899 era di sole 63,516 tonnellate, è salita nel 1906 a 795,764 tonnellate, e andrà ancora aumentando. Si calcola a più di 57 milioni il valore dei fosfati finora esportati.

2° *Concessione di Aïn-Moulares.* — Tale giacimento è sito nel Controllo di Gafsa a 25 chilometri da Metlaoui - ed è molto importante, poichè si calcola il suo bacino del contenuto di 70 mi-

lioni di tonnellate. L'aggiudicazione pubblica portò il pagamento allo Stato di L. 1.52 per tonnellata; e la " Société de Sfax-Gafsa „ esercitò il suo diritto di preferenza prendendone essa la concessione. L'esportazione si farà dal porto di Susa e la suddetta Compagnia ne dovrà esportare almeno 250,000 tonnellate all'anno.

3° *Concessione di Kalâa-Es-Senam.* — Questo importante giacimento è situato nella regione Centrale tra il Kef e Tebessa, ed ha la potenzialità di circa 6,000,000 di tonnellate. Aggiudicataria è stata la " Compagnie des Phosphates du Dyr „ con il pagamento di L. 1.71 per tonnellata al Governo e l'obbligo di una estrazione minima di 100,000 tonnellate all'anno.

L'estrazione dei fosfati si fa per mezzo di gallerie imboscate, alle quali si accede per un *tunnel* lungo un chilometro, rivestito in muratura. Entro questo *tunnel* vi è un doppio binario, con piano inclinato, percorso da vagoni per il trasporto dei fosfati fino alla stazione; vi sono dei vagoni di 30 tonnellate messi in movimento da una funicolare, la cui macchina è ad aria compressa. Di più vi sono quattro motori a gaz di 150 cavalli e due dinamo di 120 ed all'interno delle gallerie si lavora con perforatrici elettriche.

Finora si sono esportate 50,000 tonnellate di fosfati.

4° *Concessione di Kalâa-Djerda.* — È questo il più importante giacimento di fosfati della regione centrale, sfruttato dalla " Société des Phosphates Tunisiens „, i capitali della quale sono tutti italiani. Non fu sottomesso alla aggiudicazione pubblica perchè i lavori intrapresi furono anteriori al decreto 1° dicembre 1898. Il Governo le costruì il proseguimento della linea ferroviaria che riallaccia Kalâa-Djerda a Kalâa-Senam - Pont-du-Fahs - Tunisi. L'installazione è moderna ed il macchinario potente è composto di due motori a gaz della Ditta Franco Tosi di Legnano e di un altro della Casa Tangyes di Byrmingam, di 120 HP. di forza, mettendo in movimento tre dinamo della forza di 250 cavalli per il trasporto dei fosfati alla stazione. Il fosfato viene estratto da un pozzo mediante un *treuil* elettrico, che può tirare in 10 ore di lavoro 600 vagoni da una profondità di 40 metri circa. Il tra-

sporto alla stazione si fa pure con piccole locomotive elettriche e si spediscono fin 800 tonnellate al giorno.

Un vero villaggio si è andato colà formando in questi ultimi anni, che prese il nome di Magni-ville, con case fabbricate per gli operai (600 circa) una sorgente d'acqua, un posto di Polizia, la cantina, un mattatoio e l'edificio della Amministrazione. Vi è pure una scuola francese ed un Ufficio di Poste e Telegrafi.

La potenzialità di questo giacimento si calcola a circa 15 milioni di tonnellate; la Società, negli ultimi nove mesi del 1906, esportò circa 110,000 tonnellate di fosfati, 225,000 nel 1907 e conta esportarne 300,000 nel 1908.

**Riassunto statistico dell'esportazione
dei minerali e dei fosfati dalla Reggenza nell'anno 1907.**

Minerale di ferro . . .	}	Francia quintali	12
		Belgio "	3,502
Minerale di rame . . .	}	Algeria quintali	949
		Italia "	8,424
Minerale di piombo . . .	}	Francia quintali	82,715
		Algeria "	13,366
		Inghilterra "	6,680
		Belgio "	72,060
		Italia "	48,401
		Germania "	7,758
Minerale di zinco . . .	}	Francia quintali	45,585
		Algeria "	28,554
		Inghilterra "	63,160
		Belgio "	159,260
		Germania "	28,310
Fosfati naturali	}	Francia quintali	3,821,068
		Algeria "	4,500
		Inghilterra "	1,774,460
		Austria "	73,000
		Belgio "	396,480
		Italia "	3,339,618
		Spagna "	182,730
		Svezia "	30,480
		Germania "	604,550
		Olanda "	234,340
Rumania "	23,340		
Portogallo "	31,670		
Giappone "	137,140		

PARTE VI.

Nucleo degli agricoltori e attuale questione agricola.

Con una popolazione di circa 1,700,000 anime ed una superficie di 139,318 chilometri quadrati, di cui i tre quarti sono atti a coltura, la Tunisia ha dinnanzi a sè un grande avvenire agricolo, specialmente se si consideri la mitezza del clima e la fertilità leggendaria del suolo.

Fin dalla più remota antichità, dopo che i Fenici fondarono le città di Tunisi, Susa e Biserta, al IX secolo av. C. quando sorse Cartagine, signoreggiando così sulla Tunisia prima e sul Mediterraneo dipoi, i Berberi o indigeni lavoravano sotto il giogo dei Cartaginesi per fornir loro *cereali e vini*, che costituivano i principali generi del loro grande commercio di esportazione.

Quando i forti e rozzi agricoltori del Lazio si decisero a disputare ai cartaginesi l'impero del Mediterraneo, un secolo di lotte (264-146) ed il genio di Annibale non riuscirono ad avere ragione della paziente ostinatezza dei Romani. Cartagine fu annientata, ma la civiltà romana dopo avere tutto vandalicamente distrutto, tutto nuovamente fece rifiorire segnatamente foggian-dolo della sua impronta grandiosa; l'Africa Romana, invece di quella Fenicia, doveva tramandarci i ruderi dei suoi templi ed i vestigi dei suoi monumenti!

La provincia Proconsolare si sviluppò così pacificamente; in ogni dove, nelle campagne, i lavori d'irrigazione mantenevano in ottimo stato le colture, e la Tunisia aveva davvero un aspetto ridente con la sua capitale popolata di 500,000 abitanti, con le sue numerose città, le sue grandi colture di cereali e vigne nel nord, il suo immenso giardino di oliveti nel centro, le sue verdi oasi nel sud.

Più di *sei milioni* di abitanti vivevano così e prosperavano nel lavoro e nell'agiatezza (1).

Operai al servizio dell'Imperatore, grandi proprietari aventi a loro disposizione un intero esercito di schiavi, veterani ed ausiliari delle legioni, tutti contribuivano al benessere generale.

I prodotti della colonizzazione agricola giungevano al littorale mediante le vie tracciate nel triangolo Cartagine, Tebessa, Sfax, donde poi venivano spediti a Roma.

La borghesia delle città, arricchitasi con tale incessante traffico, dedicava all'abbellimento delle città una parte delle sue ricchezze. Cartagine faceva costruire l'immenso acquedotto che doveva alimentare con le acque del Zaghouan ed ornava le sue piazze ed i suoi templi di statue e monumenti.

Sbeïlla ci ha tramandato i ruderi del suo tempio triforme e *Dougga* (Thugga) il suo teatro rimarchevole per l'eleganza delle proporzioni.

L'Anfiteatro di El-Djem ci lascia attoniti per la sua mastodontica mole, ed infine la casa principesca dei *Laberii*, scoperta a "Oudna", ci attesta quale ricercatezza di eleganza nutrivano i ricchi proprietari dell'Africa Romana.

Fiaccata la potenza delle aquile romane, sopraggiunse, dopo varie altre vicende, l'invasione araba e tutto nuovamente distrusse col fuoco, il saccheggio ed il bottino.

Ancora oggi l'aratro del pigro agricoltore nomade s'arresta urtando una pietra, un marmo, una iscrizione, il ricordo di tutta una civiltà, sepolta tra i cespugli spinosi e le rovine qua è là disperse, come altrettante tombe severe e grandiose nel loro mistico silenzio, fantasmi argentisi tra il cupo grigio degli ulivi e il verde ridente dei prati

La popolazione mussulmana attuale della Tunisia ascende a 1,500,000 anime, di cui le varie tribù nomadi disseminate nell'interno rappresentano il gruppo degli agricoltori.

(1) GASTON LOTH, *La Tunisie, son histoire, ses villes, ses monuments et ses cités anciennes*. Tunis, 1903.

Queste tribù conducono ancora una vita patriarcale; sottoposte all'autorità dei loro "Cheïk", vivono a gruppi di famiglie sotto la tenda; fieri della loro libertà selvaggia spaziano sui loro rapidi corsieri per le distese pianure incolte, dediti specialmente alla caccia di cui sono amantissimi; fino a che il bisogno stringente non li costringa a prendere l'aratro ed a chiedere a quella terra, sempre ad essi generosa, quel tanto che sia sufficiente a garantire loro la vita sino alla prossima stagione delle piogge! Il mussulmano è così fatto che non pensa mai al domani, si contenta di poco, e nel suo cieco fatalismo mantiene la sua fede vera in *Allah* e nell'avvenire della sua razza, che egli reputa superiore a tutte le altre; e mentre crolla intorno a lui l'edificio dell'islamismo cristallizzato e sfinito, mentre impallidisce la mezzaluna, mentre l'europeo gli rapisce le terre dei suoi padri, redimendole con il lavoro laborioso, egli, il beduino, in piedi all'ingresso della sua tenda, fissando lo sguardo nel lontano orizzonte senza limiti... sogna e canta le glorie degli avi, i fasti e le vicende di un'era remota!

Prima dell'occupazione francese l'agricoltura e specialmente la coltura dei cereali e dell'olivo costituivano, malgrado tutto, la principale risorsa della Tunisia. Bastava una buona annata di piogge perchè gli indigeni si mettessero con buona volontà al lavoro, ed allora il raccolto abbondante garantiva il benessere a tutti quanti, indigeni ed europei.

Parte di queste tribù di nomadi agricoltori possedevano, da tempo immemorabile, proprietà sulla estensione delle quali facevano valere il loro diritto *armata manu*, risolvendo così ogni eventuale contestazione con i possibili pretendenti. Altri invece seminavano ora qua e là arbitrariamente, secondo quanto prescrive il Corano "la terra appartiene a Dio", — ora su terre appartenenti a congregazioni religiose, che ne tolleravano temporaneo sfruttamento.

Ma avvenuta l'occupazione francese, organizzati i *Contrôles Civils* e la loro relativa giurisdizione definitiva per zone su tutte queste tribù nomadi, si pensò pure a mettere un po' d'ordine nel-

l'accertamento della proprietà individuale, rivendicando al Belik (Governo) tutte quelle terre di dubbia ed illegittima proprietà.

Con la legge del 1° luglio 1885 si introdusse così in Tunisia il sistema dell'*Immatricolazione*, che consiste in ciò: un tale si dichiara proprietario d'una data estensione di terra; si fa procedere ad una inchiesta condotta di un Giudice speciale (*Juge rapporteur au Tribunal Mixte*) per dare modo a chi abbia dei diritti, di farli valere (*opposition*).

Dopo di che, entro un dato limite di tempo, un Tribunale, composto di giudici francesi e indigeni, decide senza appello sulla validità del titolo di proprietà presentato e sulle eventuali contestazioni di terzi, e rilascia, al proprietario riconosciuto tale, un nuovo titolo di proprietà assoluta ed inoppugnabile, con il relativo piano.

Se, però, il richiedente l'immatricolazione presenta un titolo, la validità del quale possa essere facilmente impugnata, come sono press'a poco tutti i titoli dei proprietari indigeni (utiche o atti di notorietà) il "Tribunal Mixte", ascoltato l'avvocato del demanio, sempre presente, si pronunzia in merito: se con una sentenza, sempre inappellabile, lo annulla, la proprietà in quistione s'intende appartenere al Governo e da quest'ultimo un terzo qualunque potrà acquistarla ad un tanto l'ettaro.

Come ben s'intende, questa legge d'immatricolazione, fatta dal Governo ad *usum delphini* è a tutto vantaggio degli europei, i diritti dei quali di data recente vengono garantiti per l'avvenire, ma è a scapito dei vecchi proprietari indigeni.

Perciò, molte tribù proprietarie di terreni con utiche (o atti di notorietà), nel dubbio di vedersi spodestate, vendettero i loro diritti a francesi per somme insignificanti, cosicchè, al giorno di oggi, questi gruppi d'agricoltori indigeni, che avrebbero dovuto possedere mezza Tunisia, si trovano invece nella miseria, costretti al lavoro salariato per conto del colono, quando non sono addirittura ricacciati verso i confini, mentre si avvanza la proprietà europea, e la ferrovia penetra nell'interno ed accresce il valore delle terre.

Prima di venire a dire della colonizzazione agricola europea e della parte che riguarda da vicino la nostra emigrazione, diamo uno sguardo generale *allo stato dei terreni tunisini, al loro adattamento a coltura ed al loro valore approssimativo.*

Notiamo anzitutto che grandi estensioni di terreni, di cui gran parte sono beni appartenenti a potenti congregazioni indigeni, non sono stati ancora diboscati, per cui sono *terre vergini* di grandissimo avvenire (non siamo in grado di valutarne esattamente l'estensione, non disponendo degli elementi all'uopo necessari).

Nella parte Nord della Reggenza sonvi terre feracissime; i generi ivi predominanti sono i *cereali* e la *vigna*.

Tirando una linea immaginaria orizzontale, da Hammamet in giù, si estende il fertilissimo Sahel.

Quivi predomina nella parte superiore la *vigna*, specialmente lungo il percorso della ferrovia Tunisi-Susa, coi centri di Enfidaville e Bou-Ficha, veri giardini.

Il rimanente del Sahel è vasta foresta di *olivi* mentre pure i cereali vengono abbondantissimi nei dintorni di Kairouan.

Il sud, con Sfax, è dedito specialmente alla coltivazione sistematica dell'olivo, in cui è competentissimo l'indigeno, il che vedremo appresso.

La parte opposta al litorale, quella, cioè, degli altipiani è adatta al pascolo, quivi cresce *l'alfa* di cui si esporta grandissima quantità in Inghilterra.

L'estremo sud, con Gabes, comprende le oasi ricche di datteri e di banane (Djerid).

Il prezzo della terra è relativamente basso. Il Carletti distingue:

Tunisia del Nord e costiera orientale.

- 1ª categoria terreni diboscati L. 320 all'ettaro;
- 2ª categoria terreni diboscati parzialmente L. 240 all'ettaro;
- 3ª categoria terreni totalmente boschivi L. 160 all'ettaro.

Tunisia del centro.

1^a categoria L. 160;

2^a categoria L. 128;

3^a categoria L. 64.

Noi aggiungiamo la *Tunisia del Sud*, in cui le terre sialine sono adatte specialmente alla coltura dell'olivo e costano da 5 a 10 lire l'ettaro.

Notiamo come il valore della terra diminuisce a misura che si scenda dal nord della Reggenza verso la parte meridionale. Ciò dipende da più ragioni: il vario grado di fertilità ne è la principale, ma non l'unica. Altre cause sono: le prime ferrovie di penetrazione che furono costruite nel nord. A Tunisi si accumularono i capitali dei nuovi venuti e questi misero in valore prima le terre comprese nel raggio della capitale estendendosi poi mano mano. A ciò si aggiungano le condizioni fisico-climatiche della parte nord della Tunisia in cui le piogge sono più regolari ed abbondanti.

In quanto ai generi prevalenti di coltura terremo adunque ben distinti:

1^o nord e centro, con cereali e vigna;

2^o sud, compreso parte del Sahel, con la coltura dell'olivo.

Gran parte della coltura dei cereali e quella dell'olivo per intero stanno ancora in mano degli agricoltori indigeni. Quella della vite è invece opera esclusiva dei nostri contadini ai quali spetta il merito di avere creato il rigoglioso vigneto tunisino.

In base a questi due criteri di distinzione andremo svolgendo questa nostra trattazione intesa a seguire lo svolgimento dell'agricoltura nel nord della Reggenza per opera dell'elemento europeo, riservandoci, infine, un accenno particolareggiato, sulla coltura dell'olivo e sull'avvenire del sud tunisino.

Prima, però, crediamo opportuno fare in questo punto alcune considerazioni d'indole generale, che controlleremo poi meglio in seguito, ponendole in riscontro con i risultati positivi che riveleremo dallo studio dettagliato dell'agricoltura in Tunisia, e cioè:

Se sia da preferirsi in Tunisia la grande coltura, ovvero la piccola.

Da un punto di vista generale, senza per ora riferirci al caso specifico, considerando il problema quale il *Roscher* lo pone e cioè: *se una determinata superfice, coltivata con pari quantità di capitali e di lavoro, dia maggiori vantaggi con l'appartenere a pochi grandi, ovvero a molti piccoli agricoltori* osserveremo che a favore della grande coltura stanno:

1° il vantaggio d'una più facile divisione e ad un tempo di un più facile concentramento del lavoro;

2° dice il *Thünen* che i lavoratori non potendo dividersi in frazioni, alla piccola coltura è meno agevole che alla grande discernere esattamente il limite nel quale le maggiori spese si compensino con una maggiore produzione;

3° solo la grande coltura può impiegare persone aventi particolari attitudini tecniche; un buon gerente che avesse tutte le doti dell'eccellente imprenditore assicurerebbe la riuscita della combinazione.

4° quanto all'impiego dei capitali c'è pure il vantaggio di una migliore divisione e d'una migliore concentrazione.

D'altra parte a favore della *piccola coltura* si può opporre:

1° i giornalieri lavorano con minore interesse di chi conduce il fondo per proprio conto;

2° il piccolo coltivatore si fa aiutare dalla famiglia, e la sua gente di servizio mostra maggiore interesse al lavoro quanto minore è la distanza che la separa dal padrone;

3° non occorre l'opera d'uno speciale direttore;

4° riguardo al credito e all'impiego di capitali, i piccoli agricoltori possono raggiungere lo scopo di quegli altri associandosi fra di loro.

5° se il grande agricoltore è favorito riguardo al costo degli edifizii e al beneficio del credito, il piccolo agricoltore ha pure dal suo lato altri vantaggi, tra cui principale quello di sostenere meglio le calamità straordinarie.

Il Roscher così conclude: lo scioglimento della quistione dipende in gran parte dalla *specie del prodotto*, a seconda che esso richieda forti capitali ed una applicazione intelligente (grande coltura) ovvero un lavoro ordinario ma faticoso ed accurato, a cui sia sufficiente un piccolo capitale (piccola coltura).

Tale conclusione noi la troviamo magnificamente adatta al caso nostro, poichè tornando alla Tunisia, vediamo come la piccola coltura sia in grande rigoglio nel nord della Reggenza, dove come abbiamo visto, predomina la coltura della *vite*, che richiede appunto, come vuole il Roscher, piccolo capitale ed un lavoro ordinario faticoso ed accurato. Mentre che per la coltura dei cereali, e per il genere di coltivazione dell'olivo nel centro e nel sud della Reggenza è prevalente il sistema della grande coltura.

A tale distinzione, secondo il nostro modesto parere, avrebbe dovuto por mente il Leroy-Beaulieu (1) quando sentenziò:

“La Tunisie pendant un certain temps doit être une colonie de capitaux, elle ne se prête pas, dans les circonstances présentes du moins, à l'installation de petits propriétaires „ (1887).

I fatti dimostrano proprio il contrario, e ciò apparirà meglio da quanto verremo esponendo nello svolgimento dell'agricoltura in Tunisia.

Dall'occupazione francese fino all'anno 1902, gli acquisti di terreni fatti da francesi ammontano a 576,935 ettari, appartenenti a 1932 proprietari di grandi estensioni, tra i quali varie società agricole (2).

Quanto agli italiani fino al 1887 non possedevano che 7 ettari di terre coltivate.

Però nel 1895 abbiamo 366 proprietari con 18,000 ettari.

„	1897	„	406	„	„	19,523	„
„	1898	„	486	„	„	—	„
„	1900	„	590	„	„	31,945	„
„	1902	„	740	„	„	36,469	„

(1) LEROY-BEAULIEU, *Algérie et Tunisie*. Paris, 1887.

(2) LOTH, Op. cit.

Nel complesso un totale di circa 40,000 ettari nell'anno 1902 posseduti da italiani.

Gli agricoltori italiani secondo l'ultimo censimento sono 12,193 mentre il gruppo totale degli agricoltori europei in Tunisia è, secondo l'ultimo censimento, di 17,561, di cui soltanto 4,443 francesi.

I nostri agricoltori si ripartiscono in:

Coloni giornalieri - mezzadri - proprietari, in maggioranza piccoli proprietari-agricoltori.

Annovereremo ancora alcune *Società agricole di capitalisti siciliani* che posseggono un complesso di 10,000 ettari.

Da quanto siamo venuti esponendo appare manifesta l'importanza del nucleo agricolo italiano, il cui avvenire è indissolubilmente congiunto a quello del paese che lo ospita. Il contadino italiano è indispensabile allo stesso colono francese poichè il gruppo francese agricolo conta soltanto 4,443 tra contadini e proprietari. Mentre i proprietari francesi posseggono maggiori estensioni di terreni, le loro proprietà sono isolate e non interamente messe a coltura, invece le piccole proprietà italiane sono numerosissime, tutte coltivate e collegate le une alle altre in centri agricoli che costituiscono una caratteristica della colonizzazione siciliana.

Ma prima di procedere all'analisi di questo nostro nucleo agricolo in Tunisia, e vedere come si è iniziato, come si è evoluto e quali previsioni si possano fare sul suo avvenire, noteremo l'importanza d'un fatto che non va trascurato, poichè si ricollega al problema, non ancora completamente risolto, che tanto ha dato da fare al Commissariato per l'emigrazione, vogliamo dire della tendenza, che si manifestò pel passato, ad avvantaggiare (col fondo dell'emigrazione) specialmente la classe contadina emigrante, fornendole i mezzi, nel paese dove si stanziava, affinchè possa divenire proprietaria del suolo (1).

(1) In una nostra pubblicazione sull'Italia Coloniale, luglio 1903, "L'opera del Commissariato Generale per l'Emigrazione ed il suo nuovo indirizzo", esponemmo a tale proposito il nostro modo di pensare.

Orbene, in Tunisia noi abbiamo il contadino, l'emigrante, che, abbandonato alle sue sole forze, riesce senza l'aiuto di chicchessia a divenire proprietario del suolo.

Ora prendiamo questo nostro contadino emigrante al suo primo giungere in Tunisia, e seguiamolo nelle sue più o meno fortunate vicende:

Egli arriva dalla vicina Sicilia di solito con poche lire in tasca; ma non gli mancano le conoscenze, i *compari*, che fa presto a trovare. Costoro lo guidano, indicandogli dove può trovare lavoro, ed egli si presenta al colono francese e fa presto ad assicurarsi le sue 2 lire e 50 centesimi al giorno.

Lontano dalla città, tutto dedito al lavoro quotidiano di diboscamento o di piantagione, questo contadino spende pochissimo per il suo nutrimento, e sua unica preoccupazione è quella di ragranellare lira su lira i suoi risparmi. Secondo un calcolo del Carletti (al quale ci riferiamo in questo punto) il nostro contadino riesce a mettere da parte dalle 30 alle 40 lire al mese.

Premettiamo che soltanto le speciali attitudini del contadino siciliano sono capaci di tali miracoli di parsimonia. Cosicché, in capo a quattro o cinque anni, egli riesce, bene o male, ad avere da parte un migliaio di franchi.

In questo frattempo, nel contatto continuo con gli indigeni che lavorano al suo lato nella stessa proprietà, egli ha imparato con un gergo suo speciale, misto di arabo e di dialetto siciliano, a farsi capire da loro, e, fatto l'orecchio alla lingua del paese, la intende correntemente. Ciò gli dà agio d'informarsi delle condizioni dei terreni circostanti, dei proprietari che sarebbero disposti a venderne qualche ettaro, poichè lo scopo a cui tendono tutti i sacrifici suoi è quello di finire per possedere un cantuccio di suolo dove spendere il suo lavoro e la sua attività per assicurarsi un avvenire.

Date le speciali condizioni dell'acquisto della terra mediante *enzel*, il suo piccolo capitale gli è più che sufficiente per iniziare i suoi progetti. L'*enzel* od enfiteusi perpetua, ha il carattere d'una locazione a termine indefinito, con la differenza che i terreni presi

ad *enzel* si trasmettono allo stesso modo che le terre possedute in assoluta proprietà. L'*enzelista* acquista un terreno e si obbliga al pagamento annuo d'un canone, che varia dalle 15 lire l'ettaro o giù di lì, a seconda della qualità della terra. Egli, in seguito, può diventare assoluto proprietario riscattando l'*enzel*, mediante il pagamento d'una somma equivalente all'*enzel* moltiplicato per 16. Cosicchè, ecco che un bel giorno il nostro bravo contadino fa il suo contratto in regola con un proprietario di terre ed acquista dieci ettari di terreno, mediante il pagamento in *enzel* di 15 lire, cioè 150 lire l'anno.

In generale ha cura di scegliersi il suo cantuccio di terra ad una piccola distanza dalla proprietà del suo principale, affinchè possa sempre continuare a lavorarvi a giornata. Vuol dire che su sette giorni della settimana troverà modo di dedicare un po' di tempo alla sua proprietà.

Questo ci spiega come le grandi proprietà francesi siano contornate di piccole proprietà siciliane sparse un po' dappertutto in ogni direzione.

I suoi dieci ettari il nostro contadino ha cura di dividerli in due parti: planterà cinque ettari a vigna, sul rimanente farà un piccolo orto e seminerà dei cereali se la stagione promette bene. Questi sono i suoi incerti, che gli permetteranno di compensare le giornate in meno che sul suo salario mensile gli verranno dedotte dal colono francese, giornate che egli avrà impiegato alla sua piccola proprietà in formazione.

Passati cinque anni, la sua vigna sarà rigogliosa ed al primo raccolto egli potrà disporre sicuramente di 200 ettolitri circa di vino (calcolando la produzione media di 40 ettolitri per ettaro di vigna) che avrà cura di fare da sè con i suoi risparmi.

Secondo il calcolo che fece il Carletti, a fin d'anno il nostro contadino potrebbe avere un beneficio netto di 2500 lire circa. (Erano quelli i bei tempi del vigneto tunisino purtroppo oggi decimato da una crisi, della quale ci riserviamo di trattare quando esporremo la questione agricola attuale).

Egli allora potrà abbandonare il colono francese, suo antico padrone, e dedicare tutta la sua attività alla propria terra.

Estenderà le piantagioni di vigna agli altri cinque ettari, e, appena potrà, riscatterà l'*enzel*.

Allora egli sarà divenuto proprietario assoluto dei suoi dieci ettari; vi costruirà una casetta, farà venire la sua famiglia, i suoi figliuoli lo aiuteranno nel lavoro, mentre la sua vigna d'anno in anno si farà più bella e più generosa.

Un altro mezzo con cui il contadino nostro riesce ancora a diventare proprietario è il così detto *contratto di Mhgarsi*. Esso consiste in ciò: il colono che possiede una grande proprietà la divide in lotti di venti ettari e contratta con il contadino, il quale si obbliga a piantarne a vigna 5 ettari per il primo anno, 5 altri per il secondo e così fino ad esaurire i 20 ettari. Il colono dal lato suo si obbliga a dargli 50 franchi al mese, più 15 franchi per il mantenimento delle bestie da soma che egli stesso fornisce. Se poi alla fine d'anno i lavori sono stati condotti in modo soddisfacente, gli darà ancora una gratificazione di 200 franchi. Alla fine del quarto anno si divide la proprietà a metà. Il contadino diventa proprietario di 10 ettari di terreno piantati a vigna, mediante il pagamento di un *enzel* di 13 franchi per ettaro, ossia di 130 franchi all'anno.

In questo modo si andarono formando le numerose piccole proprietà italiane nel nord della Reggenza dove si contano *trenta centri agricoli*.

Dal Bollettino della "Chambre d'agriculture" di Tunisi togliamo il numero di ettari di terreno coltivato, appartenenti ad Italiani; s'intendono suddivisi in vari proprietari.

Nella regione all'ovest di Tunisi sulla strada del Kef 5000 ettari; a Zaghouan circa 8500 ettari; nella regione di Capo-Bon 4700 ettari; a Biserta 2150.

Finora abbiamo supposto il caso in cui il nostro contadino arrivi in Tunisia con sole poche lire in tasca; però, molte volte accade che egli giunga con un gruzzoletto che gli permetta di collocarsi subito sopra un pezzo di terra di sua proprietà.

Un esempio di questo genere di colonizzazione l'abbiamo nel rigoglioso centro agricolo di *Bou-Ficha* a poche ore da Susa, lungo il percorso della ferrovia Tunisi-Susa.

In generale sono tutti agricoltori nativi dell'isola di *Pantelleria*, giunti quindici anni or sono in Tunisia con qualche centinaio di lire di capitale. Acquistarono dei lotti di ottimo terreno dalla " *Société Agricole Franco-Africaine* „ alle seguenti condizioni:

Al prezzo di 300 franchi l'ettaro veniva concesso al contadino un lotto di 10 ettari, del valore dunque di franchi 3000. Egli doveva subito pagarne il quarto in contanti, cioè 750 franchi; il rimanente doveva ammortizzarlo in dieci annualità calcolando l'interesse del 6 per cento, e così:

la 1 ^a annualità era di franchi	238.50
la 2 ^a „ „ „	214 —
la 3 ^a „ „ „	191 —
la 4 ^a „ „ „	171 —
la 5 ^a „ „ „	164 —, ecc. ecc.

Anche qui nei primi anni dovette ricorrere ai *cereali* per potere pagare le sue annualità, e negli anni di cattivo raccolto chiese anche delle proroghe che gli vennero accordate. Al giorno d'oggi tutta questa brava gente è divenuta proprietaria, e attorno ad essa altri ne sono venuti chiedendo concessioni di terre alle stesse condizioni, sicchè s'è formato così il villaggio di *Bou-Ficha* (uno dei più importanti centri agricoli della Reggenza, costituito esclusivamente da famiglie contadine italiane) che conta un ufficio postale-telegrafico ed una scuola *francese*.

Nel 1906 ebbi occasione di accompagnarvi il vice console di Susa, il quale vi si recava a compiere l'inventario d'una successione, e potei constatare *de visu* i mirabili risultati ottenuti dal lavoro e dai sacrifici di quei forti contadini.

Lungo buona parte del tragitto in ferrovia lo sguardo accarezza una vasta estensione, un vero mare di vigna verdeggiante, fitta fitta; sono le proprietà dei contadini di *Bou-Ficha*.

Il villaggio, dove ognuno possiede la sua casetta, ha un aspetto allegro per lo sciame di bambini e di bambine (un 200 circa) dai visi rubicondi manifestanti salute e robustezza, disseminati davanti alla soglia di ciascuna casa. Parlai con coloro, che per i primi ebbero la concessione dalla Società e che oggi sono i notabili del villaggio, ed essi mi narrarono le fatiche e gli stenti del diboscamento, le prime piantagioni, le cattive annate, i primi risultati; e dal volto abbronzito e dallo sguardo ardito di quella gente traspariva tutta la soddisfazione della riuscita, il contento della loro posizione attuale.

Visitai alcune proprietà di vigna, piantate alla siciliana, di aspetto magnifico, come non vidi mai in altre località della Reggenza.

La ragione me la spiegò una delle mie guide occasionali: pare che si debba annoverare lo stato prospero della vigna alla *vicinanza del mare*, distante pochi chilometri, per cui la brezza marina riesce a temperare le malefiche conseguenze dello scirocco (o vento caldo del luogo) uno dei più terribili nemici della vigna in Tunisia.

In un'altra proprietà (di certo Di Castro) ebbi a notare una intelligente innovazione nel sistema di coltura comunemente da noi adottato in Tunisia. Costui piantò, in mezzo alla vigna, degli ulivi, che crebbero bellissimi in quella terra lavorata, e potevano avere un cinque anni, tutti bene allineati, rigogliosi e ritti. Mi spiegò come l'olivo *piccolo* non danneggi la vite, e mi disse: "Quando la mia vigna sarà invecchiata, non avrò bisogno di ripiantarla, invece di vino farò dell'olio!". Tale saggio esempio di previdenza pare che sia stato, da qualche anno, imitato da parecchi altri proprietari limitrofi del Di Castro.

Molti *desiderata* quegli agricoltori formularono al Vice Console (la prima autorità che da quindici anni, dal giorno, cioè, dacché s'è formato e prosperò il villaggio, vi abbia posto piede): fra le altre cose chiedevano il permesso dalle Autorità francesi (che fino ad oggi non ottennero) di potere imbarcare il loro vino sulla costa vicina per spedirlo comodamente a Sfax. Mentre ora, non

essendovi percorso ferroviario tra Susa e Sfax, essi sono obbligati alle spese di ferrovia fino a Susa, più alle altre d'imbarco e di porto da Susa a Sfax. I nuovi concessionari chiesero un po' di credito; tutti domandarono poi una scuola italiana, dicendosi scontenti dell'istitutore francese che ha dato loro il Governo locale! Ma purtroppo ciò non si potrà fare, e fu davvero con una stretta al cuore che m'allontanai da quei bravi contadini e dai loro bambini, fidando solo nella tenace ed ostinata fermezza del loro carattere nazionale, speciale vanto ed onore della razza sicula, la quale, malgrado tutto, non deve nè dovrà smentirsi nell'avvenire che le è riserbato in Tunisia!

* * *

Al nucleo agricolo italiano in Tunisia, si aggiunge un gruppo di alcuni capitalisti siciliani, formati in " Società Agricole ", che hanno acquistato fin dal 1898 varie migliaia di ettari di terreno ad *enzel*, a Bordj-el-Amri, Farsina, Tingia, Zaghuan.

Il Carletti, alludendo a queste Società, parla di *coadiuvamento* del movimento agricolo italiano in Tunisia. Ma egli scriveva solo dopo due anni che le suddette Società erano state costituite, e sotto la impressione che aveva suscitato nella Colonia nostra questo intervento di capitali italiani in Tunisia, sui quali si fondarono tante speranze.

A noi invece, che imparzialmente giudichiamo sui mezzi impiegati e sui risultati ottenuti da costoro, sembra che, meglio di coadiuvamento, si debba qualificare di vero *sfruttamento* l'opera di queste Società.

Difatti ecco il loro modo di procedere; prendiamo ad esempio la Società di Bordj-el-Amri.

La proprietà è divisa in due parti, l'una coltivata direttamente per conto della Società (sono 130 ettari di vigna, dovranno essere 1000 per l'avvenire) e l'altra, divisa in lotti di quattro ettari circa, viene data ai contadini con *contratti onerosi*, che consistono nelle loro linee principali in queste condizioni:

1° per i primi 4 anni il contadino deve pagare alla Società fr. 76 a titolo di *enzel*, che negli anni successivi crescerà fino a 100 franchi;

2° egli riceve a titolo d'imprestito 1 franco al giorno allo interesse del 7 per cento;

3° vi è l'obbligo della *cantina* tenuta per conto della Società, dove egli deve fornirsi di viveri e anche di vestiari;

4° si obbliga a lavorare le terre della Società a ragione di fr. 1.50 al giorno, mentre il minimo salario corrente è, come vedremo, di fr. 2.50;

5° dopo *venti anni* tutto deve ritornare alla Società, proprietà e lavoro del povero contadino a cui nulla rimane.

Notiamo subito come tali condizioni, che nessuno agricoltore già stanziato in Tunisia accetterebbe, vengono fatte in Sicilia a della povera gente che ci si adatta e che viene in Tunisia a lavorare per conto delle Società, già vincolata con contratto.

L'Amministrazione delle suddette Società è affidata a un Gerente, che ha per scopo principale quello di realizzare le più grandi economie per aumentare l'utile dei capitalisti, e queste economie vengono tratte dal salario del contadino, vessato ancora dal sistema degli prestiti, per cui egli rimane l'eterno debitore della Società!

Ma risultati ultimi di questo genere di colonizzazione, con cui si vollero importare in Tunisia scopi e metodi che sono stati la rovina dell'agricoltura in Sicilia, non tardarono a farci palese nel modo più evidente il suo completo insuccesso. (1).

Parecchi agricoltori, vincolati in Sicilia, disertarono, trovando qui condizioni più vantaggiose.

Il lavoro *fatto*, corrispondendo alla meschinità del salario, diede delle vigne che lasciano molto a desiderare.

Non tutta l'estensione dei terreni posseduti dalla Società poté essere messa a coltura.

Cionondimeno i dividendi dei capitalisti furono soddisfacenti, e d'altro loro non cale. L'interesse della classe agricola, che è indiscutibilmente legato al loro, non è calcolato.

“ On exploite l'homme; ce n'est pas ainsi que se créera une classe de petits colons vivant dans l'aisance et la tranquillité „ (Loth, op. cit.).

Fortunatamente però l'avvenire del nucleo agricolo italiano in Tunisia non è legato all'opera di coteste Società, che fatalmente sono destinate a cristallizzarsi col tempo, poichè i mezzi da esse adoperati non si confanno all'ambiente, *non sono adeguati alle condizioni economiche dell'agricoltura in Tunisia*, che ha bisogno di combinazioni larghe e liberali, in cui la mano d'opera sia vagliata al suo giusto valore, perchè si possa poi raggiungere quella ultima combinazione più vantaggiosa, a cui dovranno corrispondere utili massimi proporzionatamente ripartiti nei tre fattori di produzione.

Ben venga l'iniziativa privata in Tunisia, vengano pure capitalisti italiani e Società agricole: vi troveranno indubbiamente il

(1) V. Loth, op. cit. pag.

loro tornaconto, ma ci vengano con tutt'altri criteri che quelli di una speculazione basata su repentini guadagni.

Il contadino italiano ha saputo fare da sè. Tenendone il debito conto nella combinazione da studiarsi ed associando l'avvenire del capitale a quello del contadino, lo ripetiamo ancora, si ha sicuramente un utile massimo per ambedue.

* * *

Giunti a questo punto della nostra trattazione, crediamo bene completarla accennando in succinto alla *colonizzazione francese*.

Come vedemmo, essa è dedita in parte alla grande coltura: il colono francese possiede proprietà di grande estensione (4000 ettari circa) ma questo indirizzo, che venne suggerito dal Leroy-Beaulieu (1) quando consigliò l'impiego della mano d'opera indigena, ora è in parte attenuato.

(1) *Algérie et Tunisie*.

Il colono francese ha in molti casi adottata la mezzadria nelle forme a cui abbiamo di sopra accennato; e ciò specialmente nella coltura della vigna nel nord della Reggenza, ricorrendo esclusivamente al contadino italiano.

In quanto a quella dei cereali si vale in maggior misura della mano d'opera indigena. Sui contadini francesi non c'è da contare; hanno la virtù di costare troppo caro, per cui sono rari come le mosche bianche!

Malgrado il vento di fronda che tempo fa spirava contro l'elemento italiano in Tunisia, coloni francesi proprietari e contadini salariati italiani si sono sempre intesi sul campo economico, valendo la legge del maggior tornaconto e del minimo mezzo, a scapito d'ogni altra considerazione politica, che non ha proprio più ragione di essere.

I risultati furono ottimi e ci danno fondamento di bene sperare per l'avvenire, quando la zappa del contadino nostro disoderà tutte quelle vaste estensioni di terre cespugliose, che da secoli gelosamente custodiscono la loro fertilità non saputa o non voluta utilizzare dal nomade indigeno!

Il contadino italiano è indispensabile al colono francese; i loro sforzi uniti e concordi assicureranno l'avvenire agricolo della Reggenza. "Ce sont ces terrassiers si sobres et si énergiques qui ont défriché la plupart des domaines ruraux exploités par nos compatriotes en Tunisie. Ce sont eux qui assurent la marche en avant de la colonisation et ouvrent chaque jour au progrès quelque région nouvelle," (Loth, op. cit.).

Concludendo, diremo come i fatti hanno dato torto alle previsioni che il Leroy-Beaulieu fece a suo tempo sulle piccole proprietà viticole italiane, quando prevedeva che l'indebitamento del contadino per la piantagione della vite avrebbe provocato delle crisi, perchè egli non avrebbe potuto sdebitarsi ed acquistarne la definitiva proprietà.

Però, se fino a cinque anni or sono è stato possibile al nostro contadino, abbandonato alle sue sole forze, riscattare completa-

mente la sua proprietà, non lo è stato più da allora al giorno d'oggi.

Varie cause, indipendenti dalla di lui volontà hanno ora compromesso il frutto di tanti anni di lavoro, e minacciano seriamente l'avvenire di questo nostro gruppo agricolo, nel quale il Carletti tanta fede nutriva, fino a presagire la completa trasformazione della nostra colonia da operaia in colonia essenzialmente agricola. Impostata in questo modo l'*attuale questione agricola*, vedremo di esporla con precisione.

Da ben cinque anni inferisce nella Reggenza una pertinace *crisi vinicola*, che ridusse il prezzo dell'ettolitro di vino da venti franchi a sei franchi, con immenso danno dei nostri viticoltori *enzelisti*.

Le cause che originarono e tuttora mantengono tale crisi sono multiple; procediamo per ordine.

La potenzialità del vigneto tunisino è tale che, se esso dispone del proprio mercato, questo sarebbe più che sufficiente ad assorbire la quantità annua del vino qui prodotto.

Invece la Tunisia è aperta alla importazione dei vini algerini, i quali battono in breccia la produzione locale e sono la causa prima del rinvilio dei prezzi. Parecchi anni or sono, quando il vigneto tunisino erasi appena formato ed era piantato alla francese, con il sistema di coltura provocante una grande quantità a scapito della qualità, i vini locali non potevano resistere ai calori estivi per la loro debolezza alcoolica (vini di 10°). Allora, nella vicina provincia d'Orano, in cui s'era piantata la vigna alla siciliana (cioè a m. 1.25 di profondità, tagliata in modo che ogni spalla non avesse più di due gemme) si produceva un vino della forza di 15°, e questo si riversò sul mercato tunisino iniziando fin da quel tempo quella concorrenza, che dopo una breve interruzione doveva giungere al giorno d'oggi a tale lotta disastrosa per la produzione locale.

Costituitosi in Tunisia il vigneto alla siciliana, (vini da 14° a 15°) per opera dei nostri viticoltori, questi profittarono della crisi che vigeva allora in Algeria e in Francia, causa i disastri fillosserici

colà avvenuti ed il necessario ripiantamento della vite americana, per divenire padroni non soltanto del mercato locale, ma per esportare i propri vini anche in Francia. Però, come abbiamo detto, ciò non fu che una interruzione. Ricostruiti i vigneti in Francia ed in Algeria, quest'ultima riprese la lotta; lotta a condizioni ineguali, perchè i vini algerini entrano in Francia in completa franchigia, mentre quelli tunisini sono tuttora gravati di un dazio di fr. 0.60 ad ettolitro. Sicchè ben presto il mercato francese fu chiuso ai nostri esportatori, i quali avevano pure a loro svantaggio una enorme differenza di nolo del 36 per cento provocata dal fatto che, in Algeria, sonvi Compagnie private di piroscafi che fanno la concorrenza alle Compagnie sovvenzionate, mentre quest'ultime si sono qui formate un monopolio dei trasporti marittimi.

Cionondimeno era sempre rimasto alla produzione vinicola locale il proprio mercato, sufficiente, come abbiamo detto, ai suoi bisogni.

Quand'ecco che, negli ultimi anni, avveratasi una plethora nella produzione del vino in Francia, il vino algerino non potendo più essere assorbito da quel mercato, riversò la sua enorme produzione in Tunisia, e ciò in modo brusco e repentino, recando così un forte colpo ai produttori locali, i quali furono e sono tuttora costretti a vendere il loro vino da 5 a 6 franchi l'ettolitro sul loro proprio mercato.

Due anni or sono abbiamo avuto un primo tentativo di esportazione di vini tunisini in Italia, che diede allora buoni risultati. Il prezzo dell'ettolitro di vino in Sicilia era di lire 25, quello in Tunisia fr. 6. Il signor Canino e Cia esportò 500 ettolitri di vino a 14°. Pagò 18.60 di dazio, più 3 di nolo ad ettolitro e vendette il suo vino a 25 lire. Ma oggi che il prezzo dell'ettolitro di vino in Sicilia va da lire 15 a lire 17 non è più possibile pensare di incanalarvi i vini tunisini.

Questo stato di cose dura da cinque anni, senza che il Governo locale abbia creduto opportuno di prendere alcun provvedimento. Eppure i cereali importati in Tunisia sono tassati sette franchi al quintale; perchè adunque non proteggere pure l'industria vinicola

e difendere il vigneto tunisino dall'estrema rovina, arrestando la importazione dei vini algerini? Sono forse più interessanti, per l'economia della Reggenza, i "colons," francesi dediti alla grande coltura, anzichè i piccoli viticoltori italiani? Quest'anno in ispecial modo il Governo sarà costretto ad intervenire a causa del cattivo raccolto di cereali e dei danni, occasionati a tutti gli agricoltori della Reggenza, dalle cavallette. La stampa locale chiede la sospensione del dazio di 7 franchi, che grava i cereali in entrata, poichè la produzione di quest'anno non è sufficiente ai bisogni locali; e se il Governo non l'accorderà, al già avveratosi aumento di prezzo delle paste seguirà, senz'alcun dubbio, un aumento sul prezzo del pane, che, messo in relazione con l'attuale rincaro dei viveri, si ripercuoterà dolorosamente sulle classi povere. Si noti che i beduini dalle campagne affluiscono già nelle città, spinti dalla miseria, e non appena sarà giunto il momento della seminazione il Governo sarà costretto a fornire loro le sementi, come già fece altre volte.

I più danneggiati, però, sono i nostri viticoltori *enzelisti*, la posizione dei quali è, al giorno d'oggi, addirittura disperata; essi per fare fronte ai loro impegni sono obbligati a provvedersi di denaro a usura al 30 per cento, e noi nelle nostre quotidiane mansioni d'ufficio, più d'una volta, con una stretta al cuore, abbiamo dovuto udire le loro proteste, ascoltare le loro preghiere e meditare sulle loro querimonie! Perchè, è bene si sappia che il credito agrario francese, qui fondato or non è molto, escluse *a priori* gli agricoltori italiani. Errore questo, a nostro parere, gravissimo, le conseguenze del quale andranno sicuramente a scapito dell'avvenire agricolo di questo paese; ma intanto i nostri poveri agricoltori, i quali contavano sul prodotto del loro vino per pagare l'*enzel*, ora, con l'attuale crisi, si trovano con parecchi anni di arretrati, in quistione con i loro venditori, i quali minacciano di annullare il contratto di *enzel* e di cacciarli miseramente da quella terra alla quale affidarono il loro lavoro, tutta la loro energia, le loro più sante speranze!

Che cosa fare per venire loro, in qualche modo, in aiuto? Il nostro nucleo agricolo conta tuttora 12,193 contadini, e cioè il 15 per cento della nostra colonia; sono tutti disseminati nella Reggenza, a piccoli centri poco distanti gli uni dagli altri. È innegabile che tale nucleo, il quale finora ha tutto fatto da sè, meriti incondizionatamente la nostra simpatia e ci sembra poi essere di nostro vitale interesse l'obbligo di recargli quell'aiuto che è alla portata dei nostri mezzi.

Dallo studio dell'attuale quistione agricola siamo venuti nella determinazione che sarebbe cosa ovvia chiamare i nostri agricoltori a raggrupparsi e ad organizzarsi in una *Sezione*, che potrebbe essere *annessa alla nostra Camera di commercio*. Scopo della sezione sarebbe innanzi tutto quello di riunire in un fascio le loro singole energie, e di nostri agricoltori, specialmente i piccoli proprietari *enzelisti*, venendo a fare parte della maggiore istituzione della Colonia, vi potrebbero avere 2 o 3 consiglieri ed anche un presidente di Sezione, i quali saprebbero e potrebbero, all'occorrenza, fare validamente difendere dall'Autorità consentita alla nostra Camera di commercio i loro vitali interessi. Una volta che saremo riusciti a raggruppare e ad organizzare questa forza, finora latente e disseminata nella Reggenza, in una attiva e operosa "Sezione agricola annessa alla Camera di commercio", allora potremo efficacemente studiare quale genere di *credito agricolo* si potrà istituire in favore dei nostri agricoltori: se quello consorziale, oppure quello bancario.

Tale nuova istituzione, a nostro modestissimo parere, sorgerebbe da sola, come logica e naturale conseguenza, quale risultante finale dell'attività che certamente non mancherebbe di spiegare in modo efficace la "Sezione agricola", scopo precipuo della quale sarebbe appunto la fondazione d'un *Credito Agricolo Italiano*.

Si avrebbe allora una base, ed a mano gli elementi necessari su cui fondare un progetto serio, calcolato, sicuro; e si potrebbe in tal modo invitare anche una istituzione bancaria del Regno,

quale per esempio il " Credito Agrario Italiano „ ad istituire qui una Sezione.

Il bene che ne ridonderebbe alla nostra massa agricola si riverserebbe anche su tutta la nostra Colonia e sul suo avvenire, perchè se l'incremento repentino della nuova industria mineraria nella Reggenza ha, senza alcun dubbio, arrestata la trasformazione augurata e presagita dal Carletti, della nostra colonia operaia in colonia essenzialmente agricola (trasformazione che s'andava allora normalmente compiendo) ha rafforzato la nostra massa operaia di un elemento nuovo: quello dei minatori. Purtuttavia non dimentichiamo che si tratta d'una industria estrattiva di materia prima e che la nostra emigrazione sarda ha tutte le caratteristiche d'una emigrazione temporanea; che la nostra colonia operaia è giunta ormai al suo punto di saturazione e reclama con energia aumento di salari e minor costo dei viveri; sicchè molti anni ci vorranno ancora prima che questo paese riesca a trasformarsi in paese industriale, ed in questo frattempo l'agricoltura dovrà, senza alcun dubbio, costituire la sua principale risorsa e la sua migliore ricchezza.

PARTE VII.

La coltura dell'olivo nel sud tunisino.

Il sud tunisino, considerato in quella parte che comprende il territorio di Sfax, è la vera patria dell'olio; immense distese di terre sono ricche di piantagioni rigogliose di quest'albero che è la genuina ricchezza del paese.

E noi crediamo chiudere bene questo nostro studio esponendo *il modo di coltura qui adottato ed i risultati oltremodo soddisfacenti che se ne sono avuti*. L'argomento poi si presenta con qualche interesse quando si consideri che tale genere di coltivazione è stato fino a pochi anni fa esclusivo monopolio dell'*indigeno sfaxino*. Adesso, però, diversi coloni francesi, forti ca-

pitalisti, avendo acquistato terreni nei dintorni di Sfax hanno impreso le piantagioni per loro conto, accrescendo così per l'avvenire il numero degli olivi che sono valutati a più d'un milione e mezzo di alberi.

In quanto agli agricoltori nostri non si sono ancora avventurati in questo genere di coltura che richiede forti spese, epperò forti capitali. Però, noi crediamo che l'avvenire riserbi ad essi la loro parte nell'opera di colonizzazione che si estenderà in questa località, quando la ferrovia penetrerà nell'interno ed accrescerà il valore delle terre, ora abbandonate, quando società agricole si formeranno con l'intento di utilizzarle e trarre profitto dalle loro condizioni naturali che non ammettono altra coltura.

Premettiamo un accenno sulle terre attualmente disponibili nel territorio di Sfax ed in gran parte non ancora dissodate, le cosiddette terre *Sialine*, che si possono avere dal Governo a 10 lire l'ettaro.

Una famiglia del nome di *Siala* ebbe nell'anno 1509, dal Bey di quell'epoca, una concessione di terre che si estendevano dal villaggio di El-louza, al nord di Sfax, fino al torrente Oued-Ascarit (limite del territorio Sfaxino confinante con Gabes) con una distesa di coste di 150 chilometri. Questa famiglia, che doveva all'avvenimento d'ogni nuovo Sovrano farsi riconfermare nei suoi privilegi, conservò così i suoi diritti per più di tre secoli. Sotto il Bey Mohamed, che regnò nel 1855, i Siala commisero tali abusi che il Principe avendo ordinata una inchiesta ed accertato che essi avevano trascurato di farsi riconfermare nei loro privilegi, colse questo pretesto per togliere loro tutta quanta la concessione. Però, tale spogliazione non ebbe effetti immediati e non fu che sotto il regno del Bey Mohamed Essadok che il Governo prese definitivamente possesso delle terre Sialine, regolandone la alienazione con un decreto in data 22 marzo 1871. Ed è da questa epoca che datano le belle piantagioni d'olivi attorno a Sfax.

Ma il buon mercato nel prezzo di queste terre dipende dal fatto che sono in gran parte ricoperte di gramigna; contro questo nemico l'agricoltore Sfaxino deve principalmente lottare, poi-

chè, quando egli sarà riuscito a sanare la sua proprietà da questo parassita, avrà una terra fertile, in cui i suoi ulivi cresceranno belli e robusti.

Vediamo come procede il coltivatore sfaxino in quelle rade pianure, che egli va di giorno in giorno trasformando in vere foreste.

Compera dal Governo tunisino un lotto di terre Sialine di 25 ettari a 10 lire l'ettaro, ma, calcolando le spese di misurazione, di trascrizione, ecc., possiamo dire a L. 12.50 l'ettaro, cioè, per un totale di L. 312.50.

Sua prima cura è la lotta contro la gramigna; egli si serve della *dekoura*, specie di piccone ritorto che può andare fino a 50 centimetri di profondità a ricercarvi le radici della gramigna che estirpa. Per fare questo lavoro molto lungo e molto faticoso bisogna calcolare una spesa di L. 80 l'ettaro; calcolando su 25 ettari, soltanto 12 ettari invasi dalla gramigna, a 80 lire, avremo una spesa di L. 960, diciamo pure 1000 lire. Liberata la terra dalla gramigna egli procede alla piantagione. Le buche destinate a contenere il ciocco sono tracciate con la più grande esattezza in linea retta; ogni buca ha 80 centimetri di diametro e 0.80 di profondità; sono distanti 24 metri le une dalle altre e 24 metri corrono tra una fila e l'altra, dimodochè l'ettaro viene a contenere 20 ulivi e non più. Il vero coltivatore dell'olivo pretende che quest'albero ha bisogno di 500 metri quadrati di terreno per vivere in un paese di siccità.

Il coltivatore indigeno fa il suo fosso nel mese di giugno, e la terra che ne ritira l'ammucchia al nord-est del fosso stesso, che rimane esposto al sole fino all'epoca delle prime piogge di novembre e dicembre. Allora è il momento di procurarsi i ciocchi, che egli prende dai vecchi ulivi secolari abbandonati nel territorio di Sfax, e che compera dal Governo. Rovescia l'albero e dalla sua vasta ceppaia, spesse volte di m. 1.50 di diametro, stacca 50 ciocchi, ognuno dei quali deve avere almeno *tre occhi* e pesare 4 chilogrammi.

In questo lavoro lo sfaxino non adopera la sega, poichè pretende che essa avveleni la pianta e si serve di preferenza del-

l'ascia. I ciocchi così ottenuti sono, entro 24 ore, portati nel loro fosso e ricoperti. Ecco come procede: ha cura di procurarsi del letame di pecora che si trova comunemente in abbondanza e lo mischia con la terra; pone nel fosso 20 centimetri di questa terra grassa e sopra vi posa il ciocco, avendo cura di lasciare i germogli in su e soprattutto di bene turare con terra tutte le sinuosità del ciocco, pretendendo il contadino che l'aria ne impedisca la germogliazione. Fatto questo lavoro minuzioso, ricopre il ciocco d'altri 20 centimetri di terra grassa, in modo da lasciare fra questa e il suolo circostante 20 centimetri di vacuo per servire di cisterna alle prime piogge.

Calcoliamo la spesa di questa piantagione per albero: il fosso 0.10 — letame e l'operazione di piantagione 0.10 — trasporto dei ciocchi 0.15 — traccia dei fossi e loro allineamento regolare 0.15, in tutto 0.50.

L'indigeno adunque deve spendere 50 centesimi per albero piantato. Supponendo le sue piantagioni di 500 alberi su 25 ettari, ecco ancora una spesa di L. 250.

Ricapitoliamo le spese incorse:

25 ettari di terre sialine	L.	312.50
Estirpazione della gramigna.		1,000 —
Spese di piantagione per 500 alberi.		250 —
	Totale. . L.	<u>1,562.50</u>

Al mese di dicembre i nostri 500 olivi riceveranno le prime piogge, e se vi saranno ancora buone e forti rugiade nella notte, che s'infiltrino nella terra lavorata e smossa dall'aratro, il coltivatore non si occupa più dell'olivo; il profeta Mohamed misericordioso per i credenti ci penserà, ma intanto egli profitta degli spazi intercalari tra una fila e l'altra per seminarvi dell'orzo e del grano.

Se le piogge vorranno essere benigne, il raccolto potrà largamente pagare la spesa di L. 1500, cioè, il costo della proprietà e delle piantagioni. Ma anche se Mohamed ha deciso altrimenti, il contadino ritirerà sempre di che rientrare nel quarto almeno delle

sue prime spese. Però, durante i primi tre anni se le piogge dovessero mancare, il coltivatore è obbligato ad innaffiare tre volte l'anno la sua piantagione, dando ogni volta 40 litri d'acqua ad ogni albero. Questo annaffiamento va fatto alle epoche seguenti:

Supponiamo che la nostra piantagione dati dal 1° novembre 1905.

1906 -	15 aprile	40	litri d'acqua per albero e fosso.				
	15 giugno	40	"	"	"	"	"
	15 agosto	40	"	"	"	"	"
1907 -	15 aprile	40	"	"	"	"	"
	15 giugno	40	"	"	"	"	"
	15 agosto	40	"	"	"	"	"
1908 -	15 aprile	40	"	"	"	"	"
	15 giugno	40	"	"	"	"	"
	15 agosto	40	"	"	"	"	"

La piantagione durante i primi tre anni ha avuto dunque 360 litri di acqua, più quella piovana, più ancora le rugiade di novembre e dicembre. I nostri olivi più non hanno da temere siccità di sorta.

Ma ciò provoca ancora una spesa, che ad occhio e croce possiamo calcolare a 500 lire nei tre anni. Abbiamo dovuto ancora fare lavorare la terra con l'aratro, così calcoliamo 300 lire l'anno: per 3 anni 900 lire.

Ricapitolando:

L.	1562	costo proprietà e piantagione
"	500	annaffiamento
"	900	lavoro aratro
Totale L.	<u>2962</u>	

Potremo calcolare i raccolti di cereali durante questi tre anni, ma preferiamo non tenerne conto per la maggiore attendibilità del calcolo nostro, e diremo che i 500 olivi all'età di 3 anni ci sono costati in cifra tonda 3000 lire.

Quale adesso il valore di questa proprietà di 500 piedi di olivo di tre anni, bene allineati, bene curati, senza un filo di gramigna?

Per rispondere bisogna basarsi sulla stima che fanno comunemente i periti indigeni incaricati di vagliare il raccolto. Questa base è la seguente:

Chi vuole acquistare una proprietà di olivi, non la compera che a condizione che il suo costo sarà pagato con 10 anni del suo rendimento. In altri termini il compratore pagherà 10, 20, 30, 40, 50, fino a 100 lire l'albero d'olivo, che in dieci anni gli renderà 10, 20, 30, 40, 50 e fino a 100 lire di frutto, netto *da ogni spesa*.

Supponiamo di comperare la nostra piantagione all'età di tre anni e, cioè, nel 1908, e siccome sappiamo che questi alberi bene curati ci daranno il frutto al *sesto anno*, mentre che se fossero stati male piantati e trascurati bisognerebbe attendere il 10° anno, così diremo:

1908	compera	in	gennaio	dell'olivo	di	3	anni	prod.	nulla
1909	"	"	"	"	"	4	"	"	"
1910	"	"	"	"	"	5	"	"	"
1911	"	"	"	"	"	6	"	"	minima
1912	"	"	"	"	"	7	"	"	L. 0.40
1913	"	"	"	"	"	8	"	"	nulla
1914	"	"	"	"	"	9	"	"	L. 2.50
1915	"	"	"	"	"	10	"	"	nulla
1916	"	"	"	"	"	11	"	"	L. 4—
1917	"	"	"	"	"	12	"	"	nulla
1918	"	"	"	"	"	13	"	"	L. 10—
									<u>L. 16.90</u>

Secondo il nostro calcolo questo albero d'olivo deve rappresentare il valore di L. 16.90, ma si deve calcolare il lavoro e la cura dei 500 olivi durante i 10 anni, per cui possiamo ridurre il suo valore attuale a L. 11.

Abbiamo calcolato quattro produzioni in dieci anni perchè in dieci anni l'olivo dà cinque buoni raccolti e cinque nulli, e noi ci siamo attenuti a questa base per fondare la nostra stima approssimativa. Concludendo: *la nostra piantagione che ci è costata 3000 lire al terzo anno, può essere certa di trovare alla stessa epoca chi la paghi facilmente 6000 lire.*

È una bella speculazione per un capitalista che voglia adoperare la mano d'opera indigena, e a questo mezzo hanno ricorso i coloni francesi, con l'intento, però, non di speculare ma di seguire un vero e proprio metodo di coltura razionale, profondendo denari nella cura minuziosa dell'olivo e fidando nel suo rendimento avvenire.

Infatti vi sono degli olivi di 12 anni che producono 12 lire di frutto, che vi restano improduttori al 13° anno ed al 14° poi vi danno fino a 30 lire di frutto.

Ma ritornando al nostro coltivatore indigeno, non si creda che egli incorra in tutte le spese che abbiamo calcolato per la piantagione e la cura degli olivi durante i tre anni. Egli fa tutto da sé e la sua proprietà non gli viene a costare più di 1000 lire.

Cosicchè abbiamo nel sud tunisino, da una parte lo Sfaxino, o agricoltore indigeno e dall'altra il *colono francese*, entrambi dediti alla coltura dell'olivo, con immensi benefici pel primo, con discreti guadagni per il secondo. Il centro di "Triaga", a 40 chilometri da Sfax comprende numerose proprietà di coloni francesi, tutte piantate ad oliveti di grande avvenire.

Più volte ci siamo domandati perchè il nostro contadino non tenti la concorrenza a quello indigeno nella coltura dell'olivo nel sud tunisino. Bisognerebbe però che egli fosse aiutato da qualche *Società agricola*, o, anche facendo a meno della Società, che egli potesse disporre di un po' di *credito* per permettergli di anticipare alla terra i capitali necessari.

Sia in un caso che nell'altro la convenienza vi sarebbe indubbiamente e per il capitalista e per il contadino, il quale col contratto di "mgharsi" riuscirebbe a divenire proprietario del suolo.

La proprietà rurale degli Italiani in Tunisia

(da un rapporto del R. Vice-Console Sig. **Emilio Eles**: novembre 1908)

I.

I primi proprietari agricoli italiani.

Gli Italiani che primi si stabilirono nella Reggenza erano dei commercianti. Ad essi era permesso di trattare i loro affari, sotto la protezione vigilante e sollecita dei consoli, ma non era loro concesso di possedere immobili nè urbani, nè rustici. Malgrado ciò, quei commercianti avevano trovato il modo di interessarsi anche all'agricoltura.

Non potendo essere proprietari diretti, ricorrevano ad un sotterfugio. Simulavano un prestito con un indigeno, il quale era il legittimo detentore del titolo regolare di proprietà, stabilito in suo nome, titolo che il commerciante o capitalista italiano ritirava come pegno del prestito. S'intende che la somma che figurava essere data in prestito era sempre assai superiore al valore reale dell'immobile. Questo è il modo col quale molti dei nostri connazionali, in ispecie quelli residenti lungo la costa (Susa, Mahdia e Sfax) entrarono in possesso di terreni, dei quali divennero più tardi legittimi proprietari.

I primi proprietari agricoli italiani furono dunque dei commercianti, residenti in Susa, in Mahdia ed in altri punti della costa tunisina, i quali avevano con il mezzo suaccennato ottenuto la cessione di terre coltivate generalmente ad olivo. Nel 1857, in virtù del noto Patto fondamentale (quella specie di costituzione concessa in quell'anno dal Bey ai suoi sudditi) venne riconosciuto agli Europei il diritto di divenire proprietari; ma tale concessione non venne consolidata che coi trattati da varie potenze europee stipulati con la Reggenza nel 1868.

Le famiglie Cardoso, Errera, Cesana, che tuttora esistono, possedevano vaste estensioni di terreno (in generale uliveti), che coltivavano direttamente, servendosi della mano d'opera indigena.

I conti Raffo, che occupavano alla Corte del Bey cariche elevatissime, ebbero in dono vastissime tenute, ed altre ne acquistarono essi stessi dagli Arabi.

Il cav. Leone Moreno, tuttora vivente, ed una delle personalità più spiccate della nostra colonia di Tunisi, fu uno dei primi e più importanti proprietari agricoli italiani della Reggenza. Verso il 1877 egli acquistò una grande proprietà di circa 4000 ettari situata a Bir Halima, nei pressi di Zaghuan. Nel 1883 lo stesso cav. Moreno diventava acquirente di un'altra importante proprietà, in località denominata Smindja, dell'estensione di circa 1500 ettari. Egli fu il primo a introdurre i sistemi culturali europei, adottando l'uso delle macchine.

Grandi proprietari italiani erano pure i Gnecco, Traverso, Bianco ed altri il cui nome ora ci sfugge.

II.

Sviluppo della proprietà italiana dall'occupazione francese al 1903.

Non è esatto quanto scriveva il De Lanessan, nel 1887, nel suo volume *La Tunisie*, circa la colonizzazione italiana in Tunisia. « *Près de Sousse — egli dice — il existe quelques vignobles peu importants, appartenant à des Italiens ou des Maltais, contenant ensemble 6 ou 7 hectares assez mal entretenus. C'est à peu près tout ce que possèdent les étrangers en Tunisie comme propriétés rurales* ».

Nel 1887 non esisteva ancora, è vero, una colonizzazione italiana; la piccola proprietà si sviluppò effettivamente più tardi. Ma non v'ha dubbio che l'occupazione francese trovò in Tunisia non pochi Italiani proprietari di estensioni considerevoli di terreno, coltivate quasi interamente da arabi. Non abbiamo, però, dati statistici sicuri che ci permettano di conoscere con precisione quanti ettari di terreno appartenessero di già ai nostri connazionali nel 1881.

I Francesi avevano anch'essi, prima dell'occupazione, fatto importanti acquisti di terre.

La *Société Franco-Africaine*, nel 1878, comprò dal famoso generale Khereddine l'immensa tenuta dell'Enfida (100,000 ettari) sulla quale, come vedremo in appresso, si sono stabiliti molti dei nostri connazionali, formando il più importante nucleo coloniale agricolo italiano in Tunisia. Ma la vera colonizzazione non ebbe principio che più tardi, quando cioè affluirono dalla Francia capitali importanti.

Dopo l'occupazione francese, per un certo numero di anni, non si verificarono acquisti di terre da parte degli Italiani.

Ebbe inizio allora il noto movimento emigratorio dalla Sicilia, composto quasi totalmente di braccianti contadini, i quali venivano subito

impiegati nei grandi lavori pubblici e nelle grandi tenute dei Francesi, dove era necessaria la mano d'opera pel dissodamento delle terre e per i lavori di diboscamento.

Furono dunque quei tenaci lavoratori siciliani, che resero possibile la messa in valore dei vasti possedimenti sui quali si riversava il capitale francese.

Fino al 1890 i contadini siciliani in Tunisia rimangono operai agricoli. I Francesi li apprezzano e se ne servono per trasformare le loro proprietà da lande deserte e brulle in vigneti rigogliosi ed in fertilissimi ed immensi campi di cereali.

A poco a poco, col lavoro indefesso, con le più grandi privazioni, menando la vita più frugale e sobria, alcuni di essi, messo insieme un modesto peculio, acquistano dei piccoli appezzamenti di terreno nei dintorni delle città, e così sorge questa classe di piccoli proprietari italiani, i quali coltivano il loro pezzetto di terra ad ortaglie o vi piantano la vigna, pur continuando, quando hanno terminato i lavori sul loro campicello, ad impiegarsi presso altri proprietari di terre come giornalieri.

Nel 1895 si contano di già 366 proprietari italiani, i quali posseggono, nel complesso, una superficie di 18,000 ettari.

La progressione va aumentando considerevolmente negli anni successivi: nel 1897 i proprietari italiani erano 406 e la quantità degli ettari di terreno ad essi appartenenti 19,523.35. Al 31 dicembre 1898 i proprietari diventano 486, con 22,225.57 ettari. Nell'anno seguente si nota una lieve diminuzione nel numero dei proprietari, ma la superficie è sempre in aumento. Abbiamo infatti, al 31 dicembre 1899, 443 proprietari italiani, con 29,089 ettari. Nel 1900 e 1902 le cifre sono rispettivamente le seguenti: proprietari 590 e 740, superficie 31,945 e 36,469. Durante il 1903 si ebbero ancora acquisti per un totale di ettari 4,732, sicchè al 31 dicembre di quell'anno i nostri connazionali possiedono oltre 40,000 ettari ed il numero dei proprietari è salito a 815.

Tali i dati delle statistiche ufficiali.

Per ciò che riguarda il numero dei proprietari, il Loth ne ha contestata la veridicità. Egli sostiene, nel suo libro *Le peuplement italien en Tunisie et en Algérie*, che alla fine del 1903 nella Reggenza si conta un egual numero di proprietari delle due nazionalità francese e italiana, cioè 1500 per ognuna di esse. Peraltro i francesi possiedono una superficie assai superiore della nostra, cioè 600,000 ettari. Lo stesso Loth, nella critica severa che fa delle statistiche pubblicate a cura di questa Direzione dell'Agricoltura, non esita ad affermare che la piccola colonizzazione è esclusivamente opera degli Italiani. E ciò è facile constatare, percorrendo alcuni importanti centri agricoli della Reggenza, come quelli

della Mornaghia, in Sedjoui e di Nassen. Per chilometri e chilometri si estendono i vigneti di proprietà di siciliani. Di quando in quando si incontra qualche casa o vigna appartenente ad un francese. Ma è risaputo che i piccoli coloni francesi non hanno avuto successo, per non aver potuto sottomettersi ai duri sacrifici che i nostri siciliani hanno sopportato con l'innata loro tenacia.

III.

Cenni sul regime della proprietà in Tunisia.

Prima di renderci conto dell'importanza attuale della proprietà rurale italiana in Tunisia, ci sembra utile dare un'idea di quello che fu in passato ed è ora il regime della proprietà nella Reggenza, onde poter meglio conoscere quale sia l'attuale condizione giuridica dei nostri proprietari rurali.

Sin dall'epoca romana noi troviamo in Tunisia il regime della proprietà individuale. Anche allora esistevano immensi latifondi. Plinio il Vecchio narra che Nerone fece uccidere i sei proprietari, che possedevano la metà della proprietà africana, per confiscarne i beni.

È naturale del resto che i Romani avessero trapiantato in Africa i loro istituti giuridici. Benchè anche in quei tempi esistesse la piccola proprietà, il tipo dominante era quello della grande.

Gli Arabi non modificarono la costituzione romana della proprietà e conservarono il tipo della grande proprietà. Il diritto mussulmano riconosce, come il diritto romano, la proprietà privata. In Tunisia questa potè mantenersi, poichè i Bey seppero far rispettare la loro autorità, mentre in Algeria le discordie intestine fra tribù e tribù portarono come conseguenza il raggruppamento di terre nelle mani della tribù vittoriosa, donde ebbe origine la proprietà collettiva. D'altra parte la configurazione fisica del paese in Tunisia contribuì fortemente a mantenere il principio della proprietà individuale, poichè, ad eccezione di alcune tribù ribelli dell'estremo Sud, il resto della popolazione riconosceva, come si è detto, l'autorità del Bey, il quale ne abusava spesso e volentieri per impadronirsi dei beni dei suoi sudditi, specialmente allorquando aveva bisogno di ricompensare lautamente i suoi favoriti.

Alcuni giureconsulti mussulmani sostengono che la proprietà nuda del suolo (*jus eminens*) appartenesse al principe, e che i privati non ne avessero che il godimento. Ma ciò è assai controverso, ed i più ritengono anzi

che in Tunisia la proprietà sia stata sempre libera, cioè, come si dice in arabo, *melk*, senza pesi.

La proprietà individuale è dunque la regola; la proprietà indivisa, collettiva, è l'eccezione.

Quest'ultima esiste, peraltro, in Tunisia. Oltre quella del *douar* e della tribù delle regioni del deserto nell'estremo Sud, havvi la proprietà indivisa anche nel Nord e nel Centro. Sono grandi latifondi posseduti da parecchi comproprietari, membri della stessa famiglia. La proprietà indivisa è poi il regime degli *habous*.

Gli *habous* sono i beni che appartengono o che dovranno un giorno appartenere alle istituzioni e corporazioni religiose. Si distinguono perciò in *habous* pubblici e *habous* privati. Secondo il diritto coranico un padre di famiglia può rendere una proprietà inalienabile, lasciandone, per testamento, l'usufrutto ai suoi eredi o a dei terzi, e disponendo che, alla completa estinzione della discendenza di costoro, la proprietà sia devoluta ad un'opera pia. Fintantochè tali eredi o beneficiari sono vivi, la proprietà prende il nome di *habous* privato. All'estinzione completa della discendenza di essi la proprietà passa interamente alla istituzione religiosa, e diventa allora *habous* pubblico. Vi sono poi naturalmente delle proprietà che diventano subito *habous* pubblici, poichè sono per testamento lasciate alle istituzioni religiose, come le moschee, zauie, ecc.

Sembra che in Tunisia la creazione degli *habous* rimonti alla conquista turca, quando, cioè, gli indigeni, volendo sottrarre le loro proprietà alla cupidigia dei conquistatori, si servirono di tale mezzo per immobilizzarle.

Ma questa inalienabilità produceva non pochi inconvenienti. Per porvi riparo, i giureconsulti mussulmani ammisero a poco a poco che la proprietà *habous* si potesse cedere in locazione, dapprima per un ristretto periodo di tempo, in seguito anche per un più lungo termine ed infine a perpetuità. Ecco come ebbero origine i noti contratti di *enzel* e di *kirdar* o *kulu*.

L'*enzel* è un contratto di locazione perpetua, una specie d'enfiteusi. Il *kirdar* è pure un contratto di *enzel*, pel quale una proprietà *habous* improduttiva viene data ad una persona, che s'impegna di renderla produttiva, obbligandosi altresì di pagare un piccolo canone annuo all'istituzione religiosa.

Prima dell'occupazione francese la proprietà, sia libera o *melk*, sia *habous*, era sottoposta esclusivamente alle leggi del Corano. Perciò tutte le controversie, cui essa poteva dar luogo, erano regolate dal tribunale indigeno *Lo Charâa*.

Abbiamo già accennato all'impossibilità per l'europeo, o per meglio dire per chi non fosse suddito del Bey, di possedere terre in Tunisia in nome proprio.

Però, come si è già detto, gli Europei ricorrevano ad un sotterfugio. Stipulavan cogli Arabi dei prestiti simulati e prendevano in garanzia le terre ad essi appartenenti.

Abbiamo sott'occhio un contratto di questo genere stipulato il 2 maggio 1846 fra il signor Paolo Gnecco, suddito sardo, e Mohammed Ben el Hag Ahmed Ben Aly el Matni. In forza di tale atto, che venne redatto in presenza di due notari arabi, il signor Gnecco dava in prestito all'indigeno sunnominato la somma di 20,000 piastre tunisine, ed in garanzia prendeva, come pegno, possesso di un *Enchir* o tenuta denominata *Enchir el Klioua*. Il signor Gnecco poteva considerarsi assolutamente il vero proprietario della terra, poichè, secondo il contratto, egli aveva il diritto di eseguire sulla proprietà tutti quei lavori che a lui piacesse di fare, senza che il mutuante potesse in alcun modo reclamare. S'intende che l'ammontare dei lavori e delle spese fatte sul fondo venivano ad accrescere il debito, che doveva essere pagato " senza alcuna contestazione, processo o discussione „.

Il creditore aveva inoltre il diritto di provocare la vendita della proprietà quando meglio a lui piacesse, nonchè cedere il suo credito a terzi, senza che il debitore potesse a ciò opporsi, a meno che pagasse senza discussione ed integralmente il suo debito. Il prezzo della vendita, qualunque esso fosse, veniva totalmente incassato dal creditore: questi d'altro canto non poteva reclamare se esso era inferiore alla somma prestata.

Le condizioni di questo contratto erano assai dure per il debitore. Ma si comprende come a quell'epoca il denaro fosse raro in Tunisia, e perciò chi ne avesse bisogno dovesse sottostare alle imposizioni di colui che poteva fornirlo.

Nel 1857, si è già detto, il Bey di Tunisi riconobbe agli Europei il diritto di possedere immobili nella Reggenza, in virtù del Patto fondamentale. Il trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Tunisia nel 1868 fissò specificatamente tale diritto, all'art. 19, il cui tenore è il seguente:

“I sudditi tunisini in Italia sono ammessi senza condizioni e restrizioni di sorta, qualunque sia la loro residenza, al godimento dei diritti civili al pari degli Italiani secondo le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in Italia. Lo stesso trattamento sarà usato nel territorio del Regno di Tunisi verso gli Italiani, sia che risiedano ivi, sia che risiedano altrove; in conseguenza di ciò saranno ammessi nel Regno di

Tunisi a godere dei medesimi diritti civili dei Tunisini, in quanto ciò sia compatibile col loro statuto personale e con le leggi proibitive della loro patria: quindi essi potranno acquistare e possedere al pari degli indigeni case, terreni, oliveti e qualunque sorta di immobili, non meno che beni mobili o semoventi e qualunque altra specie di proprietà „.

La situazione dunque è assai migliorata. Agli stranieri non solo è concessa la facoltà di possedere come gl'indigeni, ma, per ciò che riguarda i nostri connazionali, il Bey di Tunisi si è impegnato con un regolare trattato a rispettare il diritto accordato.

Ma le difficoltà non sono ancora finite.

Naturalmente il diritto di proprietà immobiliare, come quello che maggiormente si riconnette agl'interessi vitali dello Stato ed al regime economico di esso, deve essere regolato dalla legge del paese ove si trovano le cose o i beni che ne costituiscono l'oggetto. Perciò le proprietà degli Europei, anche dopo il 1868, erano sottoposte alla legge del Corano. È facile immaginare a quanti inconvenienti dava luogo tale sistema, in ispecie quando si pensi alle innumerevoli disposizioni del diritto mussulmano non conformi al nostro diritto. Ma la difficoltà maggiore degli Europei consisteva nella prova del diritto di proprietà.

La legge tunisina stabilisce che la proprietà immobiliare è rappresentata da un titolo. Quando questo titolo manca o non può essere presentato, perchè smarrito o per qualche altra ragione, esso può essere sostituito da un atto di notorietà detto *Utica*, il quale atto consiste nelle dichiarazioni fatte da testimoni dinanzi ad un notaio arabo, con cui si attesta che l'immobile avente tali e tali confini, secondo quanto essi testimoni hanno sempre sentito dire dai più vecchi della contrada, appartiene alla tale persona ed ha precedentemente appartenuto agli antenati di essa fin da tempo immemorabile, senza che mai il loro diritto di proprietà sia stato da alcuno ed in alcun modo contestato.

Ma la facilità con la quale si potevano e si possono tuttora stabilire questi atti di notorietà è grandissima, perchè l'onestà di certi notai indigeni è assai discutibile.

Che dire poi dell'obbligo per l'Europeo di ricorrere al tribunale indigeno, quando fosse in lite con un Tunisino circa un immobile?

Il tribunale competente, lo *Charâa*, è un tribunale religioso: dinanzi ad essi l'Europeo, l'infedele, non può deporre, mentre nel diritto musulmano la prova testimoniale è ammessa in ogni materia e senza limiti.

A questi e da tanti altri inconvenienti occorre dunque ovviare, ed il Protettorato francese vi è pienamente riuscito con la legge fondiaria del 1885. Essa fu compilata per cura di una Commissione speciale, composta di persone competenti, nominata dal Residente di allora, signor

Cambon, con decreto del 31 luglio 1884. Questa Commissione prese come modello la legislazione australiana *The real property Act of 1861*, conosciuta più comunemente sotto il nome di Act Torrens, ed i cui cardini fondamentali sono i seguenti:

1° Organizzazione e costituzione della proprietà fondiaria mediante un processo di depurazione, che è la procedura dell'immatricolazione.

2° Sistema di pubblicità ipotecaria e di mobilitazione del suolo.

Esce dai limiti di questo nostro studio l'esposizione dei principi procedurali fissati dalla suddetta legge del 1885. La Commissione suaccennata mirò soprattutto a conseguire uno scopo: garantire la sicurezza e la facilità delle transazioni, dando nello stesso tempo un assetto giuridico alla proprietà e ai diritti reali immobiliari.

Venne così creato un tribunale speciale che prese il nome di *Tribunal Mixte* ed al quale fu esclusivamente attribuita la competenza in tale materia.

È dinanzi a questo tribunale che si svolge tutta la procedura necessaria per ottenere l'immatricolazione degli immobili, che, una volta iscritti sugli appositi registri della *Conservation de la propriété foncière*, vengono ad avere un vero e proprio stato civile. La legge non obbliga però tutti i proprietari a far immatricolare i loro immobili. Perciò oggi si trovano ancora in Tunisia molte terre non immatricolate.

Concludendo, la situazione giuridica della proprietà immobiliare in Tunisia è attualmente la seguente: vi sono immobili immatricolati e immobili non immatricolati. I primi sono sottoposti alla legge fondiaria del 1885, qualunque sia la nazionalità dei proprietari; quindi, in caso di conflitti o di liti, bisogna ricorrere ai tribunali francesi. Gli immobili non immatricolati invece sono tuttora sottoposti alla legge del Corano, e per dirimere le controversie cui essi possono dar luogo, le parti debbono rivolgersi al tribunale indigeno lo *Charâa*, se una di esse o tutte e due sono, per statuto personale, giudicabili da quella magistratura. Ma le decisioni del tribunale indigeno non possono avere esecuzione riguardo agli Europei se prima il tribunale francese non abbia concesso il suo *exequatur*, il quale non viene accordato se non previo una specie di giudizio di delibazione, con cui viene accertato se la sentenza sia stata emessa regolarmente. Se ambedue le parti sono, sempre per statuto personale, giudicabili dai tribunali francesi e la lite verte su immobili non immatricolati, la legge da applicarsi è sempre quella del Corano.

IV.

La proprietà rurale italiana al 31 dicembre 1905.

Abbiamo così esposto assai sommariamente quale sia l'attuale regime della proprietà in Tunisia; s'intende che, alle norme suaccennate, son sottoposte tanto le proprietà urbane quanto quelle rurali.

Ora a noi interessa di conoscere l'importanza vera della nostra proprietà rurale ed a tal uopo è necessario prendere in esame le ultime statistiche pubblicate da questa Direzione dell'Agricoltura. Non è possibile ricorrere ad altri mezzi, data la grande difficoltà di comunicare con tutti gli interessati, sparsi un po' dovunque, nel territorio della Tunisia, ed in gran parte quasi del tutto sconosciuti all'Autorità Consolare. Quest'ultima infatti, si trova raramente, per ragioni d'ufficio, a contatto con l'elemento agricolo della colonia. Coadiuvato da questo Patronato degli emigranti, il Consolato ha dovuto in alcuni casi intervenire per comporre conflitti sorti fra proprietari del suolo, stranieri, e piccoli agricoltori italiani. Ma, per fare un vero censimento della proprietà rurale italiana in Tunisia, occorrono mezzi che l'Autorità Consolare non può avere a propria disposizione.

Le ultime statistiche pubblicate dalla Direzione dell'Agricoltura sono quelle del 1905.

Da esse risulta che la proprietà rurale europea in Tunisia è rappresentata, al 31 dicembre 1905, da 3197 proprietari, i quali posseggono in tutto 747,482 ettari di terreno.

Per rapporto alla nazionalità i proprietari suddetti si dividono in:

Proprietari francesi	1946	Ettari	654,273
" italiani	991	"	57,851
altri proprietari europei . .	260	"	35,358

Gli Italiani sono dunque, per numero, metà dei francesi, e la superficie da essi posseduta rappresenta l'undicesima parte circa di quella che si trova in mano dei Francesi.

Per ciò che riguarda l'ubicazione delle proprietà italiane, si può stabilire la seguente ripartizione:

N. 729 proprietari nel Nord della Reggenza, con 34,479 ettari	
" 216 " " Centro " " " 15,029 "	
" 46 " " Sud " " " 8,343 "	

Nel Nord le proprietà italiane si trovano raggruppate nei dintorni di Tunisi e di Grombalia.

Nel Centro esse sono numerose a Susa ed al Kef.

Nel Sud la maggior parte di esse (37) sono situate nei dintorni di Sfax e qualcheduna a Gabes ed a Gafsa: due sole nel territorio dell'Estremo Sud.

Ecco, del resto, come esse si distribuiscono nelle diverse circoscrizioni amministrative della Reggenza:

Circoscrizione	Num. dei proprietari	Superficie in Ettari
<i>Nord:</i>		
Béjà	23	4,381
Biserta	45	3,580
Gabes	6	1,053
Gafsa	1	49
Grombalia	104	4,461
Kaïrouan	2	4,000
Le Kef	26	4,558
Sfax	37	6,513
Souk-el-Arba	26	760
Susa	187	6,121
Thala	1	350
Tunisi	531	21,297
Territori del Sud	2	728
TOTALE	991	57,851

È degno di interesse conoscere l'importanza degli acquisti fatti dagli Italiani durante l'anno 1905. Essi possono rilevarsi dal quadro seguente:

Circoscrizione	Num. dei proprietari	Superficie in Ettari
<i>Nord:</i>		
Béjà	4	727
Biserta	5	6
Grombalia	14	1,127
Souk-el-Arba	3	23
Tunisi	12	552
TOTALE NORD	43	2,435

Circoscrizioni	Num. dei proprietari	Superficie in Ettari
<i>Centro:</i>		
Kaïrouan	1	1,500
Le Kef	1	2,501
Susa	11	1,029
Thala	1	350
TOTALE CENTRO	<u>14</u>	<u>5,380</u>
<i>Sud:</i>		
Gafsa	1	49
Sfax	4	297
Territori estremo Sud.	..	20
TOTALE SUD.	<u>5</u>	<u>366</u>

Totale generale 62 nuove proprietà con 8,181 ettari.

Durante l'anno 1905, 62 nuovi proprietari italiani si aggiunsero a quelli già esistenti. Da 929, che essi erano al 31 dicembre 1904, divennero 991. La superficie da essi posseduta aumentò di 8,181 ettari.

Quanto all'estensione delle proprietà italiane, essa può rilevarsi dal quadro seguente:

Circoscrizione di Bèjà:

Terreni fino a 10 ettari, N.	8	Superficie ettari	33
„ da 11 a 100 „ „	12	„ „	297
„ da 101 a 500 „ „	1	„ „	350
„ da 501 a 2000 „ „	1	„ „	700
„ di più di 2000 „ „	1	„ „	3,001
TOTALE	<u>23</u>		<u>4,381</u>

Circoscrizione di Biserta:

Terreni fino a 10 ettari, N.	24	Superficie ettari	64
„ da 11 a 100 „ „	14	„ „	424
„ da 101 a 500 „ „	4	„ „	823
„ da 501 a 2000 „ „	3	„ „	2,269
TOTALE	<u>45</u>		<u>3,580</u>

Circoscrizione di Gabes:

Terreni fino a 10 ettari, N.	4	Superficie ettari	19
„ da 11 a 100 „ „	1	„ „	34
„ da 501 a 2000 „ „	1	„ „	1,000
TOTALE . . .	<u>6</u>		<u>1,053</u>

Circoscrizione di Gafsa:

Terreni da 11 a 100 ettari, N.	1	Superficie ettari	49
--------------------------------	---	-------------------	----

Circoscrizione di Grombalia:

Terreni fino a 10 ettari, N.	74	Superficie ettari	372
„ da 11 a 100 „ „	22	„ „	863
„ da 101 a 500 „ „	5	„ „	1,026
„ da 501 a 2000 „ „	3	„ „	2,200
TOTALE . . .	<u>104</u>		<u>4,461</u>

Circoscrizione di Kairouan:

Terreni da 501 a 2000 ettari, N.	1	Superficie ettari	1,500
„ di più di 2000 „ „	1	„ „	2,500
TOTALE . . .	<u>2</u>		<u>4,000</u>

Circoscrizione di Le Kef:

Terreni fino a 10 ettari, N.	22	Superficie ettari	83
„ da 11 a 100 „ „	2	„ „	70
„ di più di 2000 „ „	2	„ „	4,405
TOTALE . . .	<u>26</u>		<u>4,558</u>

Circoscrizione di Sfax:

Terreni fino a 10 ettari, N.	18	Superficie ettari	77
„ da 11 a 100 „ „	14	„ „	648
„ da 101 a 500 „ „	2	„ „	355
„ da 501 a 2000 „ „	2	„ „	1,438
„ di più di 2000 „ „	1	„ „	4,000
TOTALE . . .	<u>37</u>		<u>6,513</u>

Circoscrizione di Souk-el-Arba:

Terreni fino	a	10 ettari, N.	14	Superficie ettari	60
"	da 11 a	100 "	9	"	278
"	da 101 a	500 "	3	"	422
TOTALE . . .			<u>26</u>		<u>760</u>

Circoscrizione di Susa:

Terreni fino	a	10 ettari, N.	144	Superficie ettari	898
"	da 11 a	100 "	30	"	833
"	da 101 a	500 "	10	"	2,145
"	da 501 a	2000 "	3	"	2,245
TOTALE . . .			<u>187</u>		<u>6,121</u>

Circoscrizione di Thala:

Terreni da 101 a 501 ettari, N.	1	Superficie ettari	350
---------------------------------	---	-------------------	-----

Circoscrizione di Tunisi:

Terreni fino	a	10 ettari, N.	392	Superficie ettari	1,929
"	da 11 a	100 "	118	"	2,945
"	da 101 a	500 "	12	"	2,664
"	da 501 a	2000 "	6	"	5,408
"	di più di	2000 "	3	"	8,351
TOTALE . . .			<u>531</u>		<u>21,297</u>

Circoscrizione dei Territori Estremo Sud:

Terreni da 11 a 100 ettari, N.	1	Superficie ettari	50
" da 501 o 2000 "	1	"	678
TOTALE . . .		<u>2</u>	<u>728</u>

Riassumendo dunque, al 31 dicembre 1905 i proprietari italiani si suddividono, per ciò che riguarda la superficie dei terreni che posseggono, come segue:

Terreni fino	a	10 ettari, N.	700	Superficie ettari	3,535
"	da 11 a	100 "	224	"	6,491
"	da 101 a	500 "	38	"	8,135
"	da 501 a	2000 "	21	"	17,433
"	di più di	2000 "	8	"	22,257

È bene ora vedere in quale proporzione gl'Italiani, dei quali si è dato ora lo speccietto riguardante la superficie dei terreni che posseggano, si trovano rispetto ai Francesi ed agli altri Europei.

Francesi:

Terreni fino a 10 ettari, N. 565	Superficie ettari 2,283
„ da 11 a 100 „ „ 695	„ „ 32,685
„ da 101 a 500 „ „ 473	„ „ 107,984
„ da 501 a 2000 „ „ 166	„ „ 156,405
„ di più di 2000 „ „ 47	„ „ 354,936

Altri proprietari europei:

Terreni fino a 10 ettari, N. 123	Superficie ettari 449
„ da 11 a 100 „ „ 81	„ „ 3,429
„ da 101 a 500 „ „ 36	„ „ 8,942
„ da 501 a 2000 „ „ 17	„ „ 15,929
„ di più di 2000 „ „ 3	„ „ 6,609

Mettendo ora Italiani, Francesi ed altri Europei in rapporto fra loro, si possono stabilire le seguenti percentuali:

I. Numero delle proprietà:

	Italiani	Francesi	Altri Europei
Terreni fino a 10 ettari	50.43 %	40.71 %	8.86 %
„ da 11 a 100 „	22.40 „	69.50 „	8.10 „
„ da 101 a 500 „	6.94 „	86.48 „	6.58 „
„ da 501 a 2000 „	10.29 „	81.38 „	8.33 „
„ di più di 2000 „	13.79 „	81.04 „	5.17 „

II. Superficie delle proprietà:

	Italiani	Francesi	Altri Europei
Terreni fino a 10 ettari	56.40 %	36.43 %	7.17 %
„ da 11 a 100 „	15.24 „	76.71 „	8.05 „
„ da 101 a 500 „	6.50 „	86.35 „	7.15 „
„ da 501 a 2000 „	9.18 „	82.43 „	8.39 „
„ di più di 2000 „	5.79 „	92.48 „	1.73 „

È d'uopo notar subito che tali statistiche dimostrano chiaramente come, per la piccolissima proprietà, i nostri connazionali siano più numerosi che i Francesi: li superano infatti del 10 per cento. Così pure, per la medesima categoria di proprietà (terreni fino a 10 ettari) i nostri pos-

seggono in ragione del 20 per cento di più che i Francesi, senza tener calcolo degli altri Europei, che rappresentano ben poca cosa. Invece, per la media e per la grande proprietà, i Francesi superano gli Italiani in proporzioni assai considerevoli, in ispecie per ciò che riguarda i terreni dai 100 ettari in su. Però la situazione, durante l'anno 1905, si è modificata a tutto nostro vantaggio. Infatti, al 31 dicembre 1904, i Francesi possedevano ettari 634,140, cioè l'88.20 per cento delle terre di proprietà degli Europei, gli Italiani ettari 49,670, vale a dire il 6.90 per cento. Al 31 dicembre 1905 noi troviamo invece che i Francesi salgono a 654,273 ettari, gli Italiani a 57,851 e gli altri Europei a 35,358. La proporzione quindi si sposta nel modo seguente:

Francesi 87.53 % - Italiani 7.75 % - altri europei 4.72 %.

Aumento quindi per gli Italiani, diminuzione per i Francesi e per gli altri Europei: in altri termini, coloro che fanno gli acquisti più importanti, durante l'anno 1905, sono gli Italiani.

Quanto al numero dei proprietari, alla fine del 1905 la situazione è peggiorata per gli Italiani. I Francesi, al 31 dicembre 1904, rappresentano il 60.01 per cento, gli Italiani il 31.70, e gli altri Europei l'8.29; al 31 dicembre 1905, invece, i Francesi sono il 60.87 per cento, gli Italiani il 30.99, gli altri Europei l'8.14. Il che significa che durante il 1905 gli acquisti fatti dagli Italiani furono più importanti, nel loro complesso, di quelli fatti dai Francesi e dagli altri Europei, ma questi ultimi furono più numerosi dei nostri.

Tali sono dunque i dati che si rilevano dalle statistiche ufficiali del Governo Tunisino. Essi, però, non sono che approssimativi, poichè risultano dalle dichiarazioni degli acquirenti, contenute nelle convenzioni o contratti sottomessi alla tassa di registro. Una statistica esatta della proprietà rurale italiana in Tunisia non esiste per ora, poichè essa dovrebbe esser fatta non già in base alle dichiarazioni suaccennate, ma in base al titolo regolare di proprietà: titolo, s'intende, stabilito in seguito all'immatricolazione.

Pubblichiamo, qui appresso, tradotti in italiano, quattro decreti beylicali riguardanti l'obbligo del riposo settimanale, gli infortuni sul lavoro nella Reggenza e le tariffe per la cura e le spese farmaceutiche per gli operai colpiti da detti infortuni.

**Decreto 17 luglio 1908 (18 djoumadiettani 1326)
sul riposo settimanale.**

LODE A DIO!

NOI, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Su proposta del Nostro Primo Ministro,
Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

Ogni capo di stabilimento commerciale o industriale è tenuto a dare ai suoi operai od impiegati cinquantadue giorni di riposo all'anno.

Questi giorni di riposo saranno distribuiti dal capo dell'impresa, ma con la riserva che gli operai o impiegati pagati per annata o mesata dovranno godere di una giornata o di due mezze giornate almeno di riposo per quindicina. Gli altri giorni di riposo dovuti sui cinquantadue giorni previsti dal presente articolo potranno essere accordati in una sola volta.

Per quanto riguarda gli operai o impiegati pagati a giornata, il riposo dovrà essere organizzato sulla base di due giornate o di una giornata e due mezze giornate per quindicina.

Sia per l'una che per l'altra categoria d'operai e d'impiegati almeno ventisei giornate di riposo, da accordarsi nell'annata, dovranno essere giornate complete. L'operaio o impiegato sarà considerato come se avesse fruito di una giornata completa di riposo quando non sarà stato occupato in servizio alcuno per conto del principale (*patron*) specialmente in officina, in bottega, in cantiere e annessi, durante una giornata intera.

I capi di stabilimento che lavorano da soli o non hanno al loro servizio che i membri della loro famiglia, non sono tenuti agli obblighi imposti dal presente Decreto.

ART. 2.

I capi di impresa dovranno tenere un registro nominativo sul quale indicheranno i giorni di riposo che avranno accordato al loro personale. In occasione di ciascun riposo dovranno attestare mediante l'apposizione della firma su questo registro che il riposo è stato effettivamente accordato e lo stesso dovrà fare l'operaio o l'impiegato. Se l'operaio non sa firmare, il capo dell'impresa, il direttore o il gerente lo attesta.

Quando uno stabilimento occupa almeno dieci operai o impiegati, il capo dell'impresa sarà tenuto inoltre a trasmettere al Capo dell'Ufficio del Lavoro uno stato mensile indicante, nelle forme prescritte dal paragrafo precedente, i riposi che ha accordato al suo personale.

ART. 3.

I capi d'impresa, i direttori o gerenti che avranno contravvenuto alle disposizioni contenute nell'art. 2 saranno passibili di un'ammenda da 1 a 15 lire. In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà di 16 a 50 lire.

ART. 4.

I capi d'impresa, i direttori o gerenti che non avranno accordato al loro personale i riposi previsti dall'art. 1 saranno sottoposti ad azione giudiziaria davanti al Tribunale di Polizia, o nel caso in cui la giurisdizione Tunisina sia competente, davanti al Caid oppure davanti al Presidente del Tribunale regionale, secondo la distinzione prevista dagli articoli 1 e 10 del Decreto 23 maggio 1900 e saranno passibili di una ammenda da 1 a 15 lire. L'ammenda sarà applicata tante volte quante saranno state le persone private di riposo, senza tuttavia che il massimo possa oltrepassare le 200 lire.

Nel caso di recidiva nel corso dell'annata, il contravventore sarà sottoposto ad azione giudiziaria davanti al Tribunale correzionale, o nel caso che la giurisdizione tunisina sia competente, davanti al Tribunale regionale e sarà punito con una ammenda da 16 a 100 lire per ogni contravvenzione constatata senza che il massimo possa oltrepassare le 500 lire.

ART. 5.

Ogni falsa dichiarazione rilevata sia sul registro sia sullo stato mensile darà luogo ad una ammenda da 50 a 200 lire a carico di quelli che se ne saranno resi colpevoli. In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà portata da 300 a 500 lire.

ART. 6.

I conduttori d'impresе saranno civilmente responsabili delle condanne pronunziate a tenore del presente Decreto, contro i loro direttori, gerenti od altre persone poste sotto i loro ordini.

ART. 7.

Il Capo dell'Ufficio del Lavoro e il personale di controllo debitamente autorizzati, sono incaricati di constatare le infrazioni al presente Decreto.

Nelle imprese e negli stabilimenti sottoposti al controllo del Direttore Generale dei lavori pubblici, l'esecuzione del Decreto è accertata dai funzionari incaricati di tale controllo e debitamente a ciò autorizzati.

ART. 8.

Le disposizioni del presente Decreto non sono applicate agli impiegati ed operai delle imprese di trasporto per via acqua e neppure a quelli delle strade ferrate, i cui riposi sono regolati dalle disposizioni generali.

Disposizioni generali.

ART. 9.

Chiunque avrà frapposto ostacoli al compimento del servizio del Capo dell'Ufficio del Lavoro o del personale di controllo sarà punito con una ammenda di 50 a 200 lire.

In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda sarà estesa da 300 a 500 lire.

ART. 10.

I direttori d'impresе saranno tenuti sotto il vincolo delle pene stabilite dall'art. 3 a fare affiggere il presente Decreto in ogni officina.

ART. 11.

L'art. 463 del Codice penale francese è applicabile alle infrazioni previste dal presente Decreto.

ART. 12.

Il presente Decreto entrerà in vigore dal 1° ottobre 1908.

Disposizioni transitorie.

ART. 13.

Il computo delle giornate di riposo da accordare agli operai o impiegati non pagati a giornata sarà fatto per il periodo di tempo che corre dal 1° ottobre 1908 fino allo spirare dell'anno, secondo le regole fissate dall'art. 1 in ragione di una giornata completa per quindicina. Inoltre dovranno essere accordate a questi operai ed impiegati sei giornate di riposo, che potranno essere raggruppate oppure accordate in mezza giornata.

Per quel che riguarda gli operai pagati a giornata il riposo è regolato come è detto nell'art. 1.

Il Nostro Primo Ministro e il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione sono incaricati, ciascuno per la parte che li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto per la promulgazione e l'esecuzione.

Tunisi, 17 luglio 1908.

*Il Ministro Plenipotenziario,
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETITE.

**Decreto 17 luglio 1908 (18 djoumadiettani 1326)
sugli infortuni del lavoro.**

LODE A DIO!

NOT, MOHAMED EN NACER PASCIA REY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

Gli infortuni avvenuti per causa di lavoro o in occasione di lavoro a danno degli operai e degli impiegati occupati nell'industria delle costruzioni, nelle officine, nelle manifatture, nei cantieri, nelle imprese di trasporto per terra e per acqua, di carico e scarico, nei magazzini pubblici, nelle miniere e nelle cave, negli stabilimenti commerciali, in ogni altra impresa o parte di impresa in cui siano fabbricate o messe in opera materie esplosive o in cui si faccia uso di una macchina mossa da una forza che non sia quella umana o animale, a prescindere dalle indennità o dalle rifusioni di danno che la vittima può richiedere a norma del diritto comune innanzi ai Tribunali, dà diritto alle cure mediche ed alle somministrazioni farmaceutiche che debbono essere assicurate alla vittima fin dal primo giorno e che sono a carico del capo dell'impresa.

Queste stesse cure e somministrazioni sono dovute in caso di infortuni causati dall'uso di macchine agricole, mosse da motori inanimati e di cui fossero vittime per fatto o in occasione di lavoro, le persone qualunque esse siano, incaricate di condurre o servire questi motori o macchine. Le spese di cura e farmaceutiche sono a carico dell'utente di tali motori.

ART. 2.

Sono inoltre a carico del capo dell'impresa le spese dei funerali nei casi d'infortunio, sia che la morte sia avvenuta nell'impresa oppure sia avvenuta durante la cura.

Le spese per funerali non possono oltrepassare le cento lire al massimo.

ART. 3.

La vittima può sempre scegliere essa stessa il medico ed il farmacista. In questo caso il capo dell'impresa non può essere tenuto a coprire le spese di cura e farmaceutiche che fino a concorrenza della somma do-

vuta per visite mediche, consulti, operazioni chirurgiche, in base alla tariffa fissata da ulteriore Decreto.

Se il medico decide che sia necessaria la cura ospedaliera, le spese saranno a carico del capo dell'impresa e saranno calcolate per il trasporto della vittima all'ospedale od all'infermeria in base alle spese necessarie per il trasporto fino allo stabilimento più vicino. Le spese di spedalità non potranno essere superiori alla tariffa che sarà fissata con ulteriore Decreto.

I medici, farmacisti o gli stabilimenti ospedalieri possono intentare azione direttamente contro i capi d'impresa per il pagamento delle spese che a questi incombono.

ART. 4.

Durante la cura il capo dell'impresa potrà designare al giudice di pace o al Caid nel caso in cui la giurisdizione Tunisina sia competente, vale a dire nel caso in cui le parti in causa siano di nazionalità tunisina, un medico incaricato di rendergli conto dello stato della vittima. Questa nomina debitamente vidimata dal giudice di pace o dal Caid darà facoltà al medico ora detto di accedere ogni settimana presso la vittima in presenza del medico curante, debitamente informato due giorni prima con lettera raccomandata.

Ove la vittima non si prestasse a questa visita il pagamento delle spese di cura e farmaceutiche sarà sospeso a richiesta del capo dell'impresa in seguito a deliberazione del giudice di pace o del Caid, dopo udita la vittima.

Se il medico nominato dal capo dell'impresa attesta che la vittima è in condizioni da poter riprendere il lavoro e che essa lo contesta, il capo dell'impresa può fare richiesta al giudice di pace o al Caid di una perizia medica che deve essere praticata entro otto giorni.

ART. 5.

Ogni infortunio da cui sia derivata incapacità al lavoro deve essere denunciato per iscritto entro 48 ore, non comprese le domeniche e i giorni feriali, dal capo dell'impresa o dal suo rappresentante al Commissario di Polizia o al Capo della stazione di Polizia del luogo in cui è avvenuto l'infortunio, il quale ne compila tosto processo verbale e ne rilascia ricevuta.

La denuncia riprodotta in testa al processo verbale deve contenere il nome, le generalità ed indirizzo del capo dell'impresa e della vittima,

l'ora e i caratteri dell'infortunio, le circostanze in cui è avvenuto, i caratteri delle lesioni, i nomi e gl'indirizzi dei testimoni.

Negli otto giorni successivi all'infortunio se la vittima dopo il quarto non ha ripreso il lavoro, il capo dell'impresa deve trasmettere al Commissario o al Capo della Stazione di Polizia un certificato medico in cui siano indicati lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'infortunio e l'epoca in cui sarà possibile conoscerne il risultato.

Il Commissario di Polizia o il Capo di Stazione trasmette al Giudice di Pace o al Caid i documenti descritti nei paragrafi precedenti appena li ha ricevuti. Informa pure il Capo dell'Ufficio del Lavoro dell'infortunio avvenuto e gli trasmette un duplicato del secondo certificato compilato quando l'incapacità al lavoro si è protratta oltre i quattro giorni.

Le denunce fatte al Commissario o al Capo della Stazione di Polizia non dispensano menomamente dalle altre formalità e denunce che debbono essere compiute da alcune industrie od imprese sottoposte a speciale controllo.

ART. 6.

I capi di industrie o i loro dirigenti che abbiano contravvenuto alle disposizioni date dall'art. 5 sono puniti con un'ammenda estensibile da 1 a 15 lire.

In caso di recidiva nel corso dell'annata l'ammenda può essere estesa da 16 a 200 lire.

Sono passibili di un'ammenda estensibile da 16 a 300 lire e, in caso di recidiva nel corso dell'anno della condanna, da 500 a 1000:

1° ogni capo d'impresa che abbia eseguite delle ritenute sul salario dei suoi operai e impiegati per coprire l'assicurazione dei rischi i quali a norma del presente Decreto sono a suo carico;

2° chiunque, sia con minacce di licenziamento, sia col rifiutare o con minacce di rifiutare le indennità dovute a norma del presente Decreto, avrà violato o tentato di violare il diritto della vittima di scegliere il suo medico;

3° ogni medico che nei certificati rilasciati per l'applicazione del presente Decreto avesse falsate scientemente le conseguenze degli infortuni.

L'art. 463 del Codice Penale Francese è applicabile alle infrazioni previste dal presente Decreto che saranno denunciate ai magistrati di giurisdizione francese o tunisina in conformità a norma di competenza.

ART. 7.

Le cure mediche e le somministrazioni farmaceutiche non saranno dovute alla vittima che avesse intenzionalmente provocato l'infortunio.

ART. 8.

Ogni convenzione contraria al presente Decreto è nulla di diritto.

ART. 9.

I capi d'impresa saranno tenuti sotto il vincolo delle pene stabilite dal paragrafo 1° dell'art. 6 a fare affiggere il presente Decreto in ogni officina.

ART. 10.

Il Capo dell'Ufficio del Lavoro ed il personale di controllo debitamente autorizzati sono incaricati di constatare le infrazioni al presente Decreto, in concorso con tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 11.

Nelle imprese e negli stabilimenti sottoposti al controllo del Direttore dei lavori pubblici, l'esecuzione di questo Decreto è accertata dai funzionari incaricati di tale controllo e debitamente a ciò autorizzati.

ART. 12.

Il presente Decreto andrà in vigore appena saranno stati promulgati e pubblicati i Decreti previsti dall'art. 3.

ART. 13.

Il Nostro Primo Ministro e il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione sono incaricati ciascuno per la parte di sua competenza dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto per la promulgazione e l'esecuzione.

Tunisi, 17 luglio 1908.

*Il Ministro Plenipotenziario
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETTE.

Decreto 22 luglio 1908 (4 redjeb 1327) che stabilisce la tariffa per le spese di cura degli operai colpiti da infortuni sul lavoro a carico dei capi delle imprese.

LODE A DIO!

NOL, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Visto il Decreto 17 luglio 1908 sugli infortuni del lavoro e specialmente l'art. 3 ove è previsto che le tariffe per le spese di cura medica e farmaceutica da mettere a carico del capo dell'impresa a norma dell'art. 1, saranno fissate con ulteriore Decreto;

Abbiamo decretato quanto segue:

ART. 1.

La tariffa delle spese di cura medica, che dovranno essere pagate dai capi d'impresa ai medici chiamati a curare gli operai vittime di infortuni, è fissata nel seguente modo:

Infortunio che richiede una cura medica di venti giorni o meno di venti giorni L. 10; al disopra di venti giorni è dovuta una indennità supplementare di 5 lire per i dieci giorni seguenti e di 5 lire per ogni quindicina successiva se le cure mediche sono ancora necessarie allo spirare del primo mese.

ART. 2.

Dà diritto a una indennità chilometrica ogni visita a domicilio del ferito che non può muoversi senza inconvenienti per la sua salute, per cui il medico debba necessariamente recarsi in una località in cui non fa regolarmente delle visite, o in cui non dà consulti in giorni fissi. L'indennità è però dovuta anche in questo caso ove il medico si debba recare sul posto d'urgenza.

Questa indennità è calcolata in base al numero dei chilometri percorsi sia all'andata che al ritorno nel modo seguente:

Quando il tragitto è compiuto in ferrovia o in tramway l'indennità chilometrica è di venti centesimi per chilometro.

Questa indennità è aumentata di una lira all'ora con un massimo di venti lire al giorno quando, per mancanza di treno ferroviario, il medico sia obbligato a restare sul luogo per più di tre ore.

Per i tragitti che non siano quelli compiuti in strada ferrata o in tramway, l'indennità chilometrica sarà di quaranta centesimi. I chilometri sono computati all'infuori delle località occupate dal medico, prendendo per punto di partenza l'ufficio daziario. Per i medici di Tunisi questa indennità è di cinquanta centesimi per le visite fatte fuori del recinto comunale.

Queste indennità non possono superare l'indennità di trasferta spettante al medico più vicino.

Le visite di notte in caso d'urgenza danno diritto ad una propina di 5 lire. S'intendono per visite di notte quelle praticate fra le 9 della sera e le 6 del mattino.

ART. 3.

Le operazioni chirurgiche indicate nella tabella allegata danno diritto a indennità speciali in più del compenso indicato nell'art. 1. Tuttavia le operazioni chirurgiche, segnate in corsivo nella tabella, dovranno praticarsi in ospedale o in infermeria nelle località in cui esista uno stabilimento di Pubblica assistenza quando sia possibile il trasporto della vittima, e il capo dell'impresa dovrà pagare il prezzo delle giornate di spedalità stabilito dall'Amministrazione.

Se il trasporto della vittima all'ospedale o all'infermeria non è possibile, a causa delle distanze o per motivi di forza maggiore, le operazioni chirurgiche in seguito a cui abbia a residuare nella vittima incapacità parziale o completa al lavoro, si praticeranno soltanto dopo che il principale o il medico da lui prescelto sarà stato avvertito, e che, in seguito a consulto, sarà stata riconosciuta la necessità dell'operazione medesima.

In caso d'urgenza il medico curante potrà derogare dagli obblighi segnati nei due paragrafi precedenti, ma dovrà giustificare la necessità del suo intervento, conservando possibilmente i pezzi anatomici.

ART. 4.

Il certificato medico iniziale, in cui è descritta sommariamente la natura della lesione e la prognosi probabile, dà diritto ad una indennità speciale di due lire. Il certificato finale descrittivo, in cui è esaminato lo stato del ferito dopo la consolidazione della ferita o la morte, dà diritto ad una indennità speciale di 5 lire.

Il certificato con cui il medico dà notizia nella sua ultima visita della guarigione del ferito, non dà luogo ad indennità speciale.

I periti medici avranno diritto per le loro visite e per la compilazione dei loro certificati ad una indennità stabilita dal Tribunale che li avrà nominati e che varierà da trenta a cento lire.

Nel caso in cui fosse necessaria una radiografia sarà compensata al prezzo di tariffa da 20 a 50 lire.

ART. 5.

I capi d'impresе o di cantieri lontani dai centri urbani, derogando dall'art. 3 paragrafo 1° del Decreto 17 luglio 1908 e dall'art. 3 del presente Decreto, potranno, nell'interesse del loro personale, ottenere autorizzazione di provvedere sul posto alle cure mediche e chirurgiche e di organizzare un servizio ospedaliero a favore dei loro operai vittime d'infortuni sul lavoro. Questa autorizzazione non potrà essere accordata se il capo dell'impresa non s'impegnerà ad assicurare inoltre al suo personale cure mediche in caso di malattie epidemiche, e se non dimostrerà d'aver adottato tutti i provvedimenti necessari per evitare la diffusione di queste malattie.

Il Direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione, udito il parere di una Commissione da lui presieduta e che sarà composta di un delegato del Segretario Generale del Governo Tunisino, di un delegato del Direttore Generale dei lavori pubblici, di due medici, di un industriale e di un operaio, delibererà intorno a queste domande. Il servizio medico così organizzato è posto sotto il controllo dell'Amministrazione. In caso che questo servizio riesca insufficiente la Commissione decide intorno alla revoca dell'autorizzazione.

Se il medico del capo dell'impresa dichiara che la vittima è guarita e se l'operaio lo contesta, quest'ultimo potrà rivolgersi al giudice di pace, il quale, occorrendo, incaricherà un medico di esaminare nuovamente la vittima. Nel caso in cui il certificato medico rilasciato dal secondo medico dichiarasse che la vittima è tuttavia incapace di riprendere il lavoro, il giudice di pace fisserà le spese che dovranno essere sostenute dal capo dell'impresa per questo nuovo esame. Il capo dell'impresa potrà sempre domandare una contro perizia medica le cui spese resteranno a carico suo. Se il reclamo dell'operaio sarà riconosciuto ingiusto, le spese causate dalla sua istanza saranno liquidate come spese di assistenza giudiziaria.

ART. 6.

La Commissione permanente del Consiglio Centrale d'igiene sarà chiamata a dare il suo parere sugli argomenti d'indole tecnica relativi alla esecuzione del Decreto 17 luglio 1908 e di questo presente.

ART. 7.

Per il periodo di un anno, a cominciare dal giorno della promulgazione del presente Decreto, le polizze di assicurazione sugli infortuni riguardanti le imprese previste dall'art. 1 del Decreto 17 luglio 1908 ed anteriori al presente decreto, potranno essere denunciate dall'assicurante o dall'assicurato, sia per mezzo di una dichiarazione fatta presso la sede sociale o presso l'agente locale di cui sarà data ricevuta, sia a mezzo di atto extra giudiziario.

Le polizze non denunciate in questo periodo di tempo saranno sottoposte alle norme del diritto comune.

ART. 8.

Le disposizioni del Decreto del 17 luglio 1908 e quelle del presente Decreto andranno in vigore a datare dal 1° ottobre 1909.

Visto per la promulgazione e la esecuzione.

*Il Ministro Plenipotenziario
Residente Generale della Repubblica Francese*

ALAPETITE.

Tariffa delle spese di cura medica (1).

I. — FRATTURE E LUSSAZIONI (2).

a) Riduzione incruenta delle lussazioni (compreso il massaggio e le cure successive):

Piccole lussazioni delle dita, del mascellare inferiore, ecc.	L.	20
Grandi lussazioni: della spalla, del ginocchio, dell'anca		60

(1) Le parole segnate in corsivo indicano le operazioni che a norma del paragrafo 2 dell'art. 3 debbono essere praticate in un ospedale o in una infermeria ogni volta che il trasporto della vittima è possibile.

(2) I diversi prezzi di tariffa non sono cumulabili per una stessa operazione.

b) Riduzione incruenta e contenzione delle fratture semplici (compresi i massaggi e le cure successive):

Piccole fratture: dita, metacarpi, metatarsi, malleoli, peroni. L.	20
Fratture medie: radio solo, ulna sola mascellare inferiore, clavicola, <i>rotula</i> , <i>olecrano</i> .	30
Grandi fratture: omero, avambraccio, ambedue le ossa della gamba.	60
della coscia.	75
<i>Riduzione delle fratture della colonna vertebrale, del bacino</i> .	100

c) Fratture complicate (compresi i massaggi e le cure successive).

Quando le fratture sopra indicate sono complicate, la tariffa è aumentata del 25 per cento.

II. — INTERVENTI OPERATORI.

(Compresa la cura necessaria in esito all'infortunio).

a) Allacciature di arterie:

Grandi arterie (alla base delle membra ed al collo)	L. 40
Altre arterie quali la omerale, la cubitale, le arcate palmari, la radiale e le omologhe dell'arto inferiore, la temporale superficiale.	20

b) Amputazioni, disarticolazioni, resezioni:

<i>Amputazioni e disarticolazioni delle dita, metacarpi e metatarsi</i>	20
<i>Amputazione e disarticolazione delle membra, compresa la coscia</i>	60
<i>Resezione delle grandi articolazioni</i>	100

c) Operazioni di piccola chirurgia:

Cauterizzazioni, sanguisughe, ventose scarificate, estrazione di un dente senza anestesia, cateterismo.	2
Apertura di un ascesso superficiale, anestesia locale, ablazione di aghi o di punte ossee, ablazioni di unghie, ablazioni di brandelli e di parti di tessuto condannate, grandi fasciature compressive, iniezioni ipodermiche, seduta completa di elettroterapia praticata dal medico con apparecchio portatile, estrazione facile di corpi estranei sotto la pelle, esplorazione vaginale ed esame con lo <i>speculum</i> , esplorazione rettale, iniezioni di siero fisiologico, di siero antimicrobico e antitossico	4

Suture delle ferite lunghe almeno 7 centimetri, cura dell'asfissia, svuotamento dei focolari sanguigni e purulenti mediante sbrigliamenti e drenaggi, medicatura delle ustioni gravi o estese, lavaggio della vescica con cateterismo L.	10
Puntura delle diverse cavità	10

d) Operazioni chirurgiche:

<i>Ematocele vaginale</i> , parti provocati da traumi senza complicazioni, <i>artrotomia</i>	25
<i>Raschiamento uterino post partum</i> , tenotomia e sutura dei tendini superficiali, <i>uretrotomia interna</i>	30
Empiema	60
Tracheotomia d'urgenza, <i>uretrotomia esterna</i> , laparotomia di urgenza	75
Raschiamento o svuotamento delle ossa 25 a	75
<i>Suture dei nervi o dei tendini diversi da quelli sopra indicati</i> 40 a	75
Flemmoni estesi, ascessi profondi, ematocele retro uterino. 55 a	75
<i>Laparotomia seguita da operazioni sui visceri addominali</i> . 75 a	150
<i>Cura radicale dell'ernia o chelotomia semplice</i>	75
Chelotomia complicata, <i>ano contro natura</i> , <i>resezione dell'intestino</i> , ecc.	100
<i>Trapanazione del cranio</i> 75 a	100

III. — ASSISTENZA.

Per gli interventi di alta chirurgia la remunerazione di ogni aiuto all'infuori di quello incaricato dell'anestesia generale (dottore in medicina o studente di medicina autorizzato), spetta un compenso pari a un quarto del prezzo dell'operazione senza che, qualunque sia il numero degli assistenti, il compenso totale possa oltrepassare la metà del prezzo medesimo.

Assistente incaricato dell'anestesia generale L.	20
--	----

IV. — SPECIALISTI.

Quando in base a parere scritto del medico curante il ferito ha bisogno di rivolgersi ad un medico specialista, questo ha diritto agli onorari seguenti:

a) Oculisti:

Esame del ferito comprese tre medicature	L.	5
Medicatura supplementare.		1
Estrazione di corpo estraneo superficiale con medicature. . .		5
Estrazione di un corpo estraneo dalla cornea, con cheratite, comprese le medicature.		15

b) Piccole operazioni:

Sulla cornea, la sclerotica, l'iride (suture corneali, autoplastica congiuntivale, ulceri infettive, escisione di prolasso irideo, operazioni sulle vie lacrimali, e le palpebre, <i>discisione delle cataratte secondarie, iridectomia</i> , ecc., comprese le medicature		30
--	--	----

c) Operazioni:

<i>Cataratte traumatiche, estrazioni di corpi estranei dal corpo vitreo, dal cristallino, e nucleazioni, evisceramento, comprese le medicature</i>		60
--	--	----

d) Oto-rino-laringojatri:

Esame del ferito comprese tre medicature		5
Medicatura supplementare.		1
Esame completo dell'udito		5
Tamponamento delle fosse nasali		5
Ablazione semplice senza operazione, d'un corpo estraneo dall'orecchio, dalle fosse nasali, dalla laringe		5
Ablazione per via endo-laringea di un corpo estraneo della laringe		20
<i>Ablazione chirurgica di un corpo estraneo dall'orecchio, dal naso (con scollamento dell'orecchio esterno) comprese le medicature.</i>		30
<i>Ablazione chirurgica d'un corpo estraneo dalla laringe a mezzo della laringotomia o tracheotomia, trapanazione dell'apofisi mastoide, comprese le medicature</i>		60

Decreto 1° settembre 1909 (15 chaabane 1327) che approva la tariffa delle spese farmaceutiche di cui all'art. 3 del Decreto 17 luglio 1908.

LÔDE A DIO!

NOI, MOHAMED EN NACER PASCIA BEY, POSSESSORE DEL REGNO DI TUNISI,

Visto l'art. 3, paragrafo 1° del Decreto 17 luglio 1908, relativo alle cure mediche e farmaceutiche dovute agli operai vittime di infortuni sul lavoro, e specialmente la disposizione ove è previsto che le tariffe per le spese di cura medica e farmaceutica da mettere a carico del capo dell'impresa saranno fissate con ulteriore Decreto;

Abbiamo decretato quanto segue:

La tariffa delle spese farmaceutiche di cui all'art. 3 del Decreto 17 luglio 1908 è fissata in conformità alla tabella allegata al presente Decreto (1).

Visto per la promulgazione e la esecuzione.

Tunisi, 1° settembre 1909.

*Il Delegato alla Residenza Generale
della Repubblica Francese*

DES PORTES.

(1) La tariffa assai lunga e minuta è pubblicata nel *Journal Officiel Tunisien* dell'8 settembre 1909, n. 72.

INDICE

I. Condizione economiche della Tunisia in rapporto all'emigrazione italiana (da un rapporto rapporto del R. Vice Console, avv. UGO SARETTA).	
PARTE I. - <i>La Tunisia prima dell'occupazione francese</i> . . . pag.	3
PARTE II. - <i>La Tunisia dopo l'occupazione francese</i> . — Censimento del 16 dicembre 1906.	8
PARTE III. - <i>Nucleo dei commercianti</i> . — Statistiche d'importazione e d'esportazione - Nostro avvenire commerciale	15
PARTE IV. - <i>Nucleo operaio e attuale questione operaia</i> — Capitale e lavoro - Infortuni - Cantine e gettoni - Società d'Assicurazione - Patronato degli emigranti - Misure restrittive alla nostra emigrazione	18
PARTE V. - <i>Miniere</i> . — Legislazione - Notizie e dati - Statistica della esportazione dei minerali e dei fosfati nel 1907 - Carta geografico-mineraria della Reggenza.	38
PARTE VI. - <i>Nucleo degli agricoltori e attuale questione agricola</i> . — Crisi vinicola - Proposta di una Sezione agricola annessa alla Camera Commercio	47
PARTE VII. - <i>La coltura dell'olivo nel sud tunisino</i>	69
 II. La proprietà rurale degli italiani in Tunisia (da un rapporto del R. Vice Console, Sig. EMILIO ELES).	
I. I proprietari agricoli italiani pag.	76
II. Sviluppo della proprietà italiana dall'occupazione francese al 1903	77
III. Cenni sul regime della proprietà in Tunisia	79
IV. La proprietà rurale italiana al 31 dicembre 1905	84

III. Decreti della Tunisia Francese circa il riposo settimanale e gli infortuni sul lavoro.

1. Decreto 17 luglio 1908 (*18 djoumadiettani 1326*) sul riposo settimanale pag. 91
 2. Decreto 17 luglio 1908 (*18 djoumadiettani 1326*) sugli infortuni del lavoro. 95
 3. Decreto 22 luglio 1908 (*4 redjeb 1327*) che stabilisce la tariffa per le spese di cura degli operai colpiti da infortunio sul lavoro a carico dei capi delle imprese 99
 4. Decreto 1 settembre 1909 (*15 chaabane 1327*) che approva la tariffa delle spese farmaceutiche di cui all'art. 3 del Decreto 17 luglio 1908 106
-